



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

376^a seduta pubblica
sabato 27 dicembre 2025

Presidenza del vice presidente Castellone,
indi del presidente La Russa
e del vice presidente Ronzulli

INDICE GENERALE

<i>RESOCOMTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A</i> (<i>contiene i testi esaminati nel corso della seduta</i>)	77
<i>ALLEGATO B</i> (<i>contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo</i>)	167

INDICE

RESOCOMTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(1457) Deputati FOTI ed altri. – Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	5, 8, 11, 15, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 68
ZANETTIN, relatore	5
SALLEMI, relatore	6, 33, 35, 41, 43, 46, 50, 51, 52
TOSATO, relatore	8
CATALDI (M5S)	9
DE CRISTOFARO (Misto-AVS)	11, 56
PARRINI (PD-IDP)	11
MALAN (FdI)	13
PAROLI (FI-BP-PPE)	14, 58
GAUDIANO (M5S)	16
VERINI (PD-IDP)	17
RANDO (PD-IDP)	18
SIRONI (M5S)	19, 39, 40
ROSSOMANDO (PD-IDP)	21
SCALFAROTTO (IV-C-RE)	22
LOPREIATO (M5S)	24, 46
POTENTI (LSP-PSd'Az)	25
GIORGIS (PD-IDP)	28
DELLA PORTA (FdI)	30
SISTO, vice ministro della giustizia	33, 35, 42, 43, 46, 50, 51, 52
MARTON (M5S)	41, 49
SENSI (PD-IDP)	44, 47, 51
MUSOLINO (IV-C-RE)	52
SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (Ncl, CI, IaC)-MAIE-CP)	55
DAMANTE (M5S)	59
STEFANI (LSP-PSd'Az)	61
BAZOLI (PD-IDP)	63
BERRINO (FdI)	65
GUIDI (Cd'I-UDC-NM (Ncl, CI, IaC)-MAIE-CP)	67
BOCCIA (PD-IDP)	68

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	68
------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	74
DE CRISTOFARO (Misto-AVS)	72
ROSSOMANDO (PD-IDP)	73
SCURRIA (FdI)	74

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

76

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1457

Proposta di questione pregiudiziale	77
Articolo 1	81
Emendamenti e ordini del giorno	84
Articolo 2	107
Emendamenti e ordine del giorno	108
Articolo 3	115
Emendamenti e ordini del giorno	120
Articolo 4	156
Emendamenti	158
Articolo 5	163
Emendamenti	164
Articolo 6	164
Emendamenti	164

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1457 e sui relativi emendamenti	167
---	-----

INTERVENTI

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Paroli sul disegno di legge n. 1487	167
--	-----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

.....	169
-------	-----

PROGRAMMA DEI LAVORI DEL SENATO

.....	174
-------	-----

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA DAL 7 GENNAIO AL 1° OTTOBRE 2026

.....	180
-------	-----

CONGEDI E MISSIONI

.....	214
-------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione	214
--------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti	215
Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento	216
Trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento	216

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento	217
---------------------------------------	-----

CORTE DEI CONTI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare; Cd'I-UDC-NM (Ncl, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia; FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe; IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione; LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle; M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista; PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase); Aut (SVP-PATT, Cb); Misto; Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA; Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe; Misto-Az-RE.

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	217
Trasmissione di documentazione. Deferimento	218
CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
Trasmissione di voti.....	218

INTERROGAZIONI

Interrogazioni	218
Con richiesta di risposta scritta.....	221

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).
Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1457) *Deputati FOTI ed altri. – Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,04)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1457, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Zanettin, Sallemi e Tosato, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zanettin.

ZANETTIN, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea contiene una significativa riforma delle funzioni della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa.

Il testo è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile scorso e non ha subito modifiche nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Prevede modifiche alle regole sulla responsabilità degli amministratori pubblici. La *ratio legis* è quella di rendere più snelli e sicuri per amministratori e dirigenti pubblici i procedimenti amministrativi, restituendo alla Corte dei conti quella funzione originaria di facilitatore dell'azione amministrativa, anziché una sorta di censore a posteriori.

Da troppi anni, la Corte dei conti è purtroppo percepita come un freno per il sistema Paese, anziché un punto di riferimento per garantire il buon funzionamento dell'intera pubblica amministrazione. Oggi il Paese chiede alla Corte dei conti un nuovo ruolo e nuove funzioni. Più che incutere paura e sanzionare le amministrazioni e gli amministratori *a posteriori*, chiedendo loro ingenti risarcimenti, a volte a distanza di tanti anni dai fatti che hanno dato origine al danno, essa deve svolgere un ruolo di assistenza e di guida preventiva, prima che il danno venga cagionato, piuttosto che intervenire dopo che lo stesso è già stato prodotto. Peraltro, questi interventi hanno scarse possibilità di effettivo recupero del danno erariale.

Per questi motivi, le modifiche normative che andiamo ad esaminare escludono la colpa grave degli amministratori, se i loro atti risultano conformi a un controllo preventivo o a un parere consultivo della Corte dei conti. È previsto altresì un termine perentorio per il rilascio dei pareri, vanamente decorso il quale l'atto si intende approvato e l'amministratore è protetto dalla responsabilità erariale.

Si estende il controllo preventivo obbligatorio agli appalti legati al PNRR e al Piano nazionale complementare, oltre ad una certa soglia. Per altri atti, Regioni ed enti locali possono estenderlo volontariamente. Nel testo in esame si affida altresì una delega al Governo con il compito di riorganizzare le funzioni consultive e di controllo della Corte dei conti.

Il disegno di legge nasce dalla volontà di affrontare il fenomeno della cosiddetta paura della firma, cioè la riluttanza dei funzionari pubblici ad assumersi responsabilità decisionali per timore di successive azioni di responsabilità amministrativa. Si punta quindi a garantire maggiore certezza del diritto *ex ante*, attraverso i controlli preventivi, per sbloccare l'azione amministrativa, soprattutto per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; bilanciare l'esigenza di tutelare l'erario con quella di non paralizzare l'azione degli amministratori pubblici.

Si sono peraltro levate voci critiche verso questa riforma, ma in questa fase storica e politica occorre soprattutto dare maggiore slancio alla macchina amministrativa. L'intervento normativo in esame serve proprio a rendere la Corte dei conti una magistratura al passo con i tempi, un'istituzione al servizio della buona amministrazione, capace di essere un volano e non un freno per il rilancio del Paese.

Signora Presidente, cedo ora la parola al correlatore, senatore Sallemi, che illustrerà meglio di me l'articolato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sallemi.

SALLEMI, *relatore*. Signora Presidente, come rilevava il senatore Zanettin, il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e licenziato senza modificazioni dalle Commissioni 1^a e 2^a riunite del Senato lo scorso 28 ottobre.

Il disegno di legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (articolo 103 della Costituzione), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con

particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Più nel dettaglio, le novelle proposte dagli articoli 1 e 3 della legge n. 20 del 1994 sono volte ad operare quanto segue: modificare la definizione di colpa grave; estendere il campo d'applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti o alle omissioni sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; disciplinare il cosiddetto potere riduttivo, ossia la possibilità riconosciuta ai giudici contabili di addivenire a una proporzionale riduzione del danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie; introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale e ampliare il novero dei contratti d'appalto, sottoponendoli al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e quelli conclusivi delle procedure d'affidamento che non prevedono l'aggiudicazione relativa ai contratti connessi all'assunzione del PNRR e per gli investimenti complementari al PNRR. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

L'articolo 2 disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata ad esercitare una nuova competenza consultiva in materia di compatibilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Nello specifico, si dispone che i pareri espressi dalla sezione centrale della Corte dei conti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico, e dalle sezioni regionali di controllo della medesima Corte, su richiesta degli enti territoriali, siano resi entro il termine perentorio di trenta giorni e che, in caso di mancata espressione del parere entro tale termine, lo stesso si intenda reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente ai fini dell'esclusione della gravità della colpa ovvero in senso negativo, qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di incrementare l'efficienza e prevedere, nell'ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborso da parte delle amministrazioni d'appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per la responsabilità amministrativa. Il termine per l'esercizio della delega nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati è fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 4 introduce una misura sanzionatoria e pecuniaria a carico del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC. La norma specifica che resta salvo l'eventuale esercizio dell'azione per responsabilità erariale.

L'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina concernente la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati. La norma specifica inoltre che tale disciplina trova applicazione anche nei casi di responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

È infine prevista una disciplina transitoria in base alla quale il nuovo regime di responsabilità per gli avvocati e i procuratori dello Stato trova applicazione anche all'interno dei procedimenti pendenti alla data d'entrata in vigore della legge, nonché di quelli già definiti, ma in cui ancora non è stato eseguito il pagamento anche parziale delle somme dovute derivanti dalla sentenza di condanna.

In ultimo, signor Presidente, l'articolo 6, anch'esso introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all'articolo 2 si applichi anche ai procedimenti e ai giudizi che alla data in entrata in vigore della legge siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosato.

TOSATO, relatore. Signor Presidente, vorrei semplicemente mettere in evidenza brevemente il cuore di questo provvedimento, che, a mio avviso, è rappresentato dal controllo preventivo di legittimità che eserciterà la Corte dei conti nei confronti degli atti amministrativi. Credo che sia fondamentale questo nuovo paradigma, in cui la Corte dei conti non ha solo una funzione sanzionatoria, ma di collaborazione con coloro che fanno pubblica amministrazione. Sappiamo infatti che il fattore tempo è fondamentale, ad esempio nella realizzazione di importanti progetti legati al PNRR e, in generale, al mondo dei lavori pubblici; è evidente che i ruoli amministrativi delle pubbliche amministrazioni, se avranno una collaborazione preventiva, potranno decidere più serenamente, in tempi certi e senza i ritardi che a volte compromettono la realizzazione delle opere stesse.

Sappiamo che possono esserci ritardi infiniti negli appalti, nelle decisioni amministrative, e lo stanziamento delle risorse per certe opere pubbliche, se non vengono prese decisioni, nel tempo rischia di risultare inadeguato e insufficiente: lo abbiamo visto, ad esempio, con il caro prezzi dei materiali.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,12)

(Segue TOSATO, relatore). Quindi è fondamentale questa nuova impostazione e credo che sia nell'interesse della Corte dei conti, delle pubbliche amministrazioni e, in definitiva, dei cittadini, avere tempi certi e procedure di leale collaborazione tra la Corte dei conti e la pubblica amministrazione, e non semplicemente un ruolo sanzionatorio, che si è dimostrato spesso inadeguato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Cataldi per illustrarla. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi proviamo a immaginare. Riavvolgiamo le lancette dell'orologio e immaginiamo di essere nel 2022. Siamo nel 2022 e immaginiamo che nelle nostre città sia apparso un cartellone elettorale di questa maggioranza. Magari in alto avreste scritto “Votate Giorgia” e, subito sotto, gli slogan: “Cancelleremo l'abuso d'ufficio”, “Limiteremo le intercettazioni”, “Daremo benefici penitenziari ai corrotti che non collaborano” e, soprattutto, “Cancelleremo la responsabilità erariale di chi spreca i soldi dei cittadini”. Pensate che il risultato sarebbe stato lo stesso? Colleghi, la prossima volta magari spiegatelo bene prima ai cittadini cosa intendete fare e magari depennate tutte quelle promesse elettorali che sapete benissimo di non poter mantenere: meno tasse per tutti, blocco navale, superamento della Fornero. Perché vede, signor Presidente, non è che questa maggioranza le promesse le dimentica; però, diciamo così, se ne ricorda un po' come ci si ricorda di fare una dieta: quando fa comodo. E a voi fa comodo in campagna elettorale. (*Applausi*).

Però, colleghi, vi devo riconoscere una coerenza, perché tutti questi provvedimenti sono attraversati da un filo rosso che ha un nome ben chiaro: l'impunità. L'impunità di chi esercita e abusa del proprio potere e l'impunità di chi spreca il denaro pubblico. State depotenziando la Corte dei conti, che - come hanno detto gli audit in Commissione - è un po' il cane da guardia dei soldi dei cittadini, la state disarmando e lo state facendo in un momento in cui ci sono da gestire circa 200 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo state facendo in un Paese che conta uno spreco di risorse pubbliche in corruzione, pari a 237 miliardi di euro l'anno. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Vediamo allora cosa prevede questa riforma. Colleghi, devo riconoscere che siete stati geniali, perché avete messo in atto un meccanismo che raggiunge lo scopo. Da un lato avete ingolfato la Corte dei conti con i pareri preventivi e non avete messo un euro - non so - per assumere qualche magistrato in più. Quindi riceveranno una valanga di richieste di pareri preventivi e, una volta ingolfati, che cosa fate? L'hanno detto i relatori. Inserite il silenzio-assenso: un silenzio-assenso a trenta giorni. Avete capito qual è la trappola? Sommergegete l'organo di controllo di richieste e poi, chi tace acconsente. Questo è un via libera a qualsiasi forma di illegalità.

Colleghi, penso che nessun cittadino approverebbe un metodo del genere, neppure per approvare un regolamento condominiale. Ma non vi siete fermati qui. Oltre questo via libera, avete detto: va bene, però magari qualcuno, qualche amministratore pubblico, qualche sindaco potrebbe incorrere in una responsabilità. Giammai! Cosa avete fatto, allora? Avete inserito questa regola del doppio tetto: uno scudo perfetto, grazie al quale l'amministratore che sbaglia, il sindaco che sperpera denaro pubblico non pagherà mai più del 30 per cento del danno che ha cagionato con i soldi dei cittadini e anche se questo 30 per cento fosse un po' alto, avete previsto un altro tetto per cui questo danno non potrà mai superare il doppio della sua indennità. Il resto chi lo paga, signor Presidente? Lo pagano i cittadini, perché state cancellando la

responsabilità erariale delle persone che sprecano i loro soldi (*Applausi*), quando la gente non riesce ad arrivare alla fine del mese, pagando le tasse che non riuscite a ridurre perché continue a consentire queste cose. A questo punto vorrei fare una domanda al Governo e ai colleghi di maggioranza: la legge è ancora uguale per tutti o no? Come avvocato, se sbaglio, il risarcimento del danno lo pago per intero, non è prevista una percentuale, non c'è un doppio tetto, l'entità non è collegata al mio guadagno e così anche un ingegnere, un architetto, un medico, tutti i cittadini che sbagliano nel loro lavoro pagano per l'intero. I politici no, chi amministra no. Ma allora qual è il motivo? Voi avete parlato della paura della firma. Colleghi, ritorno all'immagine dell'avvocato: come avvocato, io ho paura, sono terrorizzato di firmare un atto giudiziario, perché se sbaglio pago il risarcimento per intero. Se ho paura di firmare gli atti giudiziari, non faccio l'avvocato. Allo stesso modo, un sindaco se è preparato non ha problemi a firmare, se ha paura di firmare non deve fare il sindaco, ma non è possibile giustificare con la paura della firma questo provvedimento, perché la responsabilità è uguale per tutti. (*Applausi*).

Non mi soffermo su tanti altri dettagli, perché avete inserito la doppia firma, con la Procura generale che deve firmare tutti gli atti, che quindi dovrebbe avere paura di firmare, perché oltretutto firmare tutti gli atti delle procure territoriali diventerebbe sostanzialmente una firma sulla fiducia, perché non si può istruire tutto. Avete ridefinito la colpa grave, quindi questioni che oggi integrano una colpa non la rappresenteranno più. Avete inventato anche la buonafede presunta se l'atto è stato approvato dagli uffici tecnici, che mi richiama alla mente sempre quell'immagine dell'avvocato che quando sbaglia dà la colpa alla sua segretaria.

Ma veniamo al punto più delicato, che è la questione pregiudiziale. Questo è l'ennesimo provvedimento che aggiungete alla vostra collezione di provvedimenti incostituzionali, contro la Carta Costituzionale. Avete violato l'articolo 100 della Carta costituzionale che vuole - e lo dice espressamente - l'indipendenza della Corte dei conti, ma questo a voi non suona bene, perché voi non avete in mente che cos'è lo Stato di diritto, Montesquieu, la separazione dei poteri: in tutti i provvedimenti avete celebrato l'autoritarismo, per cui gli altri poteri dello Stato vanno smantellati. Con il premierato avete indebolito il Parlamento, avete spaccato la magistratura con la separazione delle carriere, adesso mancava colpire la Corte dei conti e si capisce il progetto, che è la celebrazione dell'autoritarismo: non disturbare chi vuole comandare, non chi vuole governare.

Abbiamo indicato nella questione pregiudiziale, che non vi sto a leggere, la violazione dell'articolo 28 della Costituzione, cioè la responsabilità personale di chi esercita funzioni pubbliche; avete violato l'articolo 81, che vuole l'equilibrio di bilancio, che voglio capire come garantirete perché agli sprechi e alla corruzione adesso aggiungete anche il danno erariale che pagheranno i cittadini, quindi voglio capire come terrete in ordine i conti pubblici; state violando l'articolo 76, la delega al Governo; questa non è una delega sostanzialmente in bianco? Cioè i criteri e i principi direttivi dovrebbero essere ben più stringenti. Fate lavorare il Parlamento, ma vi state preparando al premierato; il Parlamento conta sempre di meno. State violando anche

l'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) perché state smantellando i controlli, mentre stiamo gestendo 200 miliardi del PNRR.

Colleghi, quella che stiamo trattando non è una riforma, è l'ultimo anello di una catena di provvedimenti anticostituzionali e noi del Movimento 5 Stelle chiediamo di non procedere all'esame del provvedimento, pertanto voteremo a favore della questione pregiudiziale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo per dire che il mio Gruppo voterà molto convintamente a favore di questa questione pregiudiziale, per le ragioni che sono state illustrate adesso dal senatore Cataldi e che condividiamo e perché pensiamo che anche su questa riforma si giochi e sia in discussione un punto, almeno per noi, davvero decisivo. Mi riferisco al punto che riguarda la separazione dei poteri, che dovrebbe essere un caposaldo sul quale si fonda la nostra democrazia e che invece, ancora una volta, questo provvedimento mette radicalmente in discussione.

Non c'è niente da fare, è proprio una cosa che succede sempre. Io pensavo che la vendetta da parte del Governo Meloni e delle destre che governano questo Paese si intendersse soltanto nei confronti della magistratura ordinaria. Poi, invece, abbiamo scoperto, nel corso dei mesi passati, che si estendeva anche alla magistratura internazionale, con tutte le polemiche sulla Corte penale internazionale. Oggi scopriamo, anzi lo abbiamo scoperto alla Camera qualche mese fa, perché siamo ovviamente in seconda lettura, che questo atteggiamento riguarda anche la magistratura contabile. Insomma, qualunque organismo che inizi per magistratura, che sia ordinaria, che sia internazionale, che sia contabile, vede, da parte di questo Governo, una particolare forma vendicativa. Questa riforma è una riforma, non solo profondamente sbagliata, ma, secondo noi, profondamente in contrasto con una serie di articoli della nostra Costituzione. Uno per tutti è l'articolo 97, quello che riguarda i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, che noi crediamo vengano radicalmente messi in discussione. Per questa ragione, anche in questo caso voteremo molto convintamente a favore della questione pregiudiziale. (*Applausi*).

PARRINI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, anche noi siamo favorevoli all'idea che sarebbe meglio non

procedere nell'esame di questo disegno di legge. Questo disegno di legge, infatti, non è una riforma, ma è un siluro contro le funzioni e l'efficacia della magistratura contabile, lanciato con la tracotanza consueta, tanto da impedire al Senato, per Diktat governativo, l'approvazione di modifiche migliorative al testo balordo che è uscito dalla Camera il 9 aprile.

Questo disegno di legge è, a tutti gli effetti, una nuova puntata della lotta pervicace della maggioranza contro le autorità di controllo, una nuova manifestazione del fastidio e dell'insofferenza ossessiva che la maggioranza dimostra nei confronti dei contrappesi costituzionali al potere esecutivo. Con questo provvedimento insano si fa compiere un altro giro di pista all'opera del centrodestra, rivolta a costruire uno stato di strapotere della maggioranza e del Governo: obiettivo a cui mirano anche il premierato e il progetto di riforma elettorale col doping di cui ci parlate un giorno sì e l'altro pure. Tutto questo a danno degli altri poteri dello Stato.

La destra ha in mente un sistema democratico fatto di squilibri patologici tra i poteri, cosa assai diversa dalla democrazia di equilibrio, di controllo e di limitazione reciproca tra i poteri dello Stato sancita nella nostra Costituzione.

Come è avvenuto con la riforma costituzionale contro l'indipendenza della magistratura e con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, l'obiettivo della maggioranza è semplicemente quello di ridimensionare i controlli di legalità e le possibilità di repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, per rendere più agevole l'azione di chi utilizza scorrettamente il denaro dei contribuenti.

In ambienti governativi e di maggioranza si sostiene che si procede così, con questo provvedimento, per eliminare la paura della firma nei funzionari pubblici e rendere più efficiente l'operato della amministrazione pubblica stessa.

Sono tutte menzogne, ci spiacerebbe dirlo. Lo scopo di questo provvedimento non è combattere la cosiddetta "firmite", la paura della firma, ma è ben altro; è rendere più difficilmente punibili gli sprechi, le spese irregolari, le scorrettezze nell'utilizzo del denaro pubblico. Difficile non scorgere in questo disegno di legge anche una volontà di rivalsa nei confronti dell'istituzione, appunto la Corte dei conti, che ai vostri occhi ha osato denunciare la realtà, ovvero che uno dei simboli del vostro malgoverno, il progetto del Ponte sullo Stretto, è privo dei requisiti minimi di regolarità contabile e di conformità alle norme.

Ogni cittadino rischia di più se spendere male i soldi della pubblica amministrazione, i soldi dei contribuenti, diventa meno rischioso, come avviene con questo provvedimento. Questo è ciò che avviene con queste norme, con norme di dettaglio, che per esigenze di tempo non ripercorro, ma che sono state analizzate a fondo nell'esame che abbiamo fatto in Commissione in questi mesi. In sostanza, si incentiva la cattiva gestione delle risorse pubbliche.

Di fronte a queste iniziative dovrebbero provare quantomeno un moto di imbarazzo e di vergogna - lo credo fermamente - tutti coloro che ritengono o fingono di ritenere che i plurimi interventi della destra sull'ordinamento giudiziario abbiano come finalità quella di garantire meglio la terzietà del giudizio del giudicante. Lo scopo che hanno – dirlo è quasi banale – è quello di

rendere soprattutto gli esponenti del Governo e della sua maggioranza intoccabili o assai più difficilmente punibili se commettono delle prevaricazioni e degli abusi. Semplicemente questo, niente altro che questo.

Deve essere chiaro, però, che una situazione del genere è un pericolo per tutti i cittadini comuni, perché, facendo venir meno il principio della legge uguale per tutti, crea una divisione sociale fortemente ingiusta tra cittadini di serie A, con più diritti e protezioni, e cittadini di serie B, con assai meno diritti e protezioni.

Per questo annunciamo il nostro voto favorevole alla pregiudiziale contro questo provvedimento. (*Applausi*).

MALAN (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame si propone di dare, ovvero ridare alla Corte dei conti quella funzione di sostegno per la quale è nata. Lo scopo della efficienza della pubblica amministrazione, appropriatamente citato anche dai miei colleghi, sia pure in senso inverso a quello di cui parlerò io, all'articolo 97 prevede la leale collaborazione fra gli organismi dello Stato. L'obiettivo dell'attività della Corte dei conti non è quello di mettere nei guai dei sindaci, degli assessori e dei Presidenti di Regione e così via, ma quello di far funzionare bene la pubblica amministrazione. Dunque il potenziamento dell'attività preventiva, quella che originariamente era prevista per la Corte dei conti, va proprio in questa direzione; se c'è stato qualche errore o addirittura qualche abuso da parte di pubblici amministratori, l'intervento *ex post* non ottiene il miglior risultato possibile. L'intervento *ex post* può portare alla punizione di qualcuno, di solito per importi estremamente inferiori a quelli che vengono accertati dalla Corte dei conti; bensì molto più appropriato è l'intervento *ex ante*, di consiglio, di supporto alla pubblica amministrazione. I vari provvedimenti inclusi nel disegno di legge in discussione vanno proprio in questa direzione. Il parere preventivo è proprio ciò che si chiede alla Corte dei conti. Questo naturalmente non esclude l'intervento *ex post*, ove questi pareri non siano stati rispettati oppure ove, indipendentemente dai pareri, ci siano state malversazioni o ci sia stata una scorretta gestione delle risorse pubbliche.

Moltissimi di coloro che sono presenti in quest'Aula hanno una esperienza amministrativa che io non ho, ma potrei citare alcuni casi di scuola, come quello del sindaco di un capoluogo di provincia che, avendo ricevuto dal Governo un finanziamento, chiese al Ministero dell'interno un parere: chiese se dovesse inserirlo nel bilancio dell'anno precedente o in quello dell'anno successivo.

Il Ministero gli disse di metterlo nell'anno precedente, lui così fece, dopodiché fu soggetto a una lunga vicenda non soltanto di fronte alla Corte dei conti, ma anche alla magistratura ordinaria, dalla quale naturalmente uscì distrutto come carriera politica, perché aveva messo un finanziamento in un anno piuttosto che in un altro, seguendo il parere del Ministero dell'interno. Questo non mi sembra un modo per far funzionare la pubblica

amministrazione; mi sembra un modo per generare quello che tutti riscontrano, cioè un eccesso di lentezza della pubblica amministrazione. La famosa paura della firma colpisce sia i decisori politici, sia i dirigenti e i funzionari, che, di fronte a episodi come quello descritto, nel dubbio non firmano, aspettano il più possibile o rifiutano di fare interventi.

Potrei citare un altro caso, quello del sindaco di un piccolo Comune dove, naturalmente con le dovute procedure (perché su questo dovrebbe appuntarsi l'attenzione della Corte dei conti), fu deliberato di fare un campo fotovoltaico. L'investimento, secondo i calcoli fatti e da nessuno contestati, sarebbe rientrato addirittura nel secondo anno di funzionamento di questo campo fotovoltaico; ma la Corte dei conti avviò un procedimento contro quel sindaco, ipotizzando: e se poi la legge cambia? In altre parole: se poi lo Stato non mantiene la sua parola di dare certi finanziamenti? Moltissimi sindaci avrebbero evitato di fare questo investimento, avrebbero evitato di dare un apporto alle necessità energetiche di quell'area e, di conseguenza, dell'intera Nazione. Questo sindaco non si fece spaventare e andò avanti, nonostante il procedimento avviato dalla Corte dei conti che, per fortuna, alla fine si risolse nel nulla. Ma quanti sindaci, amministratori di Province, di Regioni si fermano perché temono un intervento di questo tipo? (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, grazie. Prego, concluda, senatore Malan.

MALAN (*FdI*). Grazie, Presidente.

Potrei citare il fatto che, qualche anno fa, quando furono dati ai “filantropi” della Benetton 10 miliardi di euro in più di quanto spettasse loro, la Corte dei conti diede il via libera. Faccio notare che 10 miliardi è cento volte più di quanto la Corte dei conti recupera ogni anno. Noi siamo grati alla Corte dei conti per quei 100 milioni di euro e per il lavoro di supporto che svolge, ma vogliamo che possa lavorare in modo ancora più efficace e a maggiore sostegno della pubblica amministrazione. (*Applausi*).

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, per fortuna il collega Malan mi ha riportato alla realtà, perché devo dire che gli interventi precedenti, a sostegno della questione pregiudiziale su cui voteremo, mi davano l'idea di un mondo parallelo. E passi per i colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno poca consuetudine con l'amministrazione, ma ho trovato davvero strano il comportamento del Partito Democratico, che ha tanti amministratori e tanti sindaci, che vivono le stesse problematiche che vivono i sindaci di centrodestra o i sindaci civici, che si trovano, per pochi euro, ad amministrare, sì, milioni per la comunità, ma che, nella maggior parte, nella grandissima parte dei casi, lo fanno insieme a una Giunta e a un Consiglio comunale e lo fanno con probità, con grande attenzione, con grande disponibilità.

La Corte dei conti vigila sulla corretta gestione e destinazione delle risorse pubbliche e la legge detta, a tal fine, le disposizioni relative a profili di responsabilità di chi amministra tali risorse.

Tuttavia, l'equilibrio tra amministrazione e Corte dei conti, come dice la pregiudiziale presentata dai colleghi dei 5 Stelle, è vero che è incrinato, ma è incrinato dall'altra parte e purtroppo da tempo. Devo dire in verità che non ritengo questo provvedimento risolutivo e non lo ritengo sufficiente, ma si va nella direzione giusta.

Chi ha amministrato, anche per poco tempo, non può non sapere che la Corte dei conti troppo spesso applica termini di prescrizione arbitrari, contro le norme, o addirittura li ignora. Il danno erariale spesso è inesistente, ma viene perseguito come tale: è la realtà, non è fantasia. Il danno erariale viene imputato ad amministratori anche per periodi nei quali ancora non erano amministratori: questo accade. Vengono spesso formulate imputazioni generiche, in cui viene implicato per un atto l'intero Consiglio comunale, l'intera Giunta, il direttore generale, il capo di gabinetto, il direttore del dipartimento; imputazioni generiche e generalizzate anche su amministratori che non avevano alcuna competenza sull'atto amministrativo all'attenzione della Corte e che non c'entravano col processo amministrativo. Non è solo paura della firma, ma è una sproporzione tra la presunta responsabilità e i risarcimenti imputati all'amministratore, spesso risarcimenti milionari che nulla hanno a che fare con la realtà.

Allora, ripeto, l'intervento non è sufficiente, ma si va nella direzione giusta. Dopodiché, ho osservato un rigore, anche nelle parole dei colleghi della minoranza, sul danno erariale e sull'elemento risarcitorio che vorrei vedere anche nei confronti della magistratura contabile. Quanti procedimenti vengono fatti senza esito e finiscono con l'archiviazione o l'assoluzione? Quello non è danno erariale? Spesso i procedimenti durano anni e portano - come ha detto il collega Malan - amministratori bravi e capaci ad essere interdetti, a dover rinunciare all'amministrazione e spesso anche a subire danni ingenti nella propria vita privata. Questo dovrebbe essere applicato anche alla magistratura contabile, alla magistratura nel suo complesso. La magistratura non esercita una funzione pubblica? Non si potrebbe imputare un danno erariale per i tanti procedimenti che vengono iniziati in modo incongruo e finiscono ancora peggio?

Per queste ragioni, non è ammissibile la tesi portata avanti dalla minoranza e, quindi, dobbiamo respingere la questione pregiudiziale e approvare questo tentativo che, ripeto, va nella direzione giusta. Probabilmente non è ancora sufficiente, ma ci sarà modo di perfezionarlo in seguito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che è convocata una riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che non comporterà un'interruzione dei lavori.

È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 11,44)

GAUDIANO (*M5S*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge che oggi esaminiamo interviene in maniera profonda sulla responsabilità amministrativa e sull'assetto della Corte dei conti.

Leggendo il testo e ascoltando le audizioni svolte in Commissione appare chiaro che le soluzioni proposte vanno ben oltre una razionalizzazione e rischiano di compromettere il ruolo stesso della Corte come organo di garanzia.

Questo disegno di legge, che nasce come risposta alla cosiddetta paura della firma da parte dei dirigenti pubblici, rischia nei fatti di scardinare un pilastro fondamentale dell'architettura costituzionale, che è la funzione di controllo e responsabilità della Corte dei conti. Siamo davanti a un provvedimento che modifica, in modo profondo e direi pericoloso, la natura stessa di un'istituzione di garanzia. Non lo diciamo solo noi dell'opposizione: lo dicono con chiarezza i magistrati contabili e le associazioni di categoria; lo hanno detto in audizione il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e lo ha ribadito nella sua memoria il presidente aggiunto Raeli.

Venendo ora al merito del provvedimento, signor Presidente, il punto più critico è certamente la ridefinizione della colpa grave, che viene qui ristretta ai soli casi di violazione manifesta di norme di diritto e travisamento dei fatti. Questo significa che comportamenti imprudenti e negligenti non saranno più rilevanti. È un segnale pericoloso, perché va nella direzione opposta rispetto al principio costituzionale di buon andamento e responsabilità della pubblica amministrazione.

Inoltre, la norma sulla presunzione di buonafede per gli amministratori pubblici è di fatto una deresponsabilizzazione generalizzata. È sufficiente quindi il visto di un dirigente per eliminare ogni responsabilità dell'organo politico: si trasferisce così il rischio sulla parte più debole dell'amministrazione e si crea un incentivo ad agire senza cautela, contando a questo punto sull'ombrello automatico dell'irresponsabilità. A ciò si aggiunge poi l'introduzione di limiti quantitativi alla responsabilità: si stabilisce che l'obbligazione risarcitoria sarà limitata al 30 per cento del danno accertato e comunque non oltre due annualità di stipendio. Una soglia che vanifica ogni effetto dissuasivo e che solleva anche dubbi di legittimità costituzionale, in contrasto con il principio di proporzionalità e di effettività del risarcimento del danno erariale.

Sul piano processuale, poi, il disegno di legge prevede una prescrizione di cinque anni che decorre dal fatto e non dalla scoperta, anche nei casi di occultamento doloso e anche di fronte a condotte omissive. Questo significa offrire una via d'uscita comoda proprio a chi sa come coprire i propri errori o illeciti.

Il quadro si complica poi con il meccanismo del silenzio-assenso sui pareri preventivi. In questo modo, tutte le pubbliche amministrazioni

potranno tempestare di richieste la Corte e, se entro trenta giorni non arriva risposta, il parere s'intende favorevole.

Signor Presidente, concludo sottolineando che siamo di fronte a una controriforma che non ha nulla a che vedere con l'efficienza, ma a questo punto sembra invece indirizzata esclusivamente all'indebolimento dei controlli.

Questo è un provvedimento che tradisce la Costituzione e mina la fiducia dei cittadini verso lo Stato, lasciando praterie aperte all'arbitrarietà e alla cattiva gestione della pubblica amministrazione. Se davvero si volesse aiutare chi firma, cioè chi si assume responsabilità amministrative, si dovrebbe intervenire sulla chiarezza delle norme, sulla semplificazione dei procedimenti e sul rafforzamento delle strutture e non barattare il controllo con l'impunità. Servono norme chiare, investimenti nella formazione e nell'organizzazione, implementazione degli organi pubblici e processi trasparenti. Queste, signor Presidente, sono le coordinate per risolvere gli annosi problemi della macchina burocratica. La maggioranza invece cosa fa? Ancora una volta, sceglie la strada dell'indebolimento dei presidi di legalità e di garanzia.

Per questi motivi, non possiamo far altro che opporci con determinazione a questo disegno di legge, perché la Corte dei conti è una garanzia per i cittadini e una democrazia senza controlli non è più tale, ma solo un regno per chi vuole governare senza responsabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, non basta dire che si è per la legalità, non basta richiamarsi ai magistrati uccisi dalle mafie, come fa la Presidente del Consiglio in occasione degli anniversari. Non basta se, nella quotidiana scelta di Governo, questa destra al potere scardina ogni principio di legalità, l'indipendenza della magistratura, i pesi e i contrappesi fondamentali in una democrazia.

Oggi imponete di votare in tutta fretta questo provvedimento, questa riforma, perché il 31 dicembre, fra tre giorni, scade lo scudo erariale e questa legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ma insomma, almeno un po' di decoro. Questa non è una riforma per far funzionare meglio la magistratura contabile, è una nuova riforma contro la magistratura e la sua autonomia. Ad essere colpito, poi, è un organo costituzionale che vigila sulla tutela dei conti pubblici. Per questo è più di un sospetto che vogliate esercitare una qualche forma di vendetta e di sottomissione nei confronti di questa magistratura che, compiendo il suo dovere, ha segnalato anche pesanti irregolarità, nella gestione del ponte sullo Stretto di Messina, o sul centro per i migranti in Albania, emblema dei tanti flop di questo Governo, o su questioni legate alla progettazione e ai bandi del PNRR e all'utilità dei controlli concomitanti, che avete eliminato.

Signor Presidente, lo dico tramite lei: “Corte dei conti” vuol dire vigilare sui conti pubblici, non vuol dire regolare i conti contro la magistratura (*Applausi*). Chi compie il proprio dovere, chi vigila sul rispetto delle regole, per voi evidentemente è una sorta di impaccio. Vi danno fastidio i contropoteri: la magistratura, quella contabile, la Corte penale internazionale, il

giornalismo di inchiesta e, tutto sommato, vi dà fastidio anche questa Unione europea, che pure in mezzo a grandi difficoltà, prova a tenere la schiena dritta, per difendere i principi di democrazia e libertà che molti - vedi Putin, ma anche Trump - vorrebbero calpestare definitivamente. Per questo avete pasticcato questa riforma, che vira decisamente verso l'assoggettamento degli apparati dello Stato al potere esecutivo.

Il parere preventivo della Corte è una vera ferita, un salvacondotto per escludere la colpa grave. La promiscuità delle sezioni della Corte stessa rappresenta un serio indebolimento. La sottoposizione del magistrato territoriale nei confronti di quello generale costituisce una grave violazione dell'autonomia. E il silenzio-assenso, che introducete, per come lo avete concepito, non è compatibile con le caratteristiche del parere preventivo di legittimità e prevede tempi irrisori - trenta giorni - per tutelare i comportamenti di amministratori e profili di reato a danno dei cittadini.

Infine, anche la limitazione al solo 30 per cento del risarcimento in caso di danno erariale può essere definita con un aggettivo: vergognosa. L'altro 70 per cento che condonate - non lo mettete per iscritto, ma si sa - lo paga lo Stato, quindi i cittadini. No, non intervenite sulla cosiddetta paura della firma, perché ci sarebbero altre strade, ve lo abbiamo detto più volte: semmai occorre distinguere le responsabilità dirette degli amministratori, quando non ci sono, da altre responsabilità in capo a dirigenti e funzionari.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Anche noi siamo per la rapidità delle decisioni, ma non a scapito della legalità. Se c'è rapidità senza controlli e legalità, si rischiano corruzione e malaffare; se c'è controllo senza velocità di esecuzione, si rischia di fare danni al Paese. Voi avete scelto di scrivere l'ennesima brutta pagina contro controlli e contropoteri. Attenzione, però: troppa arroganza non porta lontano e abbiamo molto più di una speranza che anche i cittadini italiani ve lo sapranno dire, in occasione del referendum contro la magistratura, con il quale vorreste sottomettere al Governo chi esercita la giustizia, che lo fa compiendo anche errori, ma lo fa in nome del popolo italiano e non perché sottomesso al potere di una destra come la vostra, rancorosa e vendicativa, come anche in questa circostanza dimostrate di voler essere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, Ministri e Sottosegretari, non siamo di fronte a un intervento neutro, tecnico e isolato.

Al contrario, siamo davanti a un ulteriore tassello di un disegno politico più ampio e ormai chiaramente riconoscibile, che attraversa l'azione di questo Governo sul terreno della giustizia e degli equilibri costituzionali. È un disegno chiaro, che lega questa proposta alla separazione delle carriere, all'abolizione del reato di abuso d'ufficio; è un disegno pericoloso che non può essere ignorato e che impone a questa Assemblea una riflessione profonda, non ideologica ma istituzionale e democratica. Il disegno chiaro è l'indebolimento sistematico degli organismi di controllo, degli organismi posti a tutela delle istituzioni, dei cittadini e dei conti pubblici, degli organismi che

in una democrazia matura non rappresentano un ostacolo al potere, ma una garanzia contro il suo abuso. La Corte dei conti è uno di questi pilastri, è un organo di rilievo costituzionale chiamato a esercitare funzioni di controllo, di giurisdizione e di garanzia nell'interesse generale; è presidio di legalità, di controllo della correttezza e trasparenza amministrativa e di responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Eppure, anche in questo caso la maggioranza sceglie di intervenire non per rafforzare queste funzioni, non per renderle più efficienti e moderne, ma per comprimerle, limitarle, ridimensionarle, non ascoltando nessuno: né gli appelli dei magistrati contabili, né le argomentazioni dell'opposizione. Nella totale sordità, si intendono indebolire i controlli anche contro la corruzione e non dimentichiamo che la corruzione in questo Paese è sempre più in aumento. Il Governo motiva questo intervento con la necessità di contrastare la cosiddetta burocrazia difensiva, quella ormai famigerata paura della firma che frenerebbe l'azione amministrativa, rallentando la realizzazione di opere e investimenti. Falsità: questa proposta di legge non va in questa direzione. La riscrittura del concetto di colpa grave, la restrizione del danno risarcibile, l'effetto paralizzante attribuito al parere preventivo, l'estensione del silenzio assenso, l'applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso: tutto concorre ad un unico risultato, ovvero rendere più difficile l'accertamento degli illeciti erariali. Si riduce il perimetro del controllo, si depotenzia la responsabilità, si indebolisce l'autonomia, in una logica che guarda con sospetto ogni forma di controllo indipendente, che considera il controllo un ostacolo e non una garanzia a tutela della buona amministrazione dei funzionari e delle funzionarie che adempiono con onore e disciplina alle proprie funzioni, che tende a concentrare il potere riducendo progressivamente i contrappesi. Questo è il punto politico che non può essere eluso. Un Governo che mette mano, uno dopo l'altro, a tutti gli organismi di controllo e di garanzia dovrebbe interrogarsi su una questione essenziale: chi controlla il potere, se il potere riduce gli strumenti di controllo? La nostra Costituzione ha costruito un sistema di equilibri proprio per evitare che il potere si eserciti senza limiti. Ha previsto autonomia, indipendenza e contrappesi, ha affidato a organi terzi il compito di vigilare sulla legalità e sull'uso delle risorse pubbliche. Indebolire la Corte dei conti significa indebolire questo sistema, significa ridurre la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, significa esporre la pubblica amministrazione a rischi maggiori e non minori.

È per queste ragioni che esprimo una ferma, convinta opposizione a questo provvedimento e rivolgo a questa Assemblea un appello alla responsabilità: fermiamo questo percorso prima che venga compromesso uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto proprio oggi, nella Giornata della promulgazione della Costituzione italiana, 27 dicembre 1947, figlia della Resistenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, esordirei con una domanda: che fretta c'era? Questo disegno di legge interviene normativamente incidendo sul ruolo della Corte dei conti, che sappiamo essere il garante imparziale della corretta gestione delle risorse al servizio della collettività e a difesa dei diritti

sociali ed economici dei cittadini. Ha funzioni sia di controllo, sia giurisdizionali.

L'articolo 1, in particolare, interviene sugli articoli 1 e 3 della legge n. 20 del 14 gennaio del 1994, concernente l'azione di responsabilità e controllo della Corte dei conti e introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

Quindi, esclusione della responsabilità per colpa grave, estesa anche agli atti solo richiamati e presupposti. La buona fede dei politici presunta fino a prova contraria, qualora gli altri atti amministrativi siano approvati sulla base di pareri tecnici o amministrativi. Il limite quantitativo in sede di eventuale condanna: il famoso doppio dello stipendio e 30 per cento del dovuto.

Se si paga spontaneamente, non si ha nessun altro problema e non si avranno procedimenti disciplinari e sanzioni accessorie. Quindi, conviene comunque sempre firmare, anche a occhi chiusi. Per cui succederà che, dalla paura della firma, passeremo alla paura che i dirigenti firmino: e abbiamo diversi casi.

Poi abbiamo la prescrizione, che viene presa in considerazione non dal momento in cui la Corte ne ha notizia, ma in un momento precedente, considerando poi l'occultamento delle prove.

Ancora, vi è l'assicurazione obbligatoria e poi, invece, per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità, abbiamo nuove forme di controllo preventivo ampliate a dismisura. Le amministrazioni possono chiedere pareri alla Corte dei conti senza prevedere un'assunzione in più, senza un magistrato contabile in più. Cosa succede, quindi? Che la Corte dei conti sarà oberata da richieste, perché, attraverso il parere preventivo della Corte, ci si mette al riparo da un'eventuale azione di responsabilità.

Quindi, la Corte sarà sommersa da richieste. Senza prevedere un incremento dell'organico, ciò vuol dire che, non riuscendo a rispondere entro 30 giorni, passeremo al silenzio assenso di default, il che è gravissimo, perché questo silenzio assenso impedisce poi l'eventuale condanna per mala gestio-

Siamo dunque finiti in un cul de sac pericolosissimo, dove chi pagherà, alla fine, non saranno gli amministratori che eventualmente hanno agito in violazione, ma i cittadini che si dovranno sobbarcare il carico dell'inefficienza altrui. (*Applausi*).

Di fronte a una cosa del genere, l'organico della Corte dei conti dovrebbe essere decuplicato, se non vogliamo che questa maggioranza, al prossimo turno elettorale, citando Cetto Laqualunque, dirà: più silenzio assenso per tutti.

Io vorrei portare un caso studio dell'applicazione di questa norma. Prendiamo il caso Milano, il caso salva Milano, il caso dell'urbanistica milanese, il caso dei processi penali, civili e di fronte alla Corte, che sono aperti e pendenti. Come pensate che si procederà in una situazione del genere? Per i danni che sono stati causati per violazione di legge, perché non è stata applicata la legge ma ne è stata applicata un'altra?

Cosa succederà nel caso in cui venissero condannati gli amministratori, i funzionari, i dirigenti per colpa grave? Nei giudizi civili, per esempio, saranno condannati in solido con l'ente, perché hanno una rappresentazione organica. Quindi, in solido con l'ente, il Comune di Milano pagherà. Poi cosa

farà? Farà ricorso alla Corte dei conti, perché venga chiarito se sussiste il dolo o la colpa grave.

Se anche la Corte dei conti dovesse individuare la responsabilità degli amministratori, dei dirigenti, dei funzionari e dei politici, cosa accadrà? In base a questo obbrobrio che state facendo, il responsabile pagherà il 30 per cento di quanto dovuto ai cittadini, ai milanesi. Il restante 70 per cento se lo troveranno sul gobbo i cittadini: ma vi sembra una cosa corretta da fare? Oltre tutto, vi è stata una violazione, per cui hanno usato la SCIA al posto del permesso di costruire. Gli oneri di urbanizzazione sono stati ridotti del 60 per cento. Sono miliardi.

E poi cosa prevedete? Il doppio dello stipendio, che è una cosa irrisoria, e l'assicurazione obbligatoria. Adesso come adesso, tanti amministratori spontaneamente sottoscrivono la polizza per la colpa grave. È normale che in tanti lo facciano: l'assicurazione paga sino al tetto massimo che consente quel premio. Quindi, vi è un'assicurazione che paga al 100 per cento, ma, con questa stupidaggine del solo 30 per cento, anche l'assicurazione pagherà solo il 30 per cento. (*Applausi*).

Ma stiamo scherzando? Ma ci pensate quando fate le norme? Questa è una cosa terribile. Questa norma è un danno erariale in se ipsa e porterà danni gravissimi all'Italia. Ma gli italiani si rendono conto dell'obbrobrio che state mettendo in piedi? Ma vi sembra possibile? Io non ho parole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, durante la discussione sulla questione di pregiudizialità ho ascoltato alcune critiche sull'operato della Corte dei conti, che tuttavia non trovano alcuna risposta nell'intervento che oggi ci accingiamo a esaminare e a votare, come ormai succede sempre quando discutiamo qualcosa che ha a che vedere con la giurisdizione. Cioè, a fronte di criticità, che noi, ovviamente, saremmo molto disponibili a discutere, anche perché abbiamo delle proposte (ve le abbiamo anche avanzate, ma non sono state neanche esaminate); a fronte di criticità su cui - ripeto - si può discutere, lo schema è sempre lo stesso: si citano dei problemi che poi si esaltano e si richiama anche la vita sicuramente non semplice degli amministratori, al fianco dei quali noi siamo sempre e staremo sempre, a principiare dai fondi, che continuare a togliere loro, per realizzare le opere e per affrontare temi come la rigenerazione urbana, che hanno a che fare con la sicurezza che ci viene sventolata davanti di prima mattina. A fronte di questi problemi, voi svuotate la funzione dell'organismo giurisdizionale. Questa è la direzione che è stata e evocata: viene svuotata la funzione.

Il motivo è un altro ed è togliersi il fastidio delle interlocuzioni istituzionali e il controllo all'agire del Governo. Questo perché il controllo sull'agire dell'Esecutivo è un fastidio, come lo è l'interlocuzione istituzionale, perché l'agire del Governo è giusto in sé e perché l'idea che c'è dietro è che lo Stato sono io. Infatti è un modello alternativo; il modello è lo Stato sono io. Non vedo il collega Paroli, ma suo tramite, signora Presidente, vorrei dire che

non credo proprio che sia la direzione giusta; se questa è la direzione, è sbagliatissima. (*Applausi*). Peraltro, è una teoria che ha dei seguaci e che in questo momento va per la maggiore.

Quanto ai sindaci, che richiamate sempre, li sollecitate sui problemi reali che hanno, offrendo loro soluzioni che non sono tali; dopo quel *ballon d'essai* sull'abuso d'ufficio, stiamo ancora aspettando di discutere del vero problema ancora irrisolto che hanno i sindaci, cioè le imputazioni per colpa grave o per omissione su fatti di cui non hanno in realtà responsabilità, che era la vera questione su cui intervenire.

Quindi cosa si fa invece? È proprio a questo riguardo che c'è l'apoteosi della coerenza e quindi lo svelamento del vero motivo. Mentre stiamo iniziando la campagna sul referendum sulla riforma della magistratura che voi vi ostinate a chiamare separazione delle carriere, qui si unificano le funzioni. Si intasa il lavoro ampliando il controllo preventivo e i pareri senza dare risorse, quando si poteva discutere, per esempio, sul ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che su questo avrebbe molto da dire, e si riduce il silenzio assenso a trenta giorni.

Concludo, signora Presidente, con la *fake* delle *fake*, dopo quella dell'oro al popolo. Il popolo viene sempre evocato fintamente, perché c'è la truffa al popolo. La Corte dei conti, infatti, vigila sul denaro e le risorse che appartengono al popolo italiano; pertanto, togliere questo controllo, indebolirlo e svuotare la Corte delle proprie funzioni, altro che dare l'oro al popolo, significa togliere i soldi al popolo italiano, che ne è il detentore democraticamente. (*Applausi*). Questo è il punto che sfugge. Per questo, ovviamente, ci opponiamo a questo intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, devo dire che il provvedimento sul quale stiamo lavorando quest'oggi ha alcuni difetti strutturali e metodologici, che abbiamo già visto produrre da parte di questa maggioranza. Capita spesso che ci siano buone intenzioni ma, come dice il vecchio proverbio, si sa che di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno. L'intuizione di partenza potrebbe anche funzionare, ma si scontra con una sciatteria nel metodo, che abbiamo visto ricorrere molto spesso nella formazione legislativa di molte norme, in particolare penali, magari introdotte nell'ordinamento da questo Governo per decreto-legge e poi modificate durante l'iter di conversione. Insomma, abbiamo visto una tecnica legislativa molto, molto approssimativa.

A questa, però, si è aggiunta un'altra questione: la maggioranza e il Governo tendono a impostare riforme importanti, anche riforme costituzionali, fondamentalmente con la tecnica della blindatura. Il provvedimento viene scritto, viene presentato a una delle due Camere, a caso (perché tanto nessuna delle due Camere avrà molto da fare), che un po' dibatte ma, come è accaduto per la riforma costituzionale (il cui referendum ormai si sta avvicinando), che fu proprio annunciata come una riforma intangibile, intoccabile (quella era e quella doveva restare), anche in questo caso la tecnica è stata la

medesima: la Camera ha approvato il provvedimento così com'era e il Senato, al quale, in questo caso, era riservato il mero compito della ratifica, si è dovuto limitare a far finta di discutere.

Oggi, quindi, agiamo secondo il solito monocameralismo alternato, per cui a questa Camera viene chiesto di votare sabato 27 dicembre, ma si tratta di uno sforzo meramente fisico, quello di alzare la mano, di premere il bottone, mentre dal punto di vista del contributo intellettuale non ci viene richiesto alcunché. Peccato, perché in realtà ci troviamo davanti a una questione che io ritengo molto importante.

Noi abbiamo votato contro la questione pregiudiziale di costituzionalità perché pensiamo che il rapporto tra azione amministrativa e controllo sia un tema di grande rilevanza. Io ho sentito prima, Presidente, la collega Sironi chiedersi, in modo giustamente drammatico, che cosa succederà se gli amministratori di Milano saranno considerati colpevoli di qualcosa, ma non ho udito, da parte sua, la medesima preoccupazione su che cosa accadrà alla città di Milano, all'economia di Milano e agli amministratori di Milano, se quegli stessi amministratori saranno considerati innocenti a fronte delle accuse che vengono loro mosse (*Applausi*), cosa alquanto probabile, posto che la Corte di cassazione sta, a raffica, cancellando le decisioni della procura di Milano e del giudice delle indagini preliminari, che, in forma monopolista, si è poi occupato di validare quei provvedimenti.

Penso allora che dovremmo avere un atteggiamento meno ideologico e uscire da questa sorta di dualismo, per cui o c'è il controllo, così ficcante da paralizzare l'azione amministrativa, come dice qualcuno, o, come dice qualcun altro, ci troviamo nella situazione inversa, cioè che l'azione amministrativa equivale alla corruzione e al crimine.

In uno Stato efficiente e moderno non può funzionare così, bisogna, anzi, comprendere che l'azione e il controllo devono completarsi a vicenda. In uno Stato efficiente il controllo serve a produrre una migliore amministrazione e l'amministrazione senza controllo non è buona amministrazione, perché è inefficiente, produce sprechi e non funziona.

Per quale motivo dunque noi scegliamo di astenerci su questo provvedimento? Perché, come dicevo all'inizio, l'intuizione era buona: si trattava di dire che dobbiamo creare un organismo che controlli, ma in un'ottica di efficientamento e miglioramento dell'azione amministrativa.

L'obiettivo deve essere uno Stato più moderno, uno Stato capace di fare, uno Stato capace di fare meglio e chi controlla dovrebbe essere proprio quella voce che dice a chi amministra, accompagnandolo: guarda che così facendo farai meglio per la collettività. Buona l'intuizione, come ho detto. Come succede sempre, buono il tema, ma pessimo lo svolgimento, per una serie di questioni e debolezze di questo provvedimento che ci condurranno evidentemente a dire che non possiamo votarlo.

Non ci opporremo al disegno di legge, perché pensiamo che l'idea era buona, ma come si fa a varare una legge che dice, per esempio, alla Corte dei conti che deve fare di più e meglio senza risorse aggiuntive? Se chiediamo alla Corte dei conti di produrre pareri e accompagnare questo processo decisionale, dobbiamo necessariamente dare a quella Corte gli strumenti per farlo. Come facciamo a votare un provvedimento che sgancia la Corte dei conti da

una conoscenza dei contesti territoriali che è fondamentale? È proprio il caso di Milano a raccontarcelo. Infatti è chiaro che un contesto cosmopolita internazionale, qual è quello della capitale lombarda, capace di attrarre investimenti in una fase di sviluppo galoppante, richiede una conoscenza di quel contesto; diverso è stare in un'altra zona del Paese, dove magari la sfida è il sottosviluppo, dove la sfida è la disoccupazione, dove la sfida è un'economia che non si muove e un mercato che non c'è. È chiaro che lì la Corte dei conti deve saper fare delle cose e deve saper capire quel contesto in modo molto più ficcante e più lucido. Invece che cosa si fa? Si taglano le risorse e si taglia questa copertura territoriale.

Faccio un'ultima considerazione. Anche sullo scudo erariale, sebbene io capisca il tema della paura della firma, non si può cancellarlo con un colpo di spugna e trasformare quella che era un'eccezione legata alla pandemia in una regola. Non si può direttamente, in modo così sciatto, dire che facciamo dei rimborsi al 30 per cento, perché poi è legittima la domanda: scusate, chi ci mette il restante 70 per cento?

Forse bisognava avere un atteggiamento più complesso, un approccio al problema più strategico. Invece, come dicevo all'inizio, ci avete indicato una strada, ci avete illustrato un problema e alla fine l'avete declinato nella maniera povera e davvero inadeguata che questa maggioranza da tre anni e mezzo mostra - ahinoi - in tutti i provvedimenti legislativi che assume per questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghine, ci troviamo dinanzi all'ultimo atto legislativo del 2025. Cosa si fa a fine d'anno? Si fa il bilancio dell'attività legislativa che si è fatta e si analizzano i buoni propositi per il futuro.

Analizziamo quello che abbiamo fatto quest'anno. In verità, per la giustizia non possiamo che dire che è stato veramente un *annus horribilis*, se andiamo a analizzare i provvedimenti che abbiamo esaminato. “Esaminato” è anche un parolone, perché se penso al provvedimento sulla separazione delle carriere ad aver lavorato è soltanto il Governo, visto che il Parlamento non ha potuto dire niente; e non mi riferisco soltanto all'opposizione, ma anche alla maggioranza. Prima il senatore Scalfarotto parlava di testi blindati. Più blindati di questo! Ma noi aspettiamo il referendum e speriamo che i cittadini capiscano la gravità di quel provvedimento. Su questo, signora Presidente, anticipo la trasformazione dell'emendamento 3.33 in un ordine del giorno.

Un altro provvedimento è stato il decreto-legge cosiddetto sicurezza, a cui abbiamo lavorato un anno e mezzo, che si è poi trasformato nel famoso “decretino” della sicurezza e non commentiamo la natura dello stesso.

Vi è poi il decreto giustizia, che ha creato la figura del magistrato ordinario pagato a cottimo, ovvero a sentenza, il tutto per restare aggrappati ai parametri del PNRR, con l'evidente rischio di compromettere la giustizia e ledere gli interessi del cittadino, specialmente se consideriamo la possibilità

da parte dei giudici di pace di sostituirsi ai togati nella redazione della sentenza. Dato che sappiamo benissimo che si parla di sottorganico dei giudici (mi riferisco a quelli di prossimità), stiamo quindi assolutamente ledendo gli interessi dei cittadini. (*Applausi*).

Potrei continuare, ma ho soltanto cinque minuti, quindi andiamo ad esaminare il provvedimento *de quo*. La maggioranza è abituata alle leggi-bavaglio, ma questa volta si è autoimbavagliata, se si può dire una cosa del genere, perché non vuole far emergere la verità di questo provvedimento. In primo luogo, è inutile nascondercelo, si tratta di una vendetta politica nei confronti della Corte dei conti, che è l'organo che ha osato interrompere l'iter amministrativo propedeutico alla realizzazione di opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto e segnalare e certificare i ritardi di questo Governo nell'attuazione dei progetti del PNRR.

Qual era poi il secondo obiettivo di questo disegno di legge? Ottenerne un tana libera tutti: con questo provvedimento, la motivazione della paura della firma non potrà essere utilizzata e sarà sostituita con l'impunità della firma. (*Applausi*). Se il vostro interesse era veramente quello di velocizzare le procedure e combattere la paura della firma, bastava intervenire sul problema della carenza di organico, che avrebbe risolto tutto; invece no: come al solito, troviamo la strada più favorevole e veloce e la imbocchiamo.

Entriamo nei dettagli del disegno di legge, che sono tantissimi e a cui prima ha accennato anche la mia collega Sironi. Parliamo dello scudo d'impunità e della nuova colpa grave: in verità, eravate già intervenuti su quest'ultimo concetto, inserito nel 2023 nel codice dei contratti pubblici, ma avete fatto una nuova forma di colpa grave, che praticamente non è altro che un'impunità di massa; avete inoltre introdotto il doppio tetto al risarcimento, con cui vado a concludere, signor Presidente: il 30 per cento del danno erariale, come ha detto anche prima la mia collega, verrà cioè corrisposto da colui il quale gestisce le risorse pubbliche e per non più del doppio di quanto riceve come emolumenti in un anno. Richiamo gli importi giusto così, signor Presidente, soltanto perché è interessante capire: da quelli del 2024 sono stati recuperati ben 240 milioni di euro grazie al lavoro della Corte dei conti; con questa legge, più di 160 milioni di questi 240 sarebbero stati di buttati alle ortiche, gettati a mare, in danno ai cittadini.

Signor Presidente, in conclusione, è chiaro che anche questo disegno di legge rappresenta la volontà di affrontare di petto la magistratura e la sua autonomia e indipendenza: state però sottovalutando, colleghi, come dicevo poc'anzi, il popolo sovrano, l'unico che, boccando la riforma costituzionale, potrà ridare ossigeno alla democrazia di questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo a tutti voi che i tempi della discussione di questo atto sono contingentati.

È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'occasione di questa discussione generale mi è gradita per rappresentare alcuni punti di vista del nostro partito, che orgogliosamente sta sui territori ed è rappresentato da un fior fiore di amministratori che altri nella storia della Repubblica si sarebbero

sognati di avere, l'ultimo dei quali evidentemente ha riscosso un credito sul proprio territorio coltivato nel corso degli anni: faccio riferimento ovviamente al buon Luca Zaia, ma ce ne sono tantissimi altri.

Ebbene, perché parlo dei buoni amministratori? Perché il clima che respiriamo nel dibattito anche esterno e pubblico avente ad oggetto il tema della riforma della Corte dei conti sta degenerando in una serie di assurdità che le opposizioni riversano in quest'Aula e anche fuori in maniera del tutto fuori luogo.

Anzitutto, forse perché queste parole vengono da uno dei partiti che hanno una rappresentanza di amministratori come la Lega, di cui ci si dovrebbe vantare.

Invece non abbiamo sentito spendere una parola, da parte del Partito Democratico, nei confronti di quegli amministratori che quotidianamente vivono il rischio di gestire la cosa pubblica, né nei confronti di quei tanti funzionari che spesso si vantano di avere inseriti nelle strutture pubbliche. Non è stata detta una parola! Non posso, ovviamente, biasimare gli amici del Movimento 5 Stelle che, devo dire, rappresentano invece il prototipo dei “non amministratori”, cioè di coloro che, quando si trovano a gestire qualcosa di pubblico, portano ad una spesa veramente fuori misura. Lo abbiamo visto accadere, dai banchi a rotelle al reddito di cittadinanza, lo abbiamo visto con il superbonus e con le mascherine. Sono due modelli che evidentemente devono trovare una ragione di alleanza in sede di opposizione, che forse è ancora dura da raggiungere.

Torniamo invece alla qualità dell'amministrare. Torniamo dalla parte di coloro che, nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni, hanno messo a disposizione della propria comunità non tutta la loro vita, ma una parte della professionalità acquisita nella vita privata, spesso rischiando in proprio e spesso subendo gli effetti di quel sovradosaggio normativo che caratterizza il nostro Paese. Mi riferisco a quel profluvio di norme che, devo dire coraggiosamente, anni fa il ministro Calderoli volle simbolicamente bruciare, appiccando un incendio a quella massa di norme, addirittura derivanti da una storia che ha visto avvicendarsi regni, Repubbliche e nuovi sovrani, che hanno arricchito il Paese di compendi normativi, che forse solo l'intelligenza artificiale ci darà modo di andare ad assorbire.

Arrivo quindi alle norme, che stiamo cercando di superare, perché il clima inquisitorio, il clima da burocrazia difensiva che si è concretizzato in Italia, è il frutto di quelle sparate e, purtroppo, di quella mancata collaborazione tra pubblici dipendenti, che prima ricordava il Capogruppo di Fratelli d'Italia. Non c'è una minima collaborazione: la volontà di collaborare è pari a zero. Vi citerò le parole che pochi giorni fa sono state pronunciate da un pubblico funzionario, evidentemente un po' qualificato. Questa persona ha detto che i pubblici amministratori non possono fare quello che vogliono, senza dare conto a nessuno e senza avere un minimo di responsabilità. Questo lo ha detto un magistrato. Mi sarei aspettato parole di collaborazione, parole di comprensione, perché nessuno vuole salvare chi compie delitti, nessuno vuole salvare chi ruba; anzi, a costoro va data una “pedata nel sedere”, per mandarli fuori dalla pubblica amministrazione.

Noi vogliamo però aiutare chi tutti i giorni sta subendo gli effetti di questi atteggiamenti inquisitori (*Applausi*). Ne ho parlato nel corso della discussione sulla separazione delle carriere, per conto della Lega, e ho detto che, grazie al referendum che si celebrerà fra poco, supereremo il retaggio storico di un processo inquisitorio, nel quale chi entrava nell'aula di tribunale si trovava davanti il “plotone di esecuzione” del giudice e del pubblico ministero, che fino al 1989 sedevano sullo stesso bancone. Ebbene, nella Corte dei conti ancora oggi c’è chi, dall'esterno, vuole alimentare, contro tanti magistrati della Corte che svolgono il proprio lavoro in maniera esemplare, un clima di disturbo, di conflitto e di sospetto. Sospettare genericamente di un’intera categoria di pubblici amministratori è assolutamente deleterio, perché allontana coloro che invece si vorrebbero mettere al servizio del proprio Paese, magari candidandosi nella semplice elezione in un piccolo Comune di campagna, e non lo fanno perché temono ripercussioni sulla propria vita personale. Naturalmente, chi viene spinto dalla criminalità a svolgere funzioni che alimentano delitti è una persona che non ha nulla da perdere e mai gli leverete quel 30 per cento, che prevediamo di istituire come tetto in queste norme. Stiamo invece pensando, purtroppo, a chi viene afflitto da sanzioni totalmente fuori misura.

Mi dispiace che parlino magistrati che godono delle normative di tutto rispetto per vedere tutelate le funzioni che vengono esercitate in quell'ambito della pubblica amministrazione. Sono norme, ovviamente, che limitano molto la responsabilità e qui si parla appunto di una responsabilità civile dei magistrati proprio per quello. Potrei citare la responsabilità medica, che ha una sua apposita normativa, e potrei addirittura andare nell'ambito privato, dove si è incentivato in maniera molto vistosa, dopo l'introduzione della normativa 231, quella attività di *compliance* aziendale che serve proprio ad evitare la commissione di fatti che possono determinare responsabilità sull'amministrazione di un'azienda e possono addirittura, come quello che noi prevediamo con queste norme, giustificare comportamenti che si siano attenuti a delle indicazioni ufficiali provenienti da organi dello Stato o da sentenze o da normative anche regolamentari. Ebbene, nel fare questo noi valorizziamo il significato e lo scopo delle funzioni della Corte dei conti, perché andiamo a elevare il ruolo delle sue indicazioni. Noi rafforzeremo evidentemente il numero dei magistrati e dei funzionari, se questo sarà necessario per far fronte alle paventate sentenze che dovranno essere rilasciate dall'organo, ma siamo sicuri che questo lavoro che la Corte dei conti farà anche attraverso il controllo preventivo servirà proprio a evitare danni e che vengano conseguiti degli aggravi ulteriori sui conti pubblici e non a escludere la responsabilità di alcuno. Stiamo cercando solo di ridare dignità al potere di firma di tanti onesti funzionari e amministratori e non ce ne vergogniamo, quando questo lo dice un partito che per decenni ha allevato bravi amministratori, assessori, sindaci e funzionari a tutti i livelli e con orgoglio li rappresenterà ancora per molti anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giorgis. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghes, rappresentanti del Governo, rendere più difficile e in alcuni casi impossibile perseguire gli illeciti erariali, compresi quelli già commessi, quali benefici porterà alla nostra pubblica amministrazione e ai cittadini? Come è emerso, infatti, fin dalle prime audizioni, l'ampliamento illimitato del controllo preventivo a chiamata, la nuova disciplina del silenzio assenso e della connessa totale irresponsabilità degli amministratori pubblici, la sostanziale eliminazione del controllo concomitante, la limitazione della responsabilità per colpa grave, l'introduzione di un doppio tetto al risarcimento, insieme alle innovazioni sul piano organizzativo, che prevedono tra l'altro la rigida gerarchizzazione degli uffici di procura, l'accorpamento delle sezioni centrali regionali e l'unificazione in capo agli stessi magistrati delle funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali, rischierà di porre la magistratura contabile nella sostanziale impossibilità di svolgere il compito che la Costituzione le assegna di tutela della legalità della finanza pubblica e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, comprese quelle del PNRR. Con la limitazione ex lege del risarcimento del danno al 30 per cento e in ogni caso entro il tetto delle due annualità di stipendio lordo di chi lo ha prodotto, senza nessuna possibilità di considerare le caratteristiche specifiche del caso concreto e modulare la relativa sanzione, si rischia di produrre gravi ingiustizie, di demotivare gli amministratori più scrupolosi e diligenti e più in generale di deresponsabilizzare l'intera pubblica amministrazione, compromettendone il buon andamento: altro che aumentarne l'efficienza. Effetti ancora più deresponsabilizzanti e distorsivi rischia di produrre l'estensione illimitata del controllo preventivo della funzione consultiva e la connessa previsione di un silenzio assenso al decorrere del trentesimo giorno, che solleva da qualsiasi responsabilità l'amministratore richiedente il parere sia per l'oggetto, appunto, della richiesta di parere o di controllo preventivo, sia per gli atti conseguenti.

Con la riforma, se non arriveranno successive modifiche, tutti gli 8.000 enti territoriali potranno infatti presentare tutte le richieste che vorranno e siccome non è previsto alcun potenziamento degli organici della magistratura contabile, è facile prevedere che molti degli atti oggetto delle richieste riceveranno una patente di legittimità, ma non perché siano stati assunti correttamente, ma semplicemente perché la magistratura contabile non è stata messa nella condizione di poterli esaminare né preventivamente per la ristrettezza dei tempi e la carenza del personale, né successivamente, perché il silenzio-assenso costituirà uno scudo insuperabile per qualsiasi responsabilità di spreco di denaro pubblico.

Naturalmente, si può anche dare il caso che l'amministratore pubblico non interloquisca con la Corte dei conti e che adotti l'atto illegittimo, assumendosi la responsabilità della propria scelta o scegliendo magari di non correre il rischio di un procedimento avverso in sede di controllo preventivo, ma in questo caso sa che, qualora venisse indagato e condannato per danno erariale, sarebbe comunque chiamato a risarcire non più del 30 per cento del danno prodotto o del doppio della propria retribuzione linda conseguita nell'anno.

Difficile, dunque, sostenere, onorevoli colleghi - come peraltro avete fatto con evidente imbarazzo nei pochissimi interventi che avete svolto,

perché anche su questo disegno di legge avete scelto la strategia argomentativa del silenzio - che si tratti di una riforma che responsabilizzerà e migliorerà l'azione della pubblica amministrazione. Avverrà esattamente il contrario, ma soprattutto si rischierà uno spreco di denaro pubblico che si tradurrà in un danno per i cittadini e per i loro fondamentali diritti di libertà e sociali, perché se le risorse che sono strutturalmente scarse vengono spurate e destinate ad opere realizzate con modalità illegittime, è evidente che poi mancheranno per mantenere beni e servizi essenziali.

Questo per garantire beni e servizi essenziali: dalle cure, ai trasporti, alla sicurezza, al sostegno alle imprese e a tutto ciò che richiede, appunto, investimenti pubblici. Oppure mancheranno per diminuire la pressione fiscale.

Questo rischio di sprecare le risorse pubbliche dei cittadini e di compromettere così la possibilità di investimenti utili alla crescita e allo sviluppo è particolarmente significativo e consistente, perché la riforma riguarda anche la gestione dei fondi europei. L'Unione europea, come è noto, eroga i fondi del PNRR su presupposto e a condizione che lo Stato ne faccia un corretto utilizzo, secondo modalità e tempi determinati e stringenti.

Nel caso di frodi o irregolarità, o nel caso di mancato raggiungimento dei target intermedi e finali, l'intero importo trasferito viene de-certificato e va compensato sui trasferimenti successivi.

Per cui, un mero allentamento della responsabilità interna degli amministratori pubblici, senza alcun investimento sulle condizioni del loro lavoro, sulla loro preparazione o sulla semplificazione delle procedure amministrative, come pure vi abbiamo proposto di fare, non farà altro che scaricare sui cittadini il costo dell'eventuale venire meno delle risorse europee.

Quali benefici porterà, dunque, alla nostra amministrazione e ai cittadini rendere più difficile perseguire gli illeciti erariali, compresi quelli già commessi e magari già accertati, seppur non ancora in via definitiva? Nessun beneficio, ma solo il rischio di deresponsabilizzare e demotivare una pubblica amministrazione già oggi troppo poco valorizzata e di impoverire le casse dello Stato.

Allora vi diciamo: smettetela. Smettetela di cercare nelle magistrature dei capri espiatori ai vostri fallimenti e alla vostra incapacità di percorrere la strada dello sviluppo e del contrasto alla povertà. Le condizioni di vita dei cittadini non miglioreranno. Il lavoro non sarà più sicuro e meglio retribuito. Le liste di attesa per accedere alle cure e all'assistenza non si ridurranno e anche gli amministratori pubblici non riceveranno quei riconoscimenti e quella valorizzazione, anche economica, che meriterebbero, se verrà meno la possibilità di perseguire gli illeciti erariali. (*Applausi*).

Come per la riforma contro la magistratura ordinaria, non avete voluto ascoltare nessuna delle considerazioni e delle preoccupazioni che ci hanno illustrato gli esperti e la stessa magistratura durante le audizioni, che noi abbiamo tradotto in proposte emendative equilibrate e ragionevoli. Questo perché, anche in questo caso, l'obiettivo che perseguitate non è quello di migliorare la qualità del servizio reso dalla magistratura contabile né quello di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, ma è semplicemente quello di rimuovere un limite e un presidio di legalità, che ha avuto l'ardire di mettere

sotto la luce del suo controllo alcune vostre scelte più caratterizzanti. Penso, ad esempio, al ponte sullo Stretto o ai centri di trattenimento in Albania.

Signor Presidente, i cittadini sanno che verificare il corretto utilizzo delle risorse non è, come l'ha definita la presidente Meloni all'indomani della bocciatura da parte della Corte dei conti e della delibera CIPE sul ponte, una intollerabile invadenza. E sanno che questa riforma non è, come ha detto sempre il presidente Meloni, la risposta più adeguata a tale intollerabile invadenza della magistratura contabile, ma un atto di arroganza politica, che arrecherà loro solo danno.

Signor Presidente, credo che i cittadini, se potessero pronunciarsi, come faranno sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria, direbbero, anche in questo caso, come fra poco diremo noi: no, grazie, preferiamo vivere in una democrazia nella quale chi vince le elezioni non può tutto e non può smantellare quelle articolazioni dello Stato che hanno il compito di garantire l'effettività dei limiti costituzionali, a partire da quelli posti a tutela di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ovviamente, in questi pochi minuti mi limiterò a sintetizzare quelli che, secondo me, sono i punti salienti del presente disegno di legge.

Questa riforma, come quella relativa alla separazione delle carriere dei magistrati ordinari, non è una riforma contro qualcosa o contro qualcuno, ma è una riforma che servirà a rendere più puntuale il ruolo della Corte, ne modificherà *in melius* la missione per creare quel particolare e qualificato organo di controllo, ma anche di consultazione per gli enti territoriali, utile e necessario a prevenire la *mala gestio* della cosa pubblica e a evitare contenziosi costosi, lungaggini dei procedimenti amministrativi e finalmente elidere quella pratica ormai diffusa della cosiddetta paura della firma, che blocca le opere pubbliche di uno Stato che invece deve correre.

Non ha alcun senso, infatti, introdurre processi di digitalizzazione degli uffici, la Zona economica speciale (ZES) unica, le semplificazioni sia amministrative che economiche, se il dinosauro burocratico continua a farla da padrone. La Corte è un presidio che deve attuare anche un controllo preventivo, se richiesto, su questioni contabili e finanziarie poste dalle amministrazioni dello Stato. Infatti, come è stato recentemente rimarcato, la missione fondante di estrema delicatezza di questo organo di controllo non consiste tanto nella ricerca e nella condanna dei funzionari infedeli, quanto nell'aiutare la pubblica amministrazione a funzionare meglio. Questo perché il buon andamento previsto e predicato dall'articolo 97 della Costituzione è certamente affidato al fare dei funzionari, dei dirigenti e degli amministratori pubblici, ma sotto la costante e accorta vigilanza, in ultima istanza, di un organo autonomo, terzo e indipendente, cioè scevro da qualsiasi condizionamento.

Menzionavo, appunto, il controllo che, se preventivo, è migliore. Su questo argomento vorrei soffermarmi per esporre un caso specifico e rimarcare la validità della norma che ci apprestiamo a votare. Un piccolo Comune

- è successo qualche tempo fa - affronta un contenzioso contabile con una società che opera nel settore energetico; dopo il primo grado si va in appello e si pone, per il Comune ente accertatore, la possibilità di addivenire a una transazione fiscale che possa far entrare nelle casse comunali diversi denari. Il Comune, prudentemente, chiede un parere alla Corte dei conti, la quale lo nega, legittimamente potendolo fare, in quanto non era obbligata a rilasciarlo; il Comune acquisisce un parere legale sulla questione e firma la transazione per diversi milioni di euro in entrata. Fatto sta che oggi il funzionario e gli amministratori sono tutti sotto processo contabile. In quel caso, se la Corte avesse espresso quel parere, probabilmente oggi non ci sarebbe un contenzioso.

Quello che noi vorremmo è una Corte dei conti davvero vicina agli amministratori (*Applausi*); una Corte che non operi una cogestione amministrativa, perché non è certamente il ruolo della Corte dei conti fare da badante agli amministratori pubblici, perché le responsabilità sono dei pubblici amministratori, ma che tuttavia eserciti il controllo preventivo e dia il parere preventivo: la Corte dei conti deve ritornare al ruolo che aveva nel 1860, quello di accompagnare le pubbliche amministrazioni. (*Applausi*).

Gli ultimi dati ci dicono che sul 100 per cento delle condanne, solo il 7 per cento viene risarcito e ciò significa che c'è qualcosa che non va, che il procedimento va snellito e migliorato.

Certo, come tutte le leggi, anche questa avrà la necessità di una valutazione sul campo e a quel punto potremo verificare se è necessario emendarla, modificarla; intanto però una revisione del processo contabile è ineludibile, perché ne va del funzionamento della pubblica amministrazione.

I molteplici lati positivi della riforma sono legati principalmente all'obiettivo di semplificare i controlli e alleggerire, come anticipato, la paura della firma da parte degli amministratori e dei funzionari, consentendo decisioni più rapide, con un potenziale miglioramento della gestione amministrativa e un focus maggiore su efficienza e risultati. Non ci deve essere alcun timore, invece, sul fatto che la riforma possa indebolire i poteri di controllo e snaturare il ruolo costituzionale della Corte. Lo voglio dire anche a chi mi ha preceduto: così come è accaduto per la separazione delle carriere, anche sulla riforma della Corte dei conti noi non tocchiamo l'articolo 103 della Costituzione, così come per la magistratura ordinaria non tocchiamo l'articolo 104, che presidia la sua indipendenza e autonomia dal ruolo politico. (*Applausi*).

Alla Corte viene riconosciuto e rafforzato il ruolo cruciale nel controllo sull'uso dei fondi pubblici, a dimostrazione che l'organo resta un presidio fondamentale a tutela della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Non si ravvedono, a mio modesto avviso, problemi organizzativi conseguenti all'approvazione del presente disegno di legge. La nuova organizzazione non stravolge la presenza territoriale; la riforma mira a rendere più efficiente, digitale e qualificata la rete di controlli della Corte dei conti, ratificando, di fatto, l'effettività della giustizia contabile e la tutela dei cittadini. Oggi la Corte, come ben noto, è strutturata in uffici centrali e territoriali.

Per comprendere appieno le finalità proprie della norma e le intenzioni del Governo, che ha un'apposita delega, non si può non evidenziare il

contenuto della norma che, tra gli altri obiettivi, si prefigge di organizzare la Corte a livello territoriale secondo i seguenti criteri (è giusto quindi entrare nei tecnicismi della norma, perché la delega è molto specifica): ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente; i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in proporzione agli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo; il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro.

Anche in questo caso, la norma non modifica la funzione della Corte e le sue prerogative, che, come ho già detto prima, sono presidiate dall'articolo 103 della Costituzione, che non è in alcun modo oggetto di modifica. La ratio della riforma in esame, invece, non soddisfa solo l'esigenza di migliorare il sistema delle funzioni, ma si fonda anche sul principio del superamento della paura della firma del funzionario pubblico, che affligge il funzionamento stesso della pubblica amministrazione italiana, come indicato nella relazione che accompagna la presente riforma.

La nuova formulazione proposta esclude la responsabilità per colpa grave, come è stato detto, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione dei procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria, come nel caso cui ho accennato prima. In questi casi la responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.

Peraltro, in analogia con la riforma della separazione delle carriere dei magistrati ordinari, la norma prevede che ogni magistrato svolga, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.

Avviandomi alla conclusione, mi preme evidenziare come la Corte dei conti dovrebbe davvero tornare a svolgere un ruolo di supporto, di guida, di orientamento per l'intera pubblica amministrazione, centrale, regionale e locale, funzioni per le quali è nata oltre centosessant'anni fa. Non si tratta certo di cogestire, bensì di accompagnare le pubbliche amministrazioni, a livello centrale ma soprattutto a livello territoriale, locale: i piccoli Comuni hanno bisogno del parere qualificato della Corte.

Esplicitare un principio interpretativo e fornire un riferimento giurisprudenziale non significa certo abdicare al ruolo di organo terzo e indipendente, ma adempiere alla missione costituzionalmente assegnata, valorizzando la funzione ausiliaria sancita dall'articolo 100 della Costituzione, fermo restando, in ultima analisi, che l'autorevolezza di tale funzione sarebbe comunque assicurata anche dalla coeva intestazione tanto del potere sindacatorio, quanto della giurisdizione risarcitoria.

Oggi più che mai occorrerebbe esercitare questo ruolo con intelligenza e capacità di ascolto, perché anche da qui si misura la qualità della democrazia

della nostra Repubblica. Il progetto di riforma della Corte dei conti è proposto dal ministro Tommaso Foti. (*Richiami del Presidente*).

Mi accingo a concludere, Presidente. Voglio ringraziare il ministro Foti e i relatori, che hanno sapientemente portato avanti questo provvedimento. (*Commenti*).

Credo che sia nella mia facoltà ringraziare chi voglio, collega. (*Applausi*).

Occorre costruire un dialogo costruttivo e proficuo tra la pubblica amministrazione e la Corte stessa, che non devono essere percepiti come soggetti contrapposti, ma come parti complementari, che possono e devono cooperare per il bene dell'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sallemi.

SALLEMI, *relatore*. Signora Presidente, sarò breve nella mia replica. Vorrei ringraziare innanzitutto tutti i colleghi intervenuti, ma soprattutto i colleghi delle Commissioni 1^a e 2^a riunite, nonché il presidente Balboni per l'eccellente lavoro svolto.

Ho ascoltato gli interventi di tutti i colleghi e li rispetto, soprattutto quelli delle opposizioni, però mi chiedo, signora Presidente, se siano realmente ancorati alla realtà territoriale, perché delle due l'una: o non hanno amministratori, o fingono di non di non ascoltare l'urlo delle difficoltà che i tanti sindaci vivono costantemente (*Applausi*), anche - credetemi - quelli del Partito Democratico. Voi lo sapete benissimo e questo è un passaggio, secondo me, importante.

Signora Presidente, questa riforma rappresenta un passaggio necessario per rafforzare lo Stato e rendere più efficace l'azione della pubblica amministrazione. Per troppo tempo - non lo si può più nascondere - amministratori onesti e dirigenti pubblici hanno operato in un clima di incertezza e timore, che ha rallentato decisioni, investimenti e realizzazione delle opere. Questa riforma interviene proprio su questo punto, chiarendo i confini della responsabilità amministrativa e restituendo serenità a chi è chiamato a decidere nell'interesse pubblico. Occorre però sostenere con convinzione un sistema di controlli forte, ma giusto, un sistema che non indebolisce la legalità, ma distingue nettamente chi sbaglia in buona fede e chi arreca danno allo Stato con dolo e grave negligenza.

Alla Corte dei conti resta chiaramente un presidio fondamentale di garanzia e trasparenza. Al tempo stesso, viene messa nelle condizioni di operare in modo più moderno ed efficace, senza sovrapposizioni e rigidità che non giovano al Paese. Con questo provvedimento, Presidente, si può dare un segnale chiaro: lo Stato non è un ostacolo, ma un alleato di chi lavora nel bene comune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, onorevoli senatori, mi vedo in qualche modo costretto ad intervenire per rimediare a talune

amnesie della discussione che si è tenuta e che derivano essenzialmente dall'esistenza della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024, che nel ritenere legittimo lo scudo erariale ha in qualche modo sancito la necessità di una riforma della responsabilità amministrativa. Cito le parole della Corte costituzionale: la fatica dell'amministrare, la necessità di dare risultato e fiducia agli amministratori, la burocrazia difensiva che, una volta cancellata la norma Covid, si sarebbe sicuramente riespansa. Non sono indicazioni politiche, ma indicazioni che derivano direttamente dalla Consulta.

Se questo è vero, il breviario che è stato disegnato dalla Consulta è il seguente e se c'è una cosa che mi ha stupito è la questione di pregiudizialità costituzionale. Questa è una norma che ricalca decisamente quello che ha detto la Corte costituzionale: non si può limitare la responsabilità solo al dolo e questo provvedimento non la limita al dolo. È necessario tipizzare la colpa grave e questo provvedimento tipizza la colpa grave. È necessario apporre un limite massimo del danno all'amministrazione pubblica e questo provvedimento lo fa. L'obbligo del potere riduttivo del giudice c'è, così come il rafforzamento delle funzioni di controllo, l'incentivazione delle polizze assicurative, l'esclusione in casi eccezionali della responsabilità. Soprattutto vi è la previsione finale, quella di evitare la moltiplicazione delle responsabilità per lo stesso fatto. Questo è un Paese in cui si risponde per lo stesso fatto in sede penale, amministrativa, civile, contabile e disciplinare. (*Applausi*). È un'assurdità che si possa e si debba rispondere per lo stesso fatto in più quadranti, senza una regolazione di questi fenomeni. Questo disegno di legge prova a dare finalmente logica sistematica all'intervento della Corte dei conti.

Voglio dirlo subito: mettere ordine, chiarezza e logica nel sistema giudiziario non vuol dire mettere ordine nella magistratura. La confusione fra le modifiche giudiziarie e le modifiche sulla magistratura e all'angolo ed è chiarissima nelle discussioni dell'opposizione.

Razionalizzare il sistema con consapevolezza è stato fatto per un solo scopo, più volte segnalato dagli interventi: l'interesse del cittadino. Noi muoviamo le nostre riforme su un unico quadrante, l'interesse del cittadino e una giustizia più giusta, che non faccia temere di subire delle conseguenze a chi non ha commesso nulla e che non sia incerta ed affidata alla soggettività e al protagonismo di determinati interpreti, ma che abbia nella ragionevolezza e nella coerenza con il sistema il suo punto di riferimento.

Fatemi dire un'ultima considerazione: finalmente siamo di fronte a chi ha la competenza per scrivere delle regole; questi sono un Governo e un Parlamento che le regole le sanno scrivere; noi rivendichiamo la capacità tecnica di scrivere norme con un principio illuministico e liberale che ci mette nelle condizioni di proporre al Paese soluzioni ragionevoli.

Ecco le ragioni per cui è necessario che questo provvedimento, insieme ad altri che ci saranno - e la separazione non è esclusa - veda la luce. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALLEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «autorità competenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.6.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «*il numero 4).*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.21.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.26, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, identico all'emendamento 1.28, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 1.29, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «seguenti: "al».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.32.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Musolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Musolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole *«con le seguenti»*.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.39.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.51, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.53, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, e 1.54, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.55, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.57, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.60, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.61, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.62, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, 1.63, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori e 1.64, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché i presentatori insistono per la votazione degli ordini del giorno, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1.

SIRONI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo innanzitutto al senatore De Cristofaro se posso aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame. In realtà, ciò che è accaduto è che è stato ampliato a dismisura il numero delle amministrazioni che possono richiedere pareri alla Corte dei conti, senza prevedere l'assunzione di un solo magistrato contabile in più. Questo significa che la Corte dei conti verrà inondata di richieste da parte degli amministratori. Per quale ragione? Perché avendo il parere della Corte dei conti poi si ha l'esimente per la condanna eventuale per responsabilità erariale. Quindi, dando solo trenta giorni di tempo perentori alla Corte per rispondere, e vedendosi decuplicate, centuplicate le richieste - quindi il lavoro - il risultato sarà che la Corte dei conti non riuscirà a rispondere a nessuno. Secondo le vostre previsioni, la mancata risposta equivale a un silenzio-assenso. Quindi, senza alcuna istruttoria, senza entrare nel merito, tutti avranno diritto di fare qualsiasi cosa. Si creerà davvero uno sconcerto totale.

Per questo motivo condivido perfettamente le richieste del senatore De Cristofaro, contenute in questo ordine del giorno, con cui chiede di limitare e circoscrivere in maniera certa l'ambito di applicazione del silenzio-assenso, a tutela di tutti e della comunità, perché da tutto questo verrà fuori veramente un caos. Mi stupisce, quindi, che il Governo e il relatore non abbiano preso in considerazione questo suggerimento di buon senso per evitare la confusione, che inevitabilmente si verificherà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore De Cristofaro ha dato l'assenso all'aggiunta della firma.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G1.2, sul quale è stato espresso un parere contrario. Chiedo al primo firmatario, senatore De Cristofaro, se insiste per la votazione.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

SIRONI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo al senatore De Cristofaro se posso aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Il senatore De Cristofaro ha dato l'assenso.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, questo ordine del giorno è assolutamente condivisibile. Si chiede di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate all'articolo 1 al fine di adottare, anche in virtù dell'obbligo della copertura assicurativa, tutti i provvedimenti necessari volti a recuperare alla collettività l'intero danno.

Cosa succede, infatti? In pratica, si prevede l'assicurazione obbligatoria, ma già oggi sappiamo che tanti pubblici dipendenti e amministratori, sottoscrivono, in proprio e fuori da ogni obbligo, l'assicurazione contro la colpa grave. Questo è un bene, mentre è un male il fatto che si possa liquidare solo sino al 30 per cento del danno effettivamente causato alla collettività.

Noi stiamo introducendo per legge una sorta di rottamazione preventiva di quello che dovrà pagare l'assicurazione per il danno che ha assicurato: ma vi sembra una cosa logica? Se noi abbiamo delle assicurazioni che coprono il danno e lo coprono fino al tetto massimo previsto in polizza, non vedo perché lo Stato debba pestarsi i piedi da solo, dicendo che le assicurazioni pagano solo il 30 per cento. Questo è un grandissimo danno erariale in re ipsa in questa norma. (*Applausi*).

Io suggerisco al relatore e al Governo di riprendere in considerazione, quantomeno, il suggerimento di riflettere sulle conseguenze di quello che state approvando. I pubblici dipendenti sono pagati dai cittadini. Arrivano in quel posto dopo un concorso pubblico in base alle proprie competenze. Quindi, teoricamente, dovrebbero essere responsabili di quello che fanno. Invece, noi stiamo dicendo loro che potranno pagare solo nei termini del 30 per cento,

I politici, dei quali si presume la buona fede fino a prova contraria, in realtà si avvalgono del paracadute del parere tecnico, che abbiamo visto inserito in legge, o addirittura di quello della Corte. Quindi, nel momento in cui

ci fosse un giudizio per responsabilità civile e venisse condannato l'ente pubblico a risarcire il danno in solido con la persona fisica, il dipendente o il funzionario pubblico che l'ha causato, cosa accadrà?

Sarà solvente l'ente pubblico, che pagherà, ma poi l'ente pubblico si rivolgerà alla Corte dei conti chiedendo di capire se la responsabilità sia sua, come ente, o se magari ci ha messo del proprio il pubblico dipendente o il funzionario.

A quel punto, nel caso venisse riconosciuta la responsabilità, cosa accadrà? Che si riuscirà a recuperare solo il 30 per cento del danno causato. Questo comporta un gravissimo danno sui cittadini. Pagheranno i cittadini, pagherà la collettività! Questa è una norma che non sta in piedi, non è fatta nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Io chiedo veramente quale ragionamento abbiate seguito per arrivare a tale conclusione. Quindi, esprimo voto favorevole all'ordine del giorno G1.2. (*Applausi*).

MARTON (*M5S*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma su quale punto, nello specifico?

MARTON (*M5S*). Su questo ordine del giorno G1.2.

PRESIDENTE. Senatore Marton, allora non è possibile, perché su questo ordine del giorno è già intervenuta, per il suo Gruppo, la senatrice Sironi.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, io chiedo di sospendere brevemente per conferire col Vice Ministro.

PRESIDENTE. Le ribadisco che non è possibile.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, va bene, se lei ritiene che non sia utile una sospensione. Secondo me, andava a utilità di tutta l'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALLEMI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e anche sull'ordine del giorno G 2.1.

SISTO, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.7, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8 presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.9, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, e 2.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12 presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.13, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, e 2.15, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore De Cristofaro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.1?

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALLEMI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentanti sull'articolo 3.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3.1, mentre sugli ordini del giorno G3.100, G3.101, G3.102, G3.103, G3.104, G3.105 e G3.106 mi rimetto al Governo.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, analogamente, per quanto riguarda gli emendamenti e l'ordine del giorno G3.1 esprimo parere contrario. Per quanto riguarda, invece, i restanti ordini del giorno, il Governo è disponibile ad accoglierli tutti come raccomandazione, subordinando però tale accoglimento - per gli ordini del giorno G3.102 e G3.104 - all'accettazione delle seguenti riformulazioni. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.102: «Impegna il Governo ad assicurare l'uniformità interpretativa della Corte dei conti, attraverso la funzione nomofilattica delle sezioni riunite, composta di un unico collegio di tutti i Presidenti delle Sezioni, con decisioni vincolanti per tutte le sezioni della Corte dei conti e derogabili in presenza di peculiari fattispecie a cui si riconnette un'adeguata motivazione discorde». Per quanto concerne, invece, l'ordine del giorno G3.104, si propone una lieve modifica dell'impegno: «Impegna il Governo a semplificare il ruolo organico del personale di magistratura e la struttura delle relative carriere, superando qualifiche come quelle dei referendari e primi referendari, nonché riducendo il numero delle posizioni di vertice, prevedendone una apicale, due sub-apicali, non più di 40 direttive e non più di 80 semidirettive». Con queste riformulazioni ed accoglimento come raccomandazione, il parere è favorevole anche sugli ordini del giorno G3.102 e G3.104.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lisei e al senatore Berrino se accolgono le riformulazioni proposte.

BERRINO (*FdI*). Signora Presidente, la accetto.

LISEI (*FdI*). Sì, la accolgo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G3.102 (testo 2) e G3.104 (testo 2) sono accolti come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SENSI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (*PD-IDP*). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento del collega Bazoli e per mettere a verbale una cosa. Evidentemente poco conta che la volontà popolare venga tradita da politici, amministratori, colletti bianchi, che sperperano e dilapidano i soldi dei cittadini; in quanto eletti (poi, se della maggioranza meglio ancora), debbono essere messi in condizione di non subire l'arbitrio dello scrutinio dei giudici, di non essere sottoposti a ciò che la Costituzione affida ai poteri e alle prerogative della Corte dei conti.

Sentivo prima un esponente della maggioranza, Presidente, dire che è solo un primo passo, non esaustivo. Mi chiedo cosa si voleva di più: lo scioglimento nell'acido della Corte dei conti? L'eradicazione di un organo costituzionale? I ceppi per i magistrati contabili? L'esilio? (*Applausi*).

D'altra parte, se la vendetta si sostituisce alla legge, tutto è consentito.

Concludo, Presidente: occhio ai decreti attuativi. Lo dico ai colleghi, poiché sarà lì, più che in questo astioso colpo di spugna, che si dispiegherà la volontà di vendetta della destra, lì dove faranno ancora più danno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «*Sopravvivere l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.2.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «*le lettere a)*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.7.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alla parola: «unitariamente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.13 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 3.17, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole: «con la seguente: «regionale»».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.21, 3.22 e 3.23.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alla parola: «regionali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.28, 3.29 e 3.30.

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.32, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

La senatrice Lopreiato ha chiesto la trasformazione dell'emendamento 3.33 in un ordine del giorno, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALLEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 3.33.

SISTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Lopreiato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.33?

LOPREIATO (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3.33, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 3.33, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.34, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dalla senatrice Musolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.36, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, fino alle parole: «*lettere f)*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.38.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.39.

SENSI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (*PD-IDP*). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 3.39, a prima firma del collega Giorgis.

In sostanza, i parlamentari della maggioranza si vogliono *legibus soluti* con questo colpo di spugna. Ricordo che erano quelli delle monetine all'hotel Raphael. Per questo non sopportano l'occhio e il giudizio del terzo, che è il vero grande nemico di questa destra: le istituzioni che custodiscono il terzo, evidentemente un inutile intercedente tra il capo e il popolo, un disturbo, come ha detto prima il senatore Potenti. Badate che, come stiamo vedendo, questo è un mito antico e profondo nella nostra destra: il capo, il popolo e il capopopolo, ma oggi è un format della destra in tutto il mondo, una serie venduta in tutti i Paesi, una fiction acquistata a caro prezzo da noi, come in Francia, in Inghilterra, in Germania e ovviamente in America, alla casa madre di questa insofferenza nei confronti dei giudici, delle istituzioni e del popolo stesso, che in America è “we”, noi tutti, ma che oggi, lì come da noi, diventa «noi» «soltanto noi», «noialtri», «voialtri». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché il senatore Giorgis dice di accogliere la firma del senatore Sensi, la Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole: «o semidirettive».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.40.

Metto ai voti l'emendamento 3.41, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 3.42, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «*lettera g)*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.44 e 3.45.

Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 3.49, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.52, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.53, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.54, 3.55 e 3.56 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.57, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.59 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.60, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.61, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.62, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.69, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.70, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, e all'emendamento 3.71, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.72, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.73, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.74 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.75, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.76, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.77, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.78, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G3.1. Chiedo al senatore De Cristofaro se insiste per la votazione.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo come raccomandazione, i restanti ordini del giorno all'articolo 3, compresi il G3.102 (testo 2) e il G3.104 (testo 2), non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, qui avete appena fatto una follia che, signor Vice Ministro, ritengo incredibile. Prima stavo cercando di intervenire su un ordine del giorno che chiedeva: visto che stiamo dando alle assicurazioni nuove entrate, perché rendiamo obbligatoria la polizza assicurativa contro la colpa grave, avete pensato bene di mettere un tetto risarcitorio, sempre a favore delle assicurazioni, in modo tale che queste si vedranno

arrivare un flusso di denaro ulteriore e non dovranno risarcire in toto il danno eventuale.

Ma qui fate una cosa, secondo me, geniale. Avete appena accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G3.106, con cui fate in modo che la parte di danno erariale non risarcito dalle assicurazioni sia risarcita dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). (*Applausi*). Prima dite che il danno erariale non verrà più riconosciuto, poi dite che le assicurazioni non lo pagano: chi è che lo deve pagare? Lo Stato. Tanto vale toglierlo quest'ordine del giorno, ma cosa state combinando? (*Applausi*). Cosa cavolo state combinando? State rubando i soldi ai cittadini e li state mettendo in capo per danno erariale ancora allo Stato: se non c'è da vergognarsi per questo, non so per cosa dobbiate vergognarvi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALLEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, identico all'emendamento 4.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.3.

SENSI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (*PD-IDP*). Signor Presidente, nel chiedere al collega Bazoli di poter apporre la mia firma all'emendamento, vorrei fare una valutazione: la cosa che mi sorprende, anzi, che mi colpisce, è la fretta e la velocità che il Governo e la maggioranza che gli è assoggettata e asservita hanno voluto imprimere a questo provvedimento, come se arpionare la Corte dei conti fosse più pressante, che so, che approvare un decreto aiuti per l'Ucraina, alla cui scadenza mancano soltanto quattro giorni, o come se ridurre la Corte dei conti a un ufficio tecnico del Governo fosse più urgente che non difendere Kiev dai missili che stamattina si sono abbattuti su una capitale europea. Mi chiedo se vi prema più lo scudo erariale dello scudo aereo: altro che silenzio assenso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALLEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALLEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentanti sull'articolo 6 altri emendamenti oltre a quelli soppressivi 6.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, 6.2, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori, e 6.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghi, Governo, oggi, 27 dicembre, giorno in cui ricorre il 78° anniversario della promulgazione della nostra Costituzione, il Senato è convocato per votare sulla riforma della Corte dei conti e questo è bello, come analogia e come simbologia.

Oggi nel giorno in cui dovremmo celebrare, per il settantottesimo anno di fila, i valori che hanno ispirato l'Assemblea costituente e che sono stati formalmente trasposti nel testo principale del nostro ordinamento giuridico, la Costituzione, interveniamo su una legge che riforma uno degli organi previsti dalla Costituzione stessa, la Corte dei conti. Lo facciamo con una riforma che era tanto necessaria nelle sue motivazioni, quanto poi realizzata, come sempre da questo Governo e dalla sua maggioranza, in maniera semplificistica e probabilmente un po' frettolosa (*Brusio*). Il trambusto in Aula, soprattutto nei banchi della maggioranza, testimonia quanto questo tema sia considerato poco rilevante: l'ennesima riforma che si fa a colpi di maggioranza.

Forse ora si recupera un minimo di attenzione e allora mi riallaccio all'intervento del vice ministro Sisto, che ha rivendicato l'opportunità, la necessità e l'urgenza di questo intervento, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale del 2024, chiamata a pronunciarsi sullo scudo erariale introdotto in via temporanea e d'urgenza per i funzionari che si occupano della spesa del PNRR, e che ha ritenuto non sussistente una questione di legittimità costituzionale, ma che ha tuttavia invitato il legislatore ad adottare una riforma. Queste erano, in sostanza, le parole del Vice Ministro.

Riprendendo questo intervento, dico che sì, senza dubbio, c'è la necessità di un intervento sulla Corte dei conti. Siamo tutti consapevoli che il tema dei controlli, del controllo della spesa e del controllo successivo, dell'accertamento, del procedimento per danno erariale costituisce certamente per gli amministratori locali e per tutti i funzionari pubblici un momento di grande tensione e, probabilmente, anche di paralisi nella spesa e nella gestione dei fondi. Siamo altrettanto consapevoli del fatto che la burocrazia rappresenta il più grande freno alla crescita del nostro Paese. C'è quindi bisogno di una razionalizzazione della spesa, c'è bisogno di una razionalizzazione della pubblica amministrazione, cosa che continuate a non fare.

Avete presentato dei provvedimenti che si intitolano “razionalizzazione della pubblica amministrazione”, ma nei fatti non hanno nulla che razionalizzi la pubblica amministrazione. Sono delle leggi delega che fanno un rinvio a un domani, a un futuro sempre indeterminato, nel quale confidate che qualcuno vi risolva qualche problema. Adesso presentate questo progetto di riforma, che contiene essenzialmente tre argomenti. Il primo è l'estensione dello scudo relativo ai funzionari che si occupano della spesa del PNRR, che sarebbe scaduto il 31 dicembre e che in questo modo, invece, portate a casa in via definitiva. Il secondo è l'attribuzione di una delega al Governo per la riforma della Corte dei conti, tramite decreti legislativi che dovranno poi essere emanati. La delega si deve completare nei successivi dodici mesi e mi auguro che non faccia la fine di tante altre deleghe per le quali vi siete dati dodici mesi, che sono diventati trentasei; l'ultima è la delega fiscale, della quale ancora non si vede neanche l'annuncio della fine. Il terzo è la riduzione del potere della Corte dei conti con riferimento al limite dell'accertamento del danno subito. Il quarto è l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità, al di là della colpa grave.

Diciamo che questi sono i capisaldi della vostra riforma, che non corrispondono però agli inviti che aveva formulato la Corte costituzionale, la quale aveva chiesto sì di intervenire, sì di ridurre, per esempio, l'entità del risarcimento a un limite certo, ma non aveva mai detto che, introducendo un tetto, lo Stato si dovesse poi disinteressare di chi dovesse poi rifondere effettivamente il danno. Questo è un tema centrale, perché nel momento in cui si stabilisce che il funzionario o comunque il pubblico ufficiale che ha agito e ha procurato un danno erariale debba risarcirlo nel limite massimo del 30 per cento, o nel limite delle due annualità della sua retribuzione lorda annua, non ci si può disinteressare della fine che farà il restante danno economico da risarcire. È evidente che questo danno poi graverà sulle casse dello Stato, ossia su tutti i cittadini, che saranno comunque chiamati a contribuire in qualche modo a rifonderlo. Allora introdurre un limite, sì; deresponsabilizzarsi completamente, no.

Ecco perché avevamo presentato una serie di emendamenti su questo punto, prevedendo l'istituzione di un fondo di garanzia. Mi sembra una misura assolutamente di buonsenso, ma soprattutto una misura di quelle che entrano a far parte dei principi della contabilità e della finanza pubblica. Invece, l'avete voluta bocciare. (*Applausi*).

Per non parlare della diversificazione tra i fondi: voi sapete bene, infatti, che, quando il danno è procurato su un fondo europeo, l'obbligo della

restituzione delle somme non grava soltanto in capo al funzionario: grava in capo allo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea. Dire che si restituisce semplicemente fino al limite del 30 per cento equivale a dire che del 70 per cento ne facciamo poco conto.

Ecco perché, anche su questo, avevamo ritenuto di presentare un emendamento. Su questo provvedimento, però, come su tanti altri, avete ritenuto di andare, col vostro solito atteggiamento oltranzista, dritti alla metà. Meta rispetto alla quale - mi dispiace per il Vice Ministro, che rivendica una grande capacità legislativa - credo che la Corte costituzionale, che già vi ha bacchettato pesantemente sull'autonomia differenziata, non mancherà di farlo anche su questo testo, perché non avete assolutamente seguito i dettami che vi erano stati indicati. (*Applausi*).

Vi è poi una riforma dell'ordinamento della Corte dei conti, della sua organizzazione, sulla quale ci sia consentito di sollevare più di un dubbio e più di una critica. Che si voglia uniformare l'orientamento, possiamo anche condividerlo, per evitare le possibili differenze fra le corti territoriali nell'orientamento, nell'interpretazione, nelle funzioni consultive di controllo. Su questo siamo d'accordo: c'è decisamente bisogno di una maggiore uniformità.

Non siamo, però, d'accordo sul prevedere una organizzazione della Corte dei conti che attribuisce al procuratore generale una funzione verticista, dirigista, per la quale lui poi potrà intervenire sui singoli fascicoli, prendere visione diretta, stabilire quando, a pena di nullità, deve cofirmare i provvedimenti di maggiore importanza insieme con il procuratore territoriale, senza avere neanche poi stabilito quali sarebbero questi provvedimenti di maggiore importanza, quando ricorrerebbero le ipotesi di firma a pena di nullità. E poiché la sanzione è la nullità dell'atto in sé, voi capite che c'è una tagliola fortissima.

Lasciare nel limbo e rimandare ad una legge delega la tipizzazione di questo intervento e contemporaneamente, però, introdurre un principio per il quale il procuratore generale sostanzialmente è come il pezzo della regina negli scacchi, che si muove in ogni direzione, che può intervenire sulle corti territoriali, che può intervenire sul singolo procuratore, può leggere un fascicolo, può stabilire se vuole firmare o non vuole firmare un atto e, se non firma quell'atto, l'atto non può essere emanato, ebbene, questo configura una forma di interferenza e di ingerenza diretta sui fascicoli territoriali che non è prevista in alcuna forma e in alcuna organizzazione giudiziale, non è prevista tra il Procuratore della Procura e i suoi sostituti, nelle corti territoriali e nei tribunali, non è prevista in Cassazione, non è prevista in alcun altro organo giudiziario, ma nella Corte dei conti abbiamo questa nuova figura: il super procuratore che può ingerire sui singoli provvedimenti.

Capite, dunque, che questo è un provvedimento sul quale i dubbi si addensano e sono più forti e più assillanti di quelli che potevano essere i motivi per i quali essere soddisfatti che finalmente si operasse una riforma. Come sempre, ancora una volta, questo Governo privilegia la strada dello scontro, del non ascolto delle opposizioni, della chiusura oltranzistica a qualsiasi tentativo di miglioramento di un testo o ad accettare uno spunto di riflessione e alla fine produce un testo che, come ho detto prima, presenta molti aspetti assolutamente critici, sui quali ritengo che il vaglio di costituzionalità non

sarà favorevole come voi prospettate e sul quale il voto di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe non potrà che essere di astensione. (*Applausi*).

SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, io penso che sia doveroso, da parte di chiunque sieda in questi scranni del Senato, avere una predisposizione alla velocizzazione di tutte le pratiche amministrative.

Probabilmente qualsiasi italiano ci chiede la sburocratizzazione come elemento fondamentale per far sì che la pubblica amministrazione possa avere un atteggiamento più snello e più veloce per l'ottenimento di progetti da presentare su tutte le aree del nostro territorio. Il provvedimento in esame effettivamente non risponde direttamente a questa esigenza, ma sicuramente aiuta a velocizzare quei processi che subiscono dei blocchi per la cosiddetta paura della firma che attanaglia tutti quanti gli amministratori, ma soprattutto i dirigenti pubblici, che si trovano nella difficoltà di non sapere quale strada prendere e quindi bloccano dei processi evolutivi su tutto il nostro territorio nazionale.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 13,45)

(Segue SALVITTI). È proprio un cambio di paradigma, quindi, il fatto di vedere in quella della Corte dei conti un'attività di supporto, di stimolo addirittura e non un'attività esclusivamente vessatoria nei confronti della pubblica amministrazione. Questo è l'elemento fondamentale e focale rispetto all'idea del provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi. Come afferma anche la Costituzione, è un dovere delle pubbliche amministrazioni collaborare tra di loro per facilitare la vita dei cittadini e le iniziative di carattere pubblico che diventano fondamentali per assurgere a volano dello sviluppo del nostro Paese. Questa è proprio la finalità principale che noi ci siamo posti con l'approvazione di questo provvedimento, per il quale è poi previsto un percorso attraverso gli atti che seguiranno, per far sì che possa essere effettivamente attuato sul territorio. Diventa di fondamentale importanza il fatto che la Corte dei conti possa diventare un volano e non più un freno, valorizzando la sua azione preventiva rispetto a quella attuale, che è quasi esclusivamente vessatoria e di controllo rispetto all'attività contabile sul nostro territorio e ciò limita fortemente la velocizzazione dei processi.

Se, da un lato, trovo quasi comprensibile il fatto che alcune forze politiche continuino la loro narrazione e vadano avanti con il loro modo di essere e di proporre la propria attività politica, considero veramente sconcertante che i colleghi del PD seguano la stessa linea. Noi correremo in soccorso, grazie all'azione di questo Governo, anche dei vostri amministratori che chiedono con forza l'introduzione di questa nuova norma; voi, infatti, avete molti amministratori in Italia, avete un'esperienza di Governo che sui territori,

soprattutto, riesce ad esplicitare la vostra azione e il fatto di non collaborare con un voto favorevole all'approvazione di questo provvedimento mi sembra veramente poco intelligente da parte vostra. (*Applausi*). Noi vorremmo solamente che magari, dopo l'approvazione del presente disegno di legge, alle prossime elezioni si ricordassero di questo.

Io dico solamente che vi è un elemento importante, soprattutto perché è un cambio assoluto di paradigma. Mi riferisco al fatto di dover fornire un'attività di consulenza preventiva alle pubbliche amministrazioni, per far sì che un Comune o una pubblica amministrazione in genere possano lavorare con serenità per migliorare possibilmente i progetti di sviluppo di alcune aree e non viverli esclusivamente con il timore di essere colto in castagna. Naturalmente questa è una norma che non annienta assolutamente il processo nel momento stesso in cui c'è un dolo che viene evidenziato da parte del giudice; anzi, sono situazioni che vanno giustamente punite rispetto a quello che viene fatto. Tuttavia, nel momento stesso in cui si lavora - e ne abbiamo esempi aiosa sul nostro territorio - per lo sviluppo e per un miglioramento dell'attività amministrativa, il fatto di sentire la Corte dei conti al proprio fianco e non come un giudice lontano, che è esclusivamente in contrapposizione per i danni erariali che possono risultare da determinate scelte politiche diventa di fondamentale importanza.

Guardate che la difficoltà maggiore ricade non solamente su coloro che hanno incarichi pubblici di carattere politico, ma anche sugli amministrativi, sui dirigenti, che non hanno la forza, probabilmente, davanti a un dubbio o davanti a un'incertezza, di prendere una decisione, perché hanno la spada di Damocle di dover sopportare, a causa di quella loro decisione, un atteggiamento che può essere vessatorio nei loro confronti.

Questa è una normativa che va incontro ai processi di velocizzazione della macchina amministrativa e risponde a un'esigenza fondamentale per lo sviluppo di un Paese, soprattutto per l'Italia, che ha necessità di rilancio da un punto di vista imprenditoriale e di sviluppo delle aree interne. È quindi una legge che dovrebbe essere approvata con assoluto e totale entusiasmo da parte di quest'Assemblea, perché va nella direzione dello sviluppo della nostra Nazione. Con convinzione, quindi, voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando, in tutta evidenza rappresenta un passaggio, secondo noi, tutt'altro che neutro tra potere politico, pubblica amministrazione e garanzie costituzionali, come è stato opportunamente ricordato negli interventi che ci sono stati poco fa, durante l'illustrazione degli emendamenti e le dichiarazioni di voto sugli emendamenti, da parte di diversi colleghi.

È un provvedimento che si inserisce con coerenza - mi verrebbe da dire, anzi, con ostinazione - in questo progetto vero e proprio, portato avanti

dal Governo e dalla maggioranza di destra, di progressivo svuotamento di quei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione che sono sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Siamo dinanzi a un ulteriore tassello, che peraltro arriva dopo l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In questo caso, parliamo dell'indebolimento strutturale delle funzioni della magistratura contabile, cioè di quell'organo che la Costituzione e l'ordinamento hanno posto a presidio della legalità nell'uso delle risorse pubbliche. Si tratta evidentemente di una questione di prima grandezza.

Come ho detto poco fa - ma lo ripeto ora e lo ripeterò sempre, tutte le volte che affronteremo in Aula provvedimenti come questo - sembra davvero che a questa maggioranza, ogni volta che incrocia nel suo percorso la parola "magistratura", a prescindere da quale magistratura sia, se ordinaria, contabile o addirittura internazionale, scatti proprio una sorta di pulsione demolitoria, orientata a rallentare, a depotenziare, a rendere inefficace ogni forma di controllo indipendente.

Le criticità di questo provvedimento sono peraltro molto numerose e motivano, da questo punto di vista, il nostro voto nettamente contrario. La prima, la principale forse, riguarda la responsabilità amministrativa, che viene sostanzialmente ridotta al solo dolo, in una serie di ambiti decisivi, escludendo la colpa grave o compirimendone fortemente la rilevanza. È una scelta, questa, molto indicativa, che non rafforza peraltro la pubblica amministrazione, così come si vorrebbe far credere; sul punto ho ascoltato poco fa gli interventi di alcuni colleghi di maggioranza, che evidentemente non mi hanno convinto. Essa invece indebolisce la tutela dei cittadini e delle finanze pubbliche e scoraggia la denuncia e la segnalazione dei comportamenti dannosi, cosa alla quale si aggiungono anche dei limiti risarcitorii del tutto sproporzionati rispetto ai danni che possono essere arreccati alle casse dello Stato, come abbiamo, peraltro, provato a sostenere attraverso i nostri emendamenti, come spesso succede, tutti bocciati.

In secondo luogo, siamo di fronte a una riforma a costo zero, che non stanzia risorse adeguate a sostenere le nuove e più ampie funzioni che vengono attribuite alla Corte. Si ampliano le richieste dei pareri consultivi e preventivi, in particolare in relazione al PNRR; non si rafforzano, però, gli organici, non si rafforzano le strutture.

Il risultato diventa evidente: cioè una sorta di effetto imbuto che rischia di paralizzare l'azione della magistratura contabile. Come si pensa di risolvere questo problema? Con l'introduzione del cosiddetto silenzio assenso, uno strumento che in questo contesto diventa una vera e propria pietra tombale - definiamola così - sul controllo di legalità. La Corte viene messa nelle condizioni di non poter rispondere entro termini perentori, mentre il carico di lavoro aumenta e le risorse - come detto - restano invariate. Così il silenzio non tutela l'efficienza, ma cancella il controllo. A questo si aggiunge anche la riduzione dell'efficacia dei presidi territoriali. Non è una questione meramente terminologica, perché la sostituzione del riferimento alle sezioni regionali con quello alle sedi territoriali in realtà nasconde una riorganizzazione che rischia di allontanare ancora di più il controllo dai contesti in cui i danni erariali si producono.

Peraltro, considero molto grave anche la delega contenuta nell'articolo 3, quella in materia di riorganizzazione e riordino della funzione della Corte stessa, una vera e propria delega in bianco al Governo, con dei principi e dei criteri direttivi che sono così ampi e così generici da porre seri problemi di compatibilità con l'articolo 76 della Costituzione. Affidare al Governo per dodici mesi il riordino delle funzioni, dell'organizzazione e persino delle carriere della magistratura contabile significa rinunciare a un controllo parlamentare effettivo su una materia peraltro molto delicata.

In ogni caso, il significato politico più profondo di questo provvedimento emerge, se possibile ancora di più, con le disposizioni transitorie, quelle che estendono l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso. Qui davvero ogni maschera cade, perché siamo di fronte non soltanto a una riforma ordinamentale, ma anche alla costruzione di una sorta di scudo per i colletti bianchi che determinerà l'estensione e l'indebolimento dei procedimenti pendenti. Non servono evidentemente nomi e cognomi, ma è del tutto evidente come questa norma produca un ampliamento concreto degli spazi di impunità ed è altrettanto evidente come si confermi una tendenza che abbiamo misurato bene nel corso di tre anni di vita di questo Governo, che è particolarmente punitivo nei confronti di una categoria di persone che attacca, per esempio attraverso provvedimenti come il decreto sicurezza, e che però invece diventa clamorosamente ed enormemente garantista quando si parla di colletti bianchi.

Insomma, nel loro insieme queste scelte configurano un vero e proprio arretramento dello Stato di diritto: meno responsabilità, meno controlli, meno risorse, maggiore discrezionalità politica; l'opposto di quello che sarebbe necessario per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, per garantire una gestione trasparente ed equa delle risorse pubbliche, soprattutto in una fase storica come questa, segnata anche da significativi investimenti, innanzitutto quelli del PNRR.

La magistratura contabile ha sempre rappresentato nel nostro Paese un presidio rilevante ed essenziale di legalità democratica. Questo provvedimento, purtroppo, non solo non la rafforza, ma la indebolisce e la isola. Per queste ragioni, come Alleanza Verdi e Sinistra, esprimiamo un voto di convinta contrarietà nella speranza che prima o poi ci si possa interrogare e si possa interrogare anche il Governo sul valore costituzionale del controllo della responsabilità e della legalità che non sono degli ostacoli all'azione pubblica, ma che invece dovrebbero rappresentare la sua condizione fondamentale. (*Applausi*).

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, utilizzerò solo pochi minuti per ribadire quanto già anticipato, cioè che trovo incredibile che, anche da parte dell'opposizione e della sinistra, non ci sia la presa d'atto che oggi la Corte dei conti non sia più attuale e che si continuino a inseguire

amministratori spesso virtuosi con procedimenti e procedure che poi finiscono in un nulla di fatto.

Ecco, tutto questo accade alla ricerca di un rigore sul danno erariale e sull'elemento risarcitorio che sarebbe degno di altro impegno e che potrò tenere in buonafede quando sentirò in quest'Aula di documenti presentati o disegni di legge che nel novero dei pubblici funzionari comincino a ragionare anche sul fatto che anche i magistrati contabili della magistratura tutta ricoprono un ruolo di pubblico funzionario; quando questo rigore rispetto al danno erariale riguarderà tutti, senza esclusioni, proverò a pensare che quest'azione e queste parole, sentite anche in quest'Aula, siano in buonafede.

Signor Presidente, con la sua autorizzazione e, come si diceva una volta, apprezzate le circostanze, avendo già svolto un intervento nel merito anche nella fase iniziale dei nostri lavori, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale di questo mio intervento in dichiarazione di voto, confermando il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

DAMANTE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo e, vorrei dire, colleghi, ma siamo veramente pochi, è molto triste quello che oggi stiamo trattando: stiamo distruggendo un'altra volta un'autorità di controllo, relegandola a una mera attività di supporto delle pubbliche amministrazioni, come hanno detto anche alcuni membri della maggioranza, e qui il Parlamento è vuoto. Stiamo distruggendo un altro pezzo della nostra Costituzione e i parlamentari non ci sono: è il 27 dicembre e stiamo discutendo di una riforma importantissima, mentre gli italiani scartano ancora i regali e i panetttoni.

Cercherò allora, attraverso il mio intervento, di rivolgermi non tanto a un'Aula vuota, ma agli italiani che ci ascoltano da casa e che ci seguono. (*Applausi*). Voglio provare veramente a far capire agli italiani quello che sta accadendo oggi, 27 dicembre, con la distrazione che c'è, tutto sommato, nelle nostre famiglie che festeggiano il Natale. Il mio timore è proprio questo, cioè che davanti ad espressioni come “riforma della Corte dei conti” i cittadini non si sentano coinvolti, perché la vedono come una cosa lontana e tecnica, che non li riguarda.

E invece li riguarda eccome, signor Presidente, e incide sulla vita reale di ognuno di noi cittadini italiani. Farò qualche esempio concreto e partirò da quello più semplice e forse più attuale: il Ponte sullo Stretto. Parliamo di un'opera da circa 14 miliardi di euro e ora chiedo - più ai cittadini che a voi, colleghi, visto che l'Aula è semivuota - se abbiate idea di quanta corruzione, di quante frodi e di quante furbate possano annidarsi dietro a un'opera di così grandi dimensioni. Avete idea di quante anomalie, errori e sprechi possa prevenire un controllo serio e puntuale dei magistrati contabili? Il Ponte, tra

l'altro, non è un'eccezione, ma solo l'ultima delle grandi opere che, senza la Corte dei conti, rischiano di trasformarsi in una gigantesca mangiatoia.

Vorrei ricordare agli italiani, per esempio, l'opera del modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) di Venezia, il sistema per difendere la città dall'acqua alta, costato oltre sei miliardi di euro: la Corte dei conti, lì, ha accertato danni erariali milionari, legati ad affidamenti diretti reiterati, con lievitazione ingiustificata dei costi e gravi irregolarità nella gestione. Dirigenti e amministratori sono stati condannati al risarcimento di decine di milioni di euro e quell'inchiesta ha coinvolto decine di persone tra politici, imprenditori e funzionari pubblici, arrivando fino ai massimi livelli istituzionali.

L'Expo 2015 di Milano, un grande evento internazionale, è stato accompagnato però da numerose indagini su appalti e gare. Parliamo di arresti, accuse di turbativa d'asta, truffa, associazione a delinquere e irregolarità negli appalti pubblici. Anche lì, il controllo sui soldi pubblici è stato fondamentale. (*Applausi*).

E che dire della sanità?

Quante volte la Corte dei conti ha scoperto l'acquisto di macchinari inutilizzati, appalti sanitari a prezzi fuori mercato, convenzioni private dannose per il pubblico? Un vero buco nero di sprechi e disservizi, che però ha un effetto chiarissimo, signor Presidente: dissangua le casse dello Stato e peggiora la vita dei cittadini. Che dire poi del PNRR o di tutti i fondi europei che gestiamo? La Corte dei conti è uno degli organi chiave di garanzia per i fondi europei, anche per Bruxelles e per la Commissione europea. Questo significa dare all'Europa un messaggio devastante: se trasformiamo la Corte dei conti in mera autorità di supporto agli enti pubblici, significa solo una cosa, ovvero che l'Italia diminuisce i controlli, proprio mentre gestisce miliardi di euro pubblici.

Tutti questi esempi servono a far capire una cosa molto semplice: la Corte dei conti è fondamentale quando si parla di grandi opere, servizi pubblici e contrasto alla corruzione. Ricordiamolo bene: corruzione significa soldi sprecati, soldi sprecati dei cittadini, soldi intascati indebitamente da pochi, soldi sottratti alla collettività, che potrebbero servire per la sanità, per i trasporti, per la scuola, per la sicurezza e per il lavoro. (*Applausi*). La domanda finale è dunque una sola: a chi serve questa riforma, signor Presidente, approvata oggi, 27 dicembre, in un'Aula vuota? A chi serve realmente questa riforma? Conviene ai cittadini che ci ascoltano, che invece rischiano di vedere aumentare la corruzione nella pubblica amministrazione e di pagarne ancora una volta le conseguenze sulla propria pelle? Oppure conviene ai corrotti e a quei pochi politici, anzi non pochi - ahimè, sono tanti - che utilizzano i soldi non nell'interesse collettivo, ma per tornaconto personale?

Poco fa sentivo un collega della maggioranza, se non ricordo male il senatore Della Porta, che parlava della Corte dei conti del 1862, come se questo Governo di destra ci costringesse a tornare indietro e a mettere indietro le lancette dell'orologio. Calamandrei e i nostri padri costituenti invece diedero un significato diverso alla Corte dei conti. Avevano capito che non si trattava di un ufficio di ragioneria, ma consideravano la Corte dei conti come un argine giuridico. Corte dei conti e Corte costituzionale, insieme, agiscono come sentinelle della legge, per impedire che il potere politico scavalchi la

Costituzione. Ma noi, in quest'Aula, abbiamo deciso di ammazzare, di far morire anche un altro pezzo della nostra Costituzione, un altro pezzo del nostro Stato di diritto, ed è una vergogna! Signor Presidente, me lo lasci dire: è una enorme vergogna, consumata alla fine di questo anno e alla vigilia del prossimo anno. (*Applausi*). Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questa riforma, come altre riforme che sono state intraprese dal Governo, punta ad efficientare alcune istituzioni e gli istituti stessi, così come si è fatto con la riforma della giustizia, con la separazione delle carriere e con il tema del regionalismo differenziato. In che senso opera la riforma? Le riforme buone sono quelle che portano l'azione della pubblica amministrazione verso il suo vero obiettivo. La Corte dei conti ha uno scopo, ha un compito, che è quello di controllare come vengono spesi e come vengono utilizzati i denari pubblici.

In Assemblea oggi è stato già menzionato più volte, ma ricordo anch'io l'intervento in occasione dell'insediamento del primo presidente della Corte dei conti, nel 1862. Qual è l'obiettivo della Corte dei conti? L'esigenza di sostenere i Ministri nel governare. Quindi, la Corte dei conti, diversamente da come viene intesa non solo dai cittadini, ma anche dalla stessa magistratura contabile, deve essere votata a verificare che il denaro pubblico, che è sacro, non venga mai distratto dal suo obiettivo.

Nel momento in cui occorre fare questo lavoro, non solo si necessita di indagini e di verifiche, ma occorre che la decisione della magistratura persegua principi di equilibrio, di buonsenso, di saggezza e di senso pratico. Il tema, quindi, è quale sia il corretto esercizio del potere della Corte dei conti.

L'esercizio del potere della Corte dei conti non è solo ed esclusivamente quello di ricercare e condannare funzionari infedeli, ma di aiutare la pubblica amministrazione a funzionare meglio. Ci si domanda, allora, se l'azione fortemente inquisitoria, che è stata utilizzata da certa parte delle procure della Corte dei conti, persegua effettivamente quell'obiettivo. La domanda potrebbe trovare una risposta quando si raffrontino quante sono le condanne e il recupero del denaro rispetto a tutti i procedimenti aperti. Sorge, dunque, la domanda se tutti quei procedimenti siano nati perché ha sbagliato il funzionario, il politico, o perché ha sbagliato la stessa procura.

Si è parlato anche qui della paura della firma. Non è un alibi la paura della firma e non si deve nemmeno abusare del principio e del concetto dell'abusivo della firma. Chi non ha coraggio di decidere non deve andare a fare il sindaco, non deve andare a fare il Presidente della Provincia, non deve andare a fare il Ministro, né l'assessore regionale. I nostri sindaci della Lega hanno sempre avuto molto coraggio nell'assumere decisioni e nel prendersi le proprie responsabilità.

Il problema della firma è che, nel momento in cui c'è anche solo un rischio ventilato di una responsabilità contabile, la prima macchina che si ferma è la macchina burocratica. Oggi, a seguito delle riforme risalenti ai tempi della Bassanini, chi firma è spesso il funzionario, ma nel momento in cui c'è la paura di quelle che possono essere le eventuali conseguenze del proprio atto, lì sì, nulla si produce e tutto si auto commissaria.

Visto che viene sollevato questo tema anche da parte delle opposizioni, colleghi senatori, chi si intimorisce, chi ha veramente paura della firma, non sono i disonesti, ma sono gli onesti ed è per questo che noi riteniamo questo disegno di legge non solo opportuno, ma anche necessario. Il motivo per il quale noi tutti del Gruppo Lega votiamo a favore, è che, nel momento in cui viene stigmatizzata e definita la colpa grave, si prende in considerazione che, nella valutazione della colpa, si dovrà guardare anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme.

Una norma ambigua e fumosa chiaramente può lasciare degli spazi. Quello che accade è che, finché si aspetta di capire se quella in corso è una colpa grave o una colpa lieve o nessuna colpa, passano gli anni e il soggetto indagato subisce magari dei procedimenti profondamente infanganti.

Noi riteniamo di votare a favore del provvedimento perché fino ad oggi vi era anche la preoccupazione di trovare degli accordi. In questa norma si limita la responsabilità per dolo al caso in cui si abbiano le conclusioni di accordi di conciliazione, procedimenti di mediazione, conclusione di procedimenti con accertamento con adesione. Non stiamo parlando di procedimenti dove si esclude il darsi. Sono dei procedimenti in cui si dà, dove si versa, dove si paga. È chiaro che, in questo, la responsabilità deve essere limitata all'ipotesi puramente dolosa.

Votiamo a favore del provvedimento, come Gruppo Lega, perché finalmente si introduce una presunzione di buonafede. Spesso sussiste un problema, nel rapporto fra il politico ed il funzionario. Il politico non può e non deve avere la competenza del funzionario, altrimenti rischierebbe di essere lui stesso per primo un burocrate. Nel momento, però, in cui io prendo una decisione politica verso una direzione nella mia amministrazione e il mio funzionario dichiara che è tutto in regola, quella mia azione non può essere valutata come un'altra. È chiaro che lì si presume che io abbia agito in buonafede.

Il nostro voto è favorevole perché è vero che sono stati introdotti limiti nel risarcimento dei danni, ma non dite a tutti coloro che ci seguono che questi limiti non sono introdotti per quanti rispondono a titolo di dolo. Chi commette un fatto doloso paga integralmente. Per le fattispecie colpose, tenendo conto di quello che abbiamo detto sopra, dell'ipotesi di colpa grave, delle difficoltà che ci possono essere nella lettura della norma, riteniamo che anche questa norma, per quanto abbia destato alcune perplessità, debba essere anche condivisa.

Vi sono poi altre disposizioni importanti che riguardano la riorganizzazione stessa della Corte dei conti. Ne sottolineiamo solo un paio, per far capire quanto è importante. Si invita a operare e si farà una razionalizzazione del quadro normativo, raccogliendo le norme in codici e in testi unici. Questo per far sì che tutta la normativa che riguarda l'organizzazione della Corte dei

conti e lo svolgimento di procedimenti sia chiara e si trovi nello stesso complesso normativo. Inoltre si è previsto il rimborso delle spese legali per chi è sottoposto a un procedimento, magari ingiustamente, ma alla fine è riconosciuta la sua non responsabilità e si trova comunque ad avere pagato, perché deve pagare il legale.

Per questa ragione noi insistiamo affinché questo provvedimento possa diventare definitivamente legge. Noi siamo dalla parte degli amministratori, lo siamo sempre stati; riteniamo che l'amministratore onesto, che ha il coraggio di prendere le proprie decisioni, debba essere supportato e non, invece, esposto continuamente a una spada di Damocle e al rischio costante che la sua attività possa essere poi portata davanti a dei giudici e soprattutto con grossissime responsabilità economiche. (*Applausi*).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, come ha detto stamattina la collega Rossomando, spesso il centrodestra evoca problemi veri per giustificare le proprie riforme, con le quali poi si occupa d'altro e persegue obiettivi molto diversi dai problemi che ha evocato. Ciò accade anche con questa riforma della Corte dei conti.

Sappiamo che la Corte svolge un ruolo centrale e decisivo nel controllo della pubblica amministrazione, che è essenziale, come dice la Costituzione, per garantirne il buon andamento, l'imparzialità e la legalità. Questo è importante soprattutto in un Paese come il nostro, che è appesantito da una burocrazia onnipotente, che ne condiziona fortemente lo sviluppo e le potenzialità. In un Paese come il nostro, un sistema di controlli efficaci insieme a una elevata professionalità delle pubbliche amministrazioni sono presidi essenziali al buon funzionamento del nostro apparato pubblico.

Ebbene, questa riforma, a nostro modo di vedere, porta in una direzione esattamente opposta, poiché si va verso una decisa e sostanziale deregionalizzazione degli amministratori e della burocrazia e anche a una limitazione della capacità di controllo della Corte dei conti.

In particolare, la responsabilità erariale dei pubblici funzionari, vale a dire la responsabilità per i danni arrecati alle istituzioni da scelte errate, esce fortemente limitata da questa riforma, pregiudicando in modo decisivo la sua capacità deterrente nei confronti di comportamenti pregiudizievoli della burocrazia. Come è noto, già oggi questa forma di responsabilità è giustamente limitata al dolo e alla colpa grave, perché si vuole evitare che la paura di incorrere in piccole negligenze possa portare alla paralisi dell'amministrazione.

Con questa riforma, però, voi introducete una ulteriore rilevante limitazione perché, in caso di condotte caratterizzate da colpa grave, ovvero da gravi negligenze o inadempienze inescusabili, la responsabilità sarà limitata al 30 per cento dei danni cagionati, in modo automatico, senza alcuna attenzione alle circostanze, alle modalità della condotta, alla gravità della colpa.

Accanto a ciò, avete introdotto un nuovo discutibile meccanismo di silenzio assenso, che per noi è veramente una cosa incomprensibile.

Infatti, nel decidere giustamente di incentivare le forme di cooperazione della Corte dei conti con le amministrazioni mediante l'incentivazione della richiesta di pareri preventivi, che, ove rilasciati, garantiscono giustamente la copertura dell'amministrazione richiedente rispetto alle condotte conformi al parere richiesto, voi avete introdotto una cosa in più, incomprensibile, cioè il meccanismo del silenzio-assenso. Quindi, se un'amministrazione chiede un parere alla Corte dei conti e questa, entro i trenta giorni successivi, non dà il parere, ebbene si ritiene che l'amministrazione che agisca secondo quanto prospettato nella richiesta di parere debba essere scudata, non abbia più alcuna responsabilità. È un silenzio-assenso che, di fatto, garantisce uno scudo di irresponsabilità, incomprensibile, alla pubblica amministrazione.

Queste modifiche al funzionamento e alla gestione della Corte dei conti comportano una evidente deresponsabilizzazione e, altresì, un eccessivo affievolimento della capacità dissuasiva della responsabilità erariale, con buona pace dell'efficienza e della qualità della nostra burocrazia.

Ma questo non basta, perché voi, con la riforma della prescrizione delle condotte illecite degli amministratori pubblici, avete deciso che la prescrizione della responsabilità non decorrerà più dalla scoperta della negligenza, ma dal compimento del fatto, perfino quando la condotta o il danno siano stati dolosamente occultati dal responsabile, in spregio ai principi generali del diritto. Si tratta di una fortissima limitazione alla perseguitabilità della responsabilità, che si accompagna a una verticalizzazione delle procure, quindi a un grande potere che si dà al procuratore capo, che limiterà l'autonomia dei singoli procuratori.

Insomma, per noi è un quadro sconfortante. È una riforma che punta a tutelare lo Stato come apparato più che il buon andamento delle amministrazioni e che risulta ancora più preoccupante se guardata unitamente alle altre riforme che avete fatto, che, piano piano, stanno disvelando i propri effetti perversi. Solo ora, infatti, cominciano a emergere i vuoti di tutela dei diritti dei cittadini nei confronti del potere, causati dalla sciagurata abrogazione dell'abuso d'ufficio. (*Applausi*).

Cito alcune condotte, tratte da processi destinati a concludersi con una pronuncia di non luogo a procedere, che non sono più perseguitibili (sono esempi tratti da processi veri): non sarà più reato la condotta di un magistrato che sequestra le quote azionarie in una società per favorire l'azienda di un imprenditore con cui ha una relazione; non saranno più punite le condotte di un esponente della forza pubblica, che blocca pretestuosamente, per accertamenti, una ragazza che ha rifiutato le sue avances; non sarà più perseguitibile un funzionario di un'azienda sanitaria, che nega l'autorizzazione per l'apertura di cliniche universitarie veterinarie, per evitare di far concorrenza al figlio che ha una clinica veterinaria; non sarà più perseguitibile un professore universitario, commissario dell'esame per avvocato, che si mette d'accordo con un candidato per rendere riconoscibile lo scritto durante la correzione delle prove. Si tratta di condotte che non sono più reato e che non sanno più accettabili, perché solo un giudice, nell'ambito di un procedimento penale, ha i mezzi per svolgere indagini in grado di disvelare l'accaduto, con buona pace dei diritti individuali, pregiudicati da queste condotte.

Questi sono i danni che stanno facendo le vostre riforme; questa riforma della Corte dei conti prosegue nella demolizione dei controlli sul potere, sugli apparati del potere, e trova il suo coronamento nella riforma della magistratura, che eleva il braccio forte della giustizia (i pubblici ministeri) ad autonomo potere dello Stato e, insieme, indebolisce l'autonomia, l'indipendenza e dunque l'imparzialità dei giudici.

Per questo, come abbiamo detto no all'abrogazione dell'abuso d'ufficio, diremo no al referendum sulla riforma della magistratura e diciamo no a questa riforma della Corte dei conti. (*Applausi*).

Lo facciamo nel nome dei diritti e delle libertà individuali, pregiudicati dal potere; nel nome dello Stato di diritto, fondato sulle regole e non sull'arroganza del più forte; nel nome dei principi liberali, messi in discussione dalle vostre riforme. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 14,21)

BERRINO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (*FdI*). Signora Presidente, signor Ministro, membri del Governo, colleghi. la dichiarazione di voto che svolgo a nome di Fratelli d'Italia - e ringrazio il presidente Malan per questa scelta - non può non iniziare ricordando la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 17 luglio 2024, che afferma principi importanti che questa riforma della Corte dei conti aveva già recepito, dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, e recepirà oggi dopo l'approvazione da parte di questo Senato.

Anche la Corte costituzionale si è resa conto di come sia cambiata l'attività amministrativa e del contesto modificato in cui l'attività amministrativa oggi compie i propri passi. La Corte costituzionale ha rilevato la necessità di un intervento del legislatore per realizzare una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, cosa che viene fatta in questa riforma della Corte dei conti. Lo fa - dice la Corte costituzionale - per ristabilire una coerenza tra la disciplina della responsabilità amministrativa e le trasformazioni che ci sono state nella nostra società e lo fa - come afferma sempre la Corte costituzionale - per ripartire anche in modo differente il rischio del danno, per alleviare la fatica dell'amministratore senza sminuirne la funzione deterrente della responsabilità.

I tre principi che si evincono dalla sentenza della Corte costituzionale sono la tipizzazione della colpa grave, norma che viene introdotta in questa riforma; l'introduzione di un limite massimo per il danno apportato dal dipendente pubblico e il rafforzamento delle funzioni di controllo. Sono tre aspetti presenti in questa riforma della Corte dei Conti e ne rappresentano il fondamento.

Ricordo che la Corte costituzionale è intervenuta mentre la riforma era già depositata alla Camera ed era in fase di discussione. La cito espressamente, perché l'intervento legislativo si inserisce in questo solco e nel contempo si pone l'obiettivo di rinforzare la collaborazione tra la Corte dei conti

e gli enti locali, bilanciando ruolo punitivo - che rimane ed è giusto - con quello consultivo, anche contabile e di controllo preventivo, per far sì che la Corte dei conti sia a fianco dei nostri enti locali, non sia vista come un nemico, ma sia vista come un ente che è a fianco dei nostri sindaci, dei nostri amministratori e dei nostri dipendenti pubblici che nei Comuni e negli enti locali operano.

La riforma rende più semplice ed efficace l'azione della pubblica amministrazione, sollevando da essa quel velo di paura che permea la pubblica amministrazione. È un velo di paura che genera la cosiddetta burocrazia difensiva, che blocca il Paese generando ritardi gravissimi e un aumento dei costi che a volte non è neppure quantificabile.

La funzione consultiva permetterà ai giudici della Corte dei conti di mettere al servizio degli enti locali la loro competenza in una visione strategica collaborativa e per molti anche innovativa; per noi no, ma per molti innovativa e forse non compresa. Aggiungo che solo chi non ha esperienza amministrativa, solo chi non ha mai fatto l'amministratore pubblico negli enti locali, solo chi al suo interno, per scelte dei cittadini, non ha sindaci, non ha assessori, non ha Consiglieri comunali, non può capire cosa vuol dire aver paura del decidere nonostante il rispetto della legge.

Solo chi ha la sfortuna di non avere colleghi sindaci o assessori - decine di migliaia, perché sono 7.000 i Comuni in Italia - non sa che moltissimi di essi son pagati poche centinaia di euro per un ruolo e per responsabilità che sono uguali a quelli di chi è sindaco di una grande città o presidente di Provincia o di Regione e va incontro a rischi enormi dal punto di vista contabile, che possono mettere la parola "fine" alla sua vita sociale e che non deve correre, se non ci sono dolo o colpa grave nelle sue scelte. Dobbiamo ricordarci infatti che chi vuole agire illegalmente accetta il rischio e lo costruisce anche, ma chi invece agisce seguendo la legge non mette in conto di poter sbagliare in buonafede. Noi tutti aborriamo il pensiero che molti di voi hanno espresso, secondo il quale tutti i sindaci e tutti gli amministratori sono in cattiva fede (*Applausi*) e sbagliano per sbagliare, sapendo di farlo.

Non è così, mentre è così che questa paura che permea la pubblica amministrazione la blocca: chiedete infatti a un sindaco che come indennità guadagna 1.000 euro al mese o all'amministratore di un piccolo Comune che ne guadagna 350 se possono mettere a rischio la vita propria e dei propri figli, la propria casa e il proprio stipendio per dire di voler fare un'opera necessaria non a se stessi, ma all'amministrazione che presiedono. (*Applausi*). Non possiamo accettare questo: non possiamo accettare che tutti i sindaci e gli amministratori siano in partenza disonesti e sbaglino apposta.

Questa riforma va in tal senso: permette di decidere senza essere puniti, se non si è voluto sbagliare e non si è agito con dolo. E così ripudiamo il fatto che, se, dopo la riforma, un sindaco o un presidente di Provincia o di Regione chiederanno un parere preventivo alla Corte dei conti e questa non lo potrà dare, voi interpretate il silenzio-assenso come un colpo di spugna sulle proprie responsabilità. A ognuno il suo: al sindaco chiedere un parere, alla Corte dei conti rispondere su quel parere; e non è un colpo di spugna, ma una mano alla pubblica amministrazione, che così andrà avanti nel rispetto della legge in modo più veloce. L'Italia ha bisogno che anche le pubbliche

amministrazioni locali vadano più velocemente a fare le opere necessarie – lo ribadisco – non ai sindaci, agli amministratori, agli assessori o ai dipendenti pubblici, ma alle comunità e quindi alla nostra società e alla nostra Italia.

Dico anche ai molti che hanno additato il limite del 30 per cento - e ha fatto bene la senatrice precedentemente a ricordare che vale solo per la colpa grave e non per il dolo - come un tetto per mettere al riparo chissà chi, che - com'è già stato detto, ma voglio ripeterlo - dal 2019 a oggi una cifra di poco superiore al 7 per cento è stata recuperata rispetto alle sentenze di condanna, quindi c'è qualcosa che non va: ci sono condanne che non possono essere rispettate, perché molti amministratori non hanno i soldi per risarcire un danno che non hanno voluto creare. Bisogna guardarsi negli occhi e ammettere che ci vuole un sistema differente per poter riportare nelle casse dello Stato più soldi di quelli che sono stati recuperati finora.

Dico anche che non è assolutamente vero che con questa riforma ci saranno meno controlli e meno responsabilità, perché il nostro obiettivo è quello di ridare agli amministratori la libertà di decidere, nel rispetto della legge, senza paralizzare l'attività amministrativa e senza paralizzare quindi il nostro Paese. Questo interessa sindaci e amministratori da Sud a Nord, da Est a Ovest, collocati trasversalmente per tutta la politica, tranne che per qualcheduno. Mi pare strano, se posso dirlo, che una parte della politica non abbia saputo cogliere questo grido e questa richiesta d'aiuto che provengono da tutti i sindaci, non da quelli di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia o di Noi Moderati, ma da tutti i sindaci, anche di quella parte che oggi condanna questa riforma.

E poi, lasciatemi dire...

PRESIDENTE. Lascio dire, però il tempo a sua disposizione è scaduto.

La invito ad andare verso le conclusioni.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, c'è stato il tentativo di far vedere questa riforma come una vendetta contro l'operato della Corte dei conti, per la decisione sul Ponte di Messina (*Commenti. Richiami del Presidente*). Questa riforma c'è dal 2024, è stata votata dalla Camera dei deputati nel maggio-giugno 2025 e non è stata più cambiata. La decisione della Corte dei conti sul Ponte di Messina è di ottobre 2025.

Signor Presidente, per tutti questi motivi e per altri che può immaginare, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Chiedo l'assenso tacito dell'Assemblea per far intervenire il senatore Guidi, che ringrazio di essere sempre presente alle nostre sedute.

GUIDI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, colleghi e colleghi, funzionari, di morte me ne intendo. Ho un'immensa

gratitudine per lei e per voi, perché in questi mesi, in maniera imprevista, ho sfiorato l'abisso: è stato un incubo, un sogno. Mi sono sentito vivo, nonostante tutto, e poi mi sono sentito degno di vivere un'altra vita, forse peggiore o forse migliore, chi lo sa? Però sono grato a lei, signor Presidente, alle colleghi e ai colleghi tutti, perché mi avete ri-accolto in maniera meravigliosa e mi sono sentito degno di poter dire, con umiltà, anche se con gioia: viva la vita! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio di cuore, senatore Guidi, per le sue parole, che concludono degnamente le ultime dichiarazioni di voto di quest'anno.

Procediamo alla votazione.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).* *(Applausi)*.

Rinnovo gli auguri, non solo di buone feste, ma di iniziare l'anno nel migliore dei modi. Auguri a tutti!

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 14,36)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 1° ottobre 2026.

Restano fermi gli argomenti previsti nella settimana 7-8 gennaio con inizio dalle ratifiche di accordi internazionali.

Nelle settimane successive saranno discussi:

- 13-15 gennaio: disegni di legge su revisione dei servizi per cittadini e imprese all'estero e su contrasto del bracconaggio ittico;
- 20-22 gennaio: disegno di legge sulla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale su modifiche allo Statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia, nonché prima deliberazione sul disegno di legge costituzionale su una modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

- 27-29 gennaio: disegni di legge su Giornata nazionale prevenzione del melanoma, introduzione del profilo dell'assistente per la comunicazione nel personale scolastico, istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri», nonché motioni da definire;
- 10-12 febbraio: disegni di legge su riforma RAI, Giornata in memoria delle vittime tra i Vigili del fuoco, partecipazione popolare ad azioni e quote società sportive, rigenerazione urbana, modifica del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso;
- 17-19 febbraio: Legge di delegazione europea 2025 e connesse Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché disegno di legge su disposizioni in materia di morte medicalmente assistita;
- 3-5 marzo: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di valorizzazione della risorsa mare;
- 10-12 marzo: disegno di legge sull'elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 17-19 marzo: disegni di legge sulla modifica dell'intesa con Unione Industria italiana, Chiesa apostolica in Italia e Chiese avventiste del 7° giorno, nonché su consenso informato in ambito scolastico e su promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia;
- 31 marzo - 1° aprile: ratifiche di accordi internazionali e motioni da definire;
- 8-9 aprile: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica di delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali e disegno di legge sulla valorizzazione sussidiaria dei beni culturali;
- 14-16 aprile: disegni di legge di delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e per protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio;
- 21-23 aprile: disegni di legge su promozione della salute nelle scuole, produzione del pane, riduzione dello spreco

alimentare, nonché prima deliberazione sul disegno di legge costituzionale su modifiche della Costituzione sui diritti delle persone con disabilità e, ove presentato in tempo utile dal Governo, Documento di finanza pubblica 2026;

- 28-30 aprile: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica su valutazione della *performance* del personale delle pubbliche amministrazioni e disegni di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle;
- 12-14 maggio: prima deliberazione sul disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale, nonché disegni di legge su potenziamento medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale e città madri del *made in Italy*;
- 19-21 maggio: disegno di legge e connessi su disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, mozioni da definire, nonché disegno di legge su banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi;
- 3-4 giugno: disegni di legge su introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole, assistenza sanitaria per cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero non residenti in UE o Paesi EFTA e disposizioni in materia di indagini informatiche;
- 11 giugno: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;
- 16-18 giugno: ratifiche di accordi internazionali e disegni di legge su tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento e tutela dei minori in affidamento;
- 30 giugno - 2 luglio: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica di delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché disegno di legge di contrasto all'odio e alla discriminazione di genere;
- 7-9 luglio: disegno di legge e connessi su disturbi dello spettro autistico, disegno di legge di delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, nonché mozioni da definire;
- 21-23 luglio: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica su circoscrizioni giudiziarie e disegno di legge su destinazione di provventi derivanti dalla vendita di prodotti;

- 28-30 luglio: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica di delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e disegno di legge di delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti;

- 3-7 agosto: rendiconto 2025 e assestamento 2026;

- 9-10 settembre: ratifiche di accordi internazionali;

- 15-17 settembre: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica su consolidamento e sviluppo del settore agricolo, nonché mozioni da definire;

- 29 settembre - 1° ottobre: disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di delega al Governo in materia di professioni sanitarie e su contrasto delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le settimane 2-6 febbraio, 23-27 febbraio, 23-27 marzo, 4-8 maggio, 25-29 maggio, 22-26 giugno, 13-17 luglio e 21-25 settembre saranno riservate ai lavori delle Commissioni: l'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Il calendario potrà essere integrato con:

- decreti-legge presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei deputati, anche con altre sedute se necessario;

- comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

- relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia;

- comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026;

- comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026;

- Documento programmatico di finanza pubblica 2026, ove presentato dal Governo.

Il calendario potrà altresì essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, su disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, con deliberazioni su altri disegni di legge costituzionale e, ove presentati, con le discussioni dei disegni di legge di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, della legge europea 2025, della legge di delegazione europea 2026, di delega al Governo per l'attuazione del codice dell'edilizia e delle costruzioni, *governance* portuale, nonché dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sull'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e di politiche per i giovani. Ove richiesto dal prescritto numero di senatori o dal Governo, il calendario potrà essere integrato con la discussione su atti di indirizzo relativi alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la discussione di altri disegni di legge o documenti conclusi dalle Commissioni, di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con informative

o comunicazioni del Governo, con elezioni di organi collegiali, nonché con il rendiconto 2025 e il bilancio interno 2026 del Senato.

In caso di posizione della questione di fiducia - salve diverse intese fra i Gruppi - si svolgerà, di norma, una distinta discussione generale, prima di passare alle dichiarazioni di voto finali.

I testi delle mozioni da porre all'ordine del giorno dovranno essere indicati entro le ore 12 del giovedì precedente la settimana della discussione. Le mozioni da abbinare dovranno essere indicate entro le ore 17 del lunedì della settimana di discussione.

L'ordine di trattazione degli argomenti in calendario terrà conto dell'andamento dei lavori nelle Commissioni.

Il calendario dei lavori potrà subire modifiche in relazione a tornate elettorali o referendarie.

Durante la pausa estiva, le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori e, in ogni caso, a partire dalla settimana del 1° settembre.

In relazione all'andamento dei lavori, la Presidenza si riserva di valutare il mantenimento o il rinvio delle sedute di sindacato ispettivo e di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, previste per i giovedì citati nelle settimane elencate.

Infine il calendario potrà essere integrato con i disegni di legge su disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle Regioni e degli enti locali, nonché su impianti sportivi scolastici, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori in Commissione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire per segnalare una vicenda molto grave, che è accaduta qualche giorno fa in un liceo di Vicenza, ma che in realtà sta accadendo da più parti, in diverse scuole d'Italia (è successo anche a Bologna e a Napoli): è stata cancellata un'assemblea degli studenti, che era prevista in una determinata data qualche giorno fa, avente a oggetto il genocidio a Gaza, quindi la vicenda drammatica della Palestina, perché, secondo una famigerata circolare del ministro Valditara, emessa alcune settimane fa, non sarebbe stato garantito in questa assemblea un contraddittorio.

Presidente, vorrei che alla ripresa dei lavori dell'Assemblea - che peraltro coincide con la riapertura delle scuole - il ministro Valditara venisse in quest'Aula e ci spiegasse esattamente cosa intende per contraddittorio quando, per esempio, si parla della vicenda palestinese e del genocidio di Gaza. Vorrei che ci spiegasse, per esempio, se contraddittorio significa che, come è stato nel caso dell'assemblea annullata, ci debba essere la presenza di un obiettore di coscienza israeliano (sono stati anche qui al Senato nostri

ospiti qualche giorno fa e li abbiamo molto ringraziati per questo) e insieme, magari, di un ufficiale dell'esercito israeliano, qualcuno che non solo nega il genocidio, ma che addirittura lo sta facendo. Valditara venga in Aula, venga a spiegare cosa significa il contraddittorio su questioni come queste. Venga anche a spiegare se questa specificità, questa sorta di incredibile par condicio, vale sempre. Per esempio, se si organizza un'assemblea sulla mafia, cosa si deve fare, secondo il ministro Valditara? Bisogna invitare un magistrato e anche un mafioso, per assicurare la par condicio e il contraddittorio? Venga in Aula il ministro Valditara, non si sottragga, visto che glielo stiamo chiedendo da settimane, ma non abbiamo il piacere di confrontarci con lui. Ci venga a spiegare cosa significa il contraddittorio sul genocidio di Gaza, se devono venire le vittime e devono venire anche i carnefici. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a Rapallo, stamane si è spenta Fernanda Contri, una giurista che ha attraversato il nostro tempo con la discrezione di chi non cerca visibilità e con la fermezza di chi sa che il diritto è, prima di tutto, una responsabilità verso le persone.

Fernanda Contri è stata una studiosa rigorosa del diritto costituzionale e amministrativo, ma è stata soprattutto una testimone dello Stato di diritto; una interprete autentica della Costituzione, intesa non come formula astratta, ma come architettura vivente di garanzie, limiti e doveri. È stata una avvocata e, direi, innanzitutto l'interprete di quanto noi oggi chiediamo: l'inserimento della figura dell'avvocato nella Costituzione. Fernanda Contri è stata, a tutti gli effetti, un'avvocata nella Costituzione.

Nel 1986 è stata eletta al Consiglio superiore della magistratura, unica donna tra i membri laici a presiedere la sezione disciplinare. È stata segretaria generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Governo Amato; è stata Ministro per gli affari sociali nel Governo Ciampi, dove si è occupata molto di temi legati all'immigrazione. È stata, nel 1996, la prima donna indicata dal Presidente della Repubblica alla Corte costituzionale, di cui ha segnato molto, col pensiero femminile, il percorso. Infine, nel 2007 ha aderito al Partito Democratico.

Nel suo lavoro sui temi dell'immigrazione, della cittadinanza e dei diritti fondamentali, ha mostrato con chiarezza che la forza di una democrazia non si misura dalla sua capacità di escludere, ma dalla sua capacità di governare la complessità senza rinunciare ai principi.

Chiedo un minuto in più, signor Presidente. Fernanda Contri ha ricordato a tutti noi che la legalità non è mai disgiunta dall'umanità e che la sicurezza giuridica non può essere costruita sacrificando la dignità delle persone. Molti sono i suoi disegni di legge, come molti i suoi interventi, appunto, alla Corte costituzionale. All'inizio della sua carriera professionale come avvocata, al momento dell'iscrizione all'Albo, un anziano avvocato, quasi infastidito (ha ricordato lei una sua intervista), la salutò così: “*anné a fa a causetta*,

nu a causa”, cioè “vai a fare la calzetta, non le cause in tribunale”. Bene, da quel momento Fernanda Contri ha fatto molta strada e ha onorato le istituzioni negli incarichi che ha ricoperto.

Ha difeso l'idea che la Costituzione non sia un ostacolo all'azione pubblica, ma la sua condizione di legittimazione, che il rispetto dei diritti fondamentali non rallenti lo Stato, ma lo renda più forte, più credibile e più giusto. Il suo pensiero è sempre stato lontano tanto dall'ideologia quanto dal formalismo. Ha chiarito che l'accoglienza non è arbitrio ma responsabilità regolata, che la sovranità non è negazione dei diritti, ma esercizio conforme ai principi costituzionali, che il diritto non deve inseguire l'urgenza, ma governarla. Apparteneva a una generazione di giuristi che concepivano il diritto come servizio pubblico, come presidio contro l'arbitrio, come strumento di equilibrio tra potere e libertà: una generazione consapevole che la competenza tecnica da sola non basta se non è accompagnata da una solida coscienza costituzionale.

Voglio ricordare anche, in questi suoi incarichi, nel grande percorso per la storia delle donne, quello che rispose in un'intervista alla domanda se avessimo sfondato il tetto di cristallo. Disse in quell'intervista: «Non ho dimenticato l'ammonimento che, decenni fa, mi rivolse una femminista francese: ricordati di rimandare sempre l'ascensore! Perciò, nel lasciare i miei incarichi, ho sempre perorato la causa di candidate donne. Quando, 14 anni fa, lasciai Corte costituzionale, indicai alla Presidenza della Repubblica una quarantina di potenziali candidate fra magistrati, avvocate e docenti universitarie». Cito ancora dall'intervista: «Voglio ancora dire che un collegio (si riferiva alla Corte costituzionale) privo dell'intreccio tra il pensiero femminile e maschile sfiora l'inconstituzionalità». Da quel momento alla Corte sono sedute diverse donne, tra cui Marta Cartabia, che ne è stata presidente e poi Ministro della Repubblica.

Insomma, Fernanda Contri ha dato un contributo davvero importante e oggi noi, nel ricordarla, non rendiamo soltanto omaggio a una studiosa autorevole, ma a una donna che ha creduto nel valore delle istituzioni democratiche e alla sua funzione emancipatrice del diritto. Il suo lavoro, il suo pensiero e il suo esempio restano un punto di riferimento per chi continua a credere che la Costituzione sia una promessa da mantenere e non un limite da aggirare. Siamo vicini ai suoi familiari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio da lei espresso e alla vicinanza alla famiglia.

SCURRIA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire perché questa mattina la Direzione antimafia e antiterrorismo, insieme alla procura di Genova, con l'ausilio delle Forze dell'ordine, in particolare la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e la Guardia di finanza, hanno effettuato nove arresti, colpendo una rete terroristica che, sotto copertura dell'aiuto umanitario, aveva raccolto 7 milioni di euro da destinare,

attraverso finte associazioni benefiche, a favore di Hamas, quell'organizzazione terroristica che, come tutti purtroppo ricordiamo, è stata la causa, il 7 ottobre 2023, dello sterminio di 1.200 cittadini israeliani, oltre che del rapimento di altri, che ancora fino a qualche tempo fa erano nelle loro mani.

Il punto di riferimento di questa rete era Mohammad Hannoun, noto non solo alle Forze dell'ordine e alle procure, ma - ahimè - noto anche alle Assemblee del Parlamento.

Questo terrorista è stato infatti ospitato più volte alla Camera e al Senato da esponenti del MoVimento 5 Stelle, da esponenti di AVS (non so se erano gli interlocutori che De Cristofaro prima chiedeva nelle scuole, quando si parlava di tutto questo) e da alcuni esponenti del Partito Democratico, che hanno dato diritto di tribuna a questo terrorista e ad altri suoi compagni. Quando noi e tutto il centrodestra chiedevamo di essere cauti e di fermare questo tipo di convegni, eravamo irrisi e derisi, come lo erano giornalisti, giornali e direttori di giornali che avevano fatto inchieste in merito e avevano già denunciato tale aspetto, che oggi la magistratura e le Forze dell'ordine hanno reso evidente a tutti.

L'ordinanza, tra l'altro, dice anche che questi 7 milioni di euro venivano sottratti ad aiuti che dovevano essere destinati per davvero alla popolazione palestinese e che quindi i primi a soffrire di tutto questo erano proprio i palestinesi. Anche questo ve lo avevamo detto, quando nelle piazze e nelle strade in cui venivano convocate le manifestazioni pro-Pal ci sembrava che ci fossero toni oggettivamente ambigui per quello che riguardava sia il ricordo del 7 ottobre, sia la solidarietà al popolo palestinese, così come erano davvero ambigue alcune associazioni che governavano quelle piazze e che oggi vengono espresse, nero su bianco, nell'ordinanza e negli arresti che sono stati fatti.

Questo era solo per dire che probabilmente non ci aspettiamo nulla, ma forse in ambienti come questi si potrebbe anche dire: "avevate ragione, scusate, ci siamo sbagliati; evidentemente, condanniamo queste persone e queste associazioni". Non abbiamo però ancora letto agenzie che mettano nero su bianco questa condanna e ci auguriamo che per le prossime volte queste Aule si possano risparmiare la vergogna di vedere terroristi venire qui a predicare in un modo, e mentre finanziano la lotta armata in Israele o in altre parti del mondo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 7 gennaio 2026**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 7 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (1718)

2. Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA (1731)

La seduta è tolta (*ore 14,59*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (1457)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**QP1**

PATUANELLI, CATALDI, MAIORINO, LOPREIATO, GAUDIANO, DAMANTE

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1457 recante: "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale" trasmesso dalla Camera dei Deputati,

premesso che:

la Corte dei Conti vigila sulla corretta gestione e destinazione delle risorse pubbliche e la legge detta a tal fine disposizioni relative ai profili di responsabilità di chi amministra tali risorse al fine di preservare un equilibrio tra il corretto impiego dei fondi pubblici e l'azione amministrativa che li gestisce. Tale equilibrio è incrinato - in modo del tutto inopportuno - dal disegno di legge in esame, nel cui *iter* in Senato non è stato peraltro accolto alcun emendamento e non è stato dato seguito a nessuna delle preoccupazioni espresse nelle audizioni, in primis dalla Corte dei Conti stessa, al punto che alcuni commentatori hanno avvertito che - con l'alibi di una narrazione incentrata sulla cosiddetta paura della firma - si rischia seriamente di introdurre forme di irresponsabilità quale privilegio di quella che un tempo si sarebbe detta la casta politica o comunque forme di immunità per i vertici politici e invece di iper responsabilità per gli uffici amministrativi;

l'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, prescrive che «La legge» assicuri «l'indipendenza» della Corte dei conti «e dei suoi componenti di fronte al Governo». I presidi di controllo e legalità, unitamente alla limpida separazione dei poteri, sono gli elementi all'origine del costituzionalismo moderno e la Corte dei Conti è tra le più antiche magistrature italiane. La Corte sta operando da mesi sotto la spada di Damocle di una riforma che ne altera pesantemente le attribuzioni. L'assetto costituzionale moderno non può mai

prevedere spazi di manovra che sfocino nella irresponsabilità a tutto danno delle finanze pubbliche e, quindi, dei cittadini;

le risorse pubbliche - che, per usare un'espressione cara alla maggioranza, appartengono al popolo - non devono essere sperperate o impiegate malamente, soprattutto in un periodo di restringimento degli spazi finanziari e - parallelamente - in tempi che esigono l'impiego di ingenti risorse derivanti dal PNRR, a proposito delle quali la Corte dei Conti ha doverosamente segnalato anche aspetti gestionali critici nelle relazioni di sua competenza. Fatto da cui dovrebbe discendere una nota di gratitudine e non certo una sorta di punizione legislativa per aver ben operato;

a fronte del quadro ordinamentale e costituzionale vigente, il provvedimento in esame rappresenta una netta inversione di tendenza e rischia di far prevalere definitivamente una linea nettamente diversa: a detta di molti qualificati osservatori - facilmente rinvenibili nelle audizioni e nei commenti della dottrina - il testo in più punti lede le prerogative e l'autonomia riconosciute dall'ordinamento ad ogni singolo magistrato e alla Corte dei conti nel suo complesso come organo di rilevanza costituzionale ed apre a zone franche indiscriminate preoccupanti per le conseguenze che possono costituire un disincentivo ad un corretto uso dei soldi pubblici;

il disegno di legge affievolisce altresì il ruolo della Corte dei Conti quale presidio fondamentale di garanzia e tutela delle risorse pubbliche nel coordinato esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, non armonizzandosi - nello spirito e nella lettera - alle norme costituzionali e dell'Unione europea in materia;

con l'asserito fine di corrispondere ad esigenze di razionalizzazione, semplificazione e tempestività del sistema dei controlli di competenza della Corte dei conti, si producono effetti diametralmente opposti: incertezza del diritto, vuoti negli ambiti di tutela delle risorse pubbliche, riduzione e svilimento della garanzia del rispetto dei principi di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

si incrina, pericolosamente, il principio di responsabilità di cui all'articolo 28 della Costituzione, così contribuendo ad una inopportuna deresponsabilizzazione dell'azione amministrativa, affievolendo, al contempo, la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa e contabile e lo stesso effetto deterrente dell'attività della Corte;

si attutisce, fin quasi ad eliminare - come avvenuto nel caso del controllo concomitante sul PNRR e il PNC - il ruolo di un organo garante del buon andamento contabile del Paese, in aperto contrasto con l'articolo 325 del TFUE che vincola gli Stati membri a contrastare le condotte che compromettono questo interesse primario. Il disegno di legge ben si inquadra in un filone che ha visto anche l'abolizione dell'abuso di ufficio, a seguito della quale si sta ragionando, in ambito comunitario di valutare la praticabilità degli spazi residui di responsabilizzazione penale per comportamenti che

precedentemente configuravano la fattispecie di abuso ai danni dei cittadini o delle imprese;

considerato che

se questa è la filosofia generale che pervade il testo, anche suoi singoli aspetti destano forte preoccupazione: nello stesso provvedimento troviamo la delimitazione della colpa grave, la riduzione dei risarcimenti con l'introduzione di un tetto irragionevolmente basso, l'assicurazione a carico del pubblico erario per i pagamenti dovuti in caso di condanna per danno erariale, l'estensione abnorme dei casi in cui a valle dei controlli preventivi - anch'essi moltiplicati e per i quali si sancisce un silenzio assenso in termini temporali inadeguati - si riduce lo spazio per perseguire illeciti erariali fin quasi ad abolire un effettivo controllo postumo, una sorta di presunzione di buona fede per gli organi politici in caso di atti vistati dai tecnici. Tutto ciò determina una sommatoria di disincentivi all'efficacia del controllo contabile. Disincentivi che sono l'esatto opposto di ciò di cui ha bisogno l'Italia: un controllo contabile affidabile, veloce ed incisivo a tutela del buon uso dei soldi dei cittadini e degli enti;

sui singoli aspetti critici si sono espressi in maniera inequivocabile autorevoli auditi ed al ciclo di audizioni condotte, purtroppo invano, nella fase conoscitiva integralmente ci si richiama. Basti qui ricordare - tra i tanti punti deboli del testo - che in modo del tutto estemporaneo e non equilibrato, esso introduce una definizione di colpa grave, relativa alla responsabilità erariale, i cui elementi costitutivi differiscono irragionevolmente dalla colpa grave come definita nel Codice dei contratti pubblici con riferimento alle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

con l'inserimento di una disposizione ulteriore si introduce una sorta di salvacondotto generale per gli organi politici e si introduce una formula inedita di presunzione della loro buona fede *ex lege*, scaricando tutte le responsabilità sugli uffici;

la compromissione della natura risarcitoria della responsabilità amministrativa e contabile rischia di produrre danni ed impunità altrimenti evitabili e che devono essere evitate. L'Autorità nazionale anticorruzione ha posto in evidenza che alla responsabilità erariale non può essere sottratto l'elemento risarcitorio. Un atto meramente sanzionatorio rischierebbe di rendere impraticabile il giudizio penale sugli stessi fatti. La Corte dei conti ha rilevato che il disposto inerente all'obbligo dell'esercizio del potere riduttivo e la limitazione della misura del danno risarcibile, proietta la responsabilità amministrativo-contabile verso la natura sanzionatoria, con il rischio di contenziosi dagli esiti incerti sulla violazione del principio del *ne bis in idem*;

l'introduzione della limitazione alla risarcibilità del danno erariale risulta in conflitto con la disciplina dell'Unione europea anche rispetto alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione stessa. Il Regolamento del 2021/241 prevede, infatti, che gli Stati membri debbano procedere, anche con azioni

legali, per recuperare in via integrale i fondi e richiede in tal senso un organismo e un sistema di controllo efficace ed efficiente;

con riguardo alla norma in base alla quale l'avvenuto spontaneo adempimento del pagamento di ogni importo indicato nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima, nella sua genericità potrebbe coinvolgere persino gli effetti accessori, in spregio al principio di buon andamento dell'amministrazione e dell'equilibrio dei bilanci di cui agli articoli 97 e 81 della Costituzione;

l'espansione eccessiva della funzione consultiva e del controllo facoltativo preventivo prefigura invece un ingolfamento operativo della Corte e una sua commistione nell'attività della pubblica amministrazione non giustificata da esigenze concrete;

l'istituto del silenzio-assenso, applicato al controllo della Corte, è da considerarsi fuori sistema, in quanto il trasferimento ad organi giurisdizionali di un istituto che opera nei procedimenti amministrativi, rischia - nell'applicazione pratica - di ampliare ulteriormente gli spazi di impunità per la pubblica amministrazione, con irragionevoli esimenti di responsabilità nel caso di atti solo formalmente vistati dalla Corte;

oltre alle criticità molteplici dell'articolo 2, anche la delega di cui all'articolo 3, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non pare rispondere ai requisiti che, soli, autorizzano il Governo al suo esercizio ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

la revisione della quantificazione del danno erariale addebitabile e dell'importo risarcibile, l'indeterminatezza della scriminante dell'atto vistato, il nuovo decorso del termine per la prescrizione, l'estensione del perimetro della irresponsabilità contabile, gli interventi sulla funzione di controllo e le modifiche organizzative, sono tutti elementi che portano ad un radicale

ridimensionamento della Corte, con un conseguente attenuamento della tutela dei cittadini;

per le suesposte ragioni e considerazioni, anche alla luce delle citate disposizioni costituzionali e del mancato accoglimento delle proposte correttive avanzate in modo costruttivo e ragionevole,

tutto ciò premesso delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1457.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

I) al comma 1:

1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti »;

1.2) al terzo periodo, le parole: « , limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero

dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo »;

2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

« *1.1.* La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria »;

3) al comma 1-*bis*, le parole: « fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-*octies* del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e »;

4) al comma 1-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso »;

5) dopo il comma 1-*septies* sono inseriti i seguenti:

« *1-octies.* Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione linda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione

disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima »;

6) al comma 2, dopo le parole: « fatto dannoso » sono inserite le seguenti: « , indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno » e dopo le parole: « occultamento doloso del danno » sono inserite le seguenti: « , realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione »;

7) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera g), le parole: « di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi » sono sostituite dalle seguenti « di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere riconosciuto soltanto con deliberazione motivata.

1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste

dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-*quater* è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*ter* »;

3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1 ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave l'evidente e inescusabile violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese macroscopica violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili dal soggetto agente in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione

determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri obbligatori per legge delle autorità competenti»;

2) al terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo»;

3) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1-*octies* e 1-*novies*, il giudice nella quantificazione del danno deve tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e»;

c) al comma 1-*quinquies*, il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 1-*septies*, le parole: «aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-*sexies*» sono soppresse;

e) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti il seguente:

«1-*octies*. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando le seguenti circostanze:

a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;

b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

c) complessità applicativa delle norme di settore;

d) ravvedimento operoso del presunto responsabile.

1-*novies*. Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio in quanto risultante dagli atti di causa

ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione.»;

f) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

1.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 21, il comma 2 è abrogato;
 - b) all'articolo 22, comma 1, le parole: ", ad esclusione di" sono sostituite dalle seguenti: "con particolare riferimento e priorità per"».
-

1.4

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1);

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).

1.5

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze

e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2).

1.6

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

1.7

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «quando il fatto dannoso traggia» è aggiunta la seguente: «immediata» e le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da uno degli atti che ne costituiscono presupposti diretti, tenuto conto delle osservazioni poste a corredo del testo».

1.8

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il numero 1.1) con il seguente:

«1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Costituisce colpa grave la violazione delle norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente

richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti"».

1.10

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole da: "Costituisce colpa grave" fino a: "della gravità dell'inosservanza" con le seguenti: Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto."

1.11

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole da: "manifesta" fino a: "della gravità dell'inosservanza" con le seguenti: "di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in

quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto."

1.13

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il numero 1.2).

1.14

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1.1), alinea, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il controllo giurisdizionale della Corte

dei conti sulle transazioni che eccedono dai parametri di ragionevolezza e congruità rispetto al danno da risarcire,".

1.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "comma 1.1.", alinea, dopo le parole: "con dolo" aggiungere le seguenti: "o colpa grave."

1.17

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: "fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo" con le seguenti: "fermo restando l'obbligo".

1.18

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: "e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente

articolo," *con le seguenti*: ", il giudice è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere riduttivo e".

1.20

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità degli organi politici e dei dirigenti degli enti locali)

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-ter.1. In applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, gli organi politici degli enti locali sono competenti e responsabili per gli atti di indirizzo politico-amministrativo loro attribuiti dalla legge, consistenti nella definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e nell'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.»;

2) dopo il comma 1-septies è aggiunto il seguente:

«1-septies.1. I dirigenti degli enti locali sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. La loro responsabilità è valutata tenendo conto: a) dell'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali; b) della chiarezza degli obiettivi e degli indirizzi forniti dagli organi politici; c) dell'eventuale interferenza di fattori esterni non controllabili; d)

della complessità della situazione di fatto e del quadro normativo di riferimento.».

1.21

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.22

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.23

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione, previa adeguata motivazione, ponendo a carico del responsabile persona fisica, in quanto conseguenza diretta ed immediata della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto, commisurandolo, in particolare, alle condizioni soggettive del debitore, al livello di complessità organizzativa dell'ente, alla adeguatezza quali-quantitativa delle relative risorse umane, nonché ad ogni altra circostanza alla quale il giudice riconosca efficacia concausale nella produzione del danno».

1.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente: «5) Dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente: 1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto nei limiti dell'intero importo nel caso in cui riguardi risorse provenienti, direttamente o*

indirettamente, dall'Unione Europea e nell'importo non superiore al 70 per cento in tutti gli altri casi».

1.25

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 5), sopprimere il capoverso comma 1-octies.

1.26

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Id. em. 1.25

Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere il capoverso 1-octies.

1.27

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire il comma 1-octies. con il seguente:

"1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito, ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando obbligatoriamente le seguenti circostanze:

- a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;
- b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 52, comma 6, del codice di giustizia contabile;
- c) complessità applicativa delle norme di settore;
- d) ravvedimento operoso del presunto responsabile;
- e) capacità economiche del soggetto responsabile ove desumibili dalla documentazione agli atti. Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio, in quanto risultante dagli atti di causa, ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato

accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione".

1.28

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Id. em. 1.27

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire il comma 1-octies. con il seguente:

«1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito, ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando obbligatoriamente le seguenti circostanze:

- a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;
- b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 52, comma 6, del codice di giustizia contabile;
- c) complessità applicativa delle norme di settore;
- d) ravvedimento operoso del presunto responsabile;
- e) capacità economiche del soggetto responsabile ove desumibili dalla documentazione agli atti.

Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio, in quanto risultante dagli atti di causa, ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione».

1.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 1.27

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire il comma 1-octies. con il seguente:

«1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito, ponendo a carico dei

responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando obbligatoriamente le seguenti circostanze:

- a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;
- b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 52, comma 6, del codice di giustizia contabile;
- c) complessità applicativa delle norme di settore;
- d) ravvedimento operoso del presunto responsabile;
- e) capacità economiche del soggetto responsabile ove desumibili dalla documentazione agli atti.

Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio, in quanto risultante dagli atti di causa, ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione».

1.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-octies", primo periodo, dopo le parole: "cagionato con dolo" aggiungere le seguenti: "o colpa grave."

1.31

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-octies, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "non superiore al 30 per cento" con le seguenti: "non inferiore al 65 per cento";
- b) sostituire le parole: "non superiore al doppio della retribuzione" con le seguenti: "non inferiore al quintuplo della retribuzione";
- c) sostituire le parole: "non superiore al doppio del corrispettivo" con le seguenti: "non inferiore al quintuplo del corrispettivo";
- d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque sempre posto a carico del responsabile il danno accertato per l'integrale importo nel caso in

cui il danno riguardi risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea.".

1.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-octies", sostituire le parole: "al 30 per cento" con le seguenti: "al 60 per cento".

1.32

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-octies apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "50 per cento al netto della retribuzione di risultato che viene integralmente decurtata";
 - b) sostituire le parole: "nell'anno di inizio della condotta lesiva" con le seguenti: "nel corso di ogni anno in cui si è determinata la condotta lesiva";
 - c) sostituire la parola: "doppio" con la seguente: "triplo".
-

1.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-octies", sostituire le parole: "non superiore al doppio della retribuzione" con le seguenti: "non inferiore al doppio della retribuzione".

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-octies", sostituire le parole: "non superiore al doppio del corrispettivo" con le seguenti: "non inferiore al doppio del corrispettivo."

1.35

MUSOLINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma «1-octies.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La parte residua del danno o del valore perduto oggetto di riduzione e non posta a carico del responsabile ai sensi del precedente periodo è compensato all'amministrazione interessata mediante indennizzo corrisposto sulla base di appositi contratti assicurativi stipulati da Consap, sentito l'IVASS».

1.36

MUSOLINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma «1-octies», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nel caso in cui la condotta illecita riguardi contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, ottenuti dall'Unione europea la Corte dei conti non esercita il potere di riduzione e in capo al responsabile è posto a carico il danno o il valore perduto in misura integrale».

1.37

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "1-novies" apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "può, nei casi più gravi, disporre" con la seguente: "dispone";

b) sostituire le parole: "tra sei mesi e tre anni" con le seguenti: "tre e cinque anni";

c) sostituire le parole: "e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca" con le seguenti: "e, considerato il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, revoca l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di seconda fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, in relazione alla gravità del caso e all'entità del danno arrecato o del valore perduto, recede dal rapporto di lavoro secondo le

disposizioni del contratto collettivo. La retribuzione di risultato è integralmente decurtata.".

1.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma "1-novies", primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "un anno".

1.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "1-novies", primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "nove mesi".

1.40

SIRONI, CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere il capoverso 1-decies.

1.41

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-decies, sostituire le parole: "determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima" con

le seguenti: "non annulla la comminazione delle sanzioni accessorie né ogni altro effetto della condanna medesima".

1.42

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.43

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Id. em. 1.42

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.44

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 6), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno»;

b) *sostituire le parole:* "in violazione di obblighi di comunicazione" *con la seguente:* "omissiva".

1.45

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire la parola: "indipendentemente" *con le seguenti:* "conoscibile indipendentemente".

1.46

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: "prima dell'assunzione dell'incarico" *e il seguente periodo:* "Nei

procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.”.

1.47

SIRONI, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso "4-bis" dopo le parole: "polizza assicurativa" inserire le seguenti: "con oneri economici a suo carico".

1.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: ", compresa la fase dell'esecuzione contrattuale."

1.49

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.50

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ", anche provvisori,"

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «1-quater, sopprimere le parole: ", anche provvisori,";*
 - b) sopprimere il capoverso «1-quinquies.*
-

1.51

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-ter, sopprimere il secondo e il terzo periodo

1.52

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «1-ter.» sopprimere le parole da: "I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio» fino al termine del capoverso.

1.53

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Sost. id. em. 1.52

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere i seguenti periodi «I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere riconosciuto soltanto con deliberazione motivata».

1.54

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sost. id. em. 1.52

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso comma 1-ter) sopprimere i seguenti periodi: «I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende

registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere riconosciuto soltanto con deliberazione motivata»

1.55

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: "I termini di cui al comma 2" fino a: "dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1".

1.56

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole:

"qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1."

1.57

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 2), al capoverso "1-quater", sostituire le parole "Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti," con le seguenti: "Le regioni e le province autonome con norma di legge adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, e gli enti locali".

1.59

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Id. em. 1.57

Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso 1-quater, sostituire le parole: "Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti," con

le seguenti: "Le regioni e le province autonome con norma di legge adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, e gli enti locali".

1.60

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «I-quater», sopprimere le seguenti parole: «o di statuto».

1.61

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3)

1.62

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Id. em. 1.61

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.63

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Id. em. 1.61

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.64

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 1.61

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.

G1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI (*)

Respinto

Il Senato

premesso che:

il principio della corrispondenza fra potere e responsabilità è una grande conquista del costituzionalismo, caratterizzante lo Stato di diritto e dunque - a più forte ragione - lo Stato costituzionale di diritto, che trova manifestazione in varie disposizioni costituzionali (articoli 77, 89, 90, 95, 121), ma per quanto qui interessa è scolpito soprattutto dall'articolo 28 della Costituzione («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti») e dall'articolo 97, comma 3, della Costituzione («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»). Ogni limitazione o regolazione della responsabilità, pertanto, dovrebbe essere sopesata con cura, proprio in considerazione del principio ora menzionato;

la cura e la prudenza, poi, devono essere ancor maggiori quando si tratta di responsabilità attinenti all'integrità delle risorse pubbliche e alla sanità del bilancio, che - come rileva la giurisprudenza costituzionale - è un bene pubblico. Di contro, tuttavia, sta il principio di cui al comma 2 dello stesso articolo 97, a tenore del quale «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione». La disciplina della responsabilità, conseguentemente, non deve determinare un malfunzionamento dell'Amministrazione pubblica. Pur nella loro diversità, le funzioni affidate alla magistratura contabile sono sempre state in rapporto di reciproca complementarietà funzionale, al comune fine di dare attuazione al principio del buon andamento dell'azione amministrativa;

pertanto, qualsiasi intervento normativo diretto a incidere sul ruolo della Corte dei conti deve tenere conto del fatto che è nella Costituzione che si rinviene la diversa, ma convergente portata delle funzioni di controllo e giurisdizionali: le prime focalizzate su atti e gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva, le seconde sulle condotte e sui comportamenti soggettivi di chi svolge l'attività di amministrazione e di gestione;

l'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (articolo 103 della Costituzione), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR. In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modifica e integra il disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario;

la nuova formulazione proposta esclude del tutto la responsabilità per colpa grave, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di

procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria;

è opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa, sul piano generale può definirsi come la «misura» prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio;

l'istituto del silenzio assenso, applicato al controllo delle Corte dei conti, è da considerare, senza dubbio, fuori sistema, in quanto esso opera nei procedimenti amministrativi ed è sconosciuto finora per gli organi giurisdizionali e ciò rischia di ampliare ulteriormente gli spazi di impunità con irragionevoli esclusioni di responsabilità dei dipendi pubblici su atti solo formalmente vistati dalla Corte, in contrasto con l'articolo 28 e 97 della Costituzione,

impegna il Governo

a limitare e circoscrivere in maniera certa l'ambito di applicazione del silenzio assenso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI (*)

Respinto

Il Senato

premesso che:

l'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa;

l'approvazione di norme volte alla limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo rischia in realtà di non perseguire il prefissato obiettivo di «sbloccare» l'attività amministrativa, ma potrebbe condurre a una maggiore «leggerezza» nell'adozione di provvedimenti amministrativi, con un prevedibile incremento del contenzioso dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, con l'effetto paradossale di rallentare e, in alcuni casi, «bloccare» anziché agevolare l'azione amministrativa;

non è da escludersi che, a fronte di un allentamento della responsabilità alle sole ipotesi di dolo e di richiesta di pareri o di controlli preventivi di legittimità, si possa assistere all'incremento della cosiddetta «burocrazia difensiva», poiché i soggetti con maggiori responsabilità, quelli gerarchicamente sovraordinati, quelli preposti ai controlli interni, potrebbero ricorrere, a dismisura, alle verifiche preventive, alle richieste di pareri, ai controlli preventivi «facoltativi», oltre che a richieste di chiarimenti ai soggetti «agenti» e

responsabili dei procedimenti, prima, durante e successivamente l'azione amministrativa, proprio al fine di non incorrere in futuro in una responsabilità;

tra l'altro, con sentenza la Corte costituzionale, n. 132 del 2024, ha escluso che il legislatore possa prevedere a regime la cancellazione della colpa grave quale elemento psicologico della responsabilità amministrativa, ammettendo solo per fattispecie o per periodi e condizioni particolari, la sola responsabilità amministrativa per dolo. In particolare, la Corte ha ritenuto che, per mettere ordine nella disciplina della responsabilità amministrativa, il legislatore debba comunque procedere a «un'adeguata tipizzazione della colpa grave», elementi del tutto mancanti nel provvedimento in esame;

inoltre, la Corte costituzionale - sentenza n. 371 del 1998, confermata, fra le altre, dalla sentenza n. 340 del 2001 - aveva già avvertito il legislatore sulla pericolosità nel mettere in discussione l'equilibrio fra funzioni di controllo e giurisdizione, di cui la responsabilità per colpa grave costituisce un importante tassello, incidendo sul sistema di garanzie per il buon andamento della pubblica amministrazione e sulla efficace tutela degli interessi erariali. In linea con tale sistema, la responsabilità per colpa grave deve restare a carico del funzionario, al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e la sua stessa efficienza;

alla luce delle disposizioni in esame non solo vi sarebbero aree del tutto sottratte all'ambito della responsabilità amministrativa, ma soprattutto, grazie alla previsione di un limite quantitativo in sede di eventuale condanna, si pone a priori, a carico dell'amministrazione e, dunque della collettività, il restante *quantum* dei danni erariali, accertati all'esito dell'azione risarcitoria;

la copertura assicurativa da danno erariale non può costituire regola generale di traslazione della responsabilità sul terzo per i dipendenti pubblici che sono assunti mediante pubblico concorso, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione), e che sono soggetti a doveri costituzionali e obblighi di diligenza nell'esercizio di funzioni pubbliche (articolo 28 della Costituzione). Ne consegue che non è sintonico rispetto ai principi costituzionali introdurre, con norma di carattere generale, l'obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici in maniera tale da traslare la responsabilità erariale sul terzo quasi che non ci siano altri strumenti per ridurre il rischio da danno da colpa grave di chi è stato assunto con pubblico concorso sulla base della competenza per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, quali principi costituzionali primari e inderogabili. Prevedere forme generalizzate di copertura assicurativa per danno da colpa grave potrebbe avere - questo sì - un effetto deresponsabilizzante sui dipendenti pubblici, atteso che essi non saranno chiamati a rendere direttamente dei danni causati agli enti pubblici a cui appartengono o a cui sono legati da un rapporto di servizio;

la responsabilità erariale per colpa grave, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. C. Cost. n. 371/1998, confermata, fra le altre, da C. Cost. n. 340/2001), attua un corretto equilibrio fra quanto del rischio dell'attività amministrativa deve restare a carico dell'apparato pubblico e quanto a carico del funzionario. Detta impostazione appare sostanzialmente

confermata anche nella recentissima sentenza n. 132 del 2024, ove la Corte costituzionale riconosce la legittimità della esclusione della responsabilità per colpa grave solo in quanto attuata in via provvisoria o limitata. A suo dire, infatti, «può essere ritenuta non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 1, al fine di adottare, anche in virtù dell'obbligo della copertura assicurativa, tutti i provvedimenti necessari volti a recuperare alla collettività l'intero danno erariale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilatica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della

gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)

«1. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico nazionali, rendono pareri in materie di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri

resi. Le Sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofonica sull'attività consultiva.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.».

2.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti» *con le seguenti:* «Le sezioni riunite della Corte dei conti».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- *al medesimo periodo, sostituire la parola:* «rende» *con la seguente:* «rendono»
 - *all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «dalla sezione centrale e».
-

2.3

VERINI, BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole:* «La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti» *con le seguenti:* «La Corte dei conti»;
 - b) sostituire le parole:* «questioni giuridiche» *con le seguenti:* «disposizioni di legge».
-

2.4

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «su questioni giuridiche applicabili a» *con le seguenti:* «mediante l'indicazione dei principi contabili applicabili alle».

2.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «500.000 euro».

2.6

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.7

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Id. em. 2.6

Sopprimere il comma 2.

2.8

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.».

2.9

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Id. em. 2.8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.».

2.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 2.8

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.».

2.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: "perentorio".

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "nel termine di cui al primo periodo."

2.12

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma, qualora comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie".»

2.13

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Id. em. 2.12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma, qualora

comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie."."

2.15

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Id. em. 2.12

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma, qualora comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie."».

G2.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il principio della corrispondenza fra potere e responsabilità è una grande conquista del costituzionalismo, caratterizzante lo Stato di diritto e dunque - a più forte ragione - lo Stato costituzionale di diritto, che trova manifestazione in varie disposizioni costituzionali (articoli 77, 89, 90, 95, 121), ma per quanto qui interessa è scolpito soprattutto dall'articolo 28 Cost. («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti») e dall'articolo 97, comma 3, Cost. («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»). Ogni limitazione o regolazione della responsabilità, pertanto, dovrebbe essere soppesata con cura, proprio in considerazione del principio ora menzionato;

anche le significative riforme previste nel PNRR/PNC, prese a pretesto dal provvedimento in esame, fondamentali nelle funzioni di controllo della Corte dei conti necessitano, senza dubbio, un assetto procedurale in linea con gli *standard* internazionali in materia di *audit* del settore pubblico e devono essere in armonia con le disposizioni degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dei principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell'ordinamento dell'Unione europea. A tale riguardo, andrebbero valutati anche gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, laddove, in linea con le prescrizioni dell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

chiarisce che gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo in presenza del contemporaneo ed effettivo rispetto di specifiche condizioni e che le decisioni delle autorità pubbliche devono essere soggette a un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti;

l'articolo 2, al comma 1, attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle Sezioni regionali una nuova competenza consultiva, legittimandole a rendere rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico e delle autonomie territoriali, pareri in materie di contabilità pubblica;

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso comma 1-*quater*, si introduce la possibilità per le regioni, le province autonome e gli enti locali di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima gli affidamenti sopra soglia, nonché quelli del PNRR e del PNC. Al riguardo, non può che ribadirsi che la questione del cosiddetto «controllo preventivo facoltativo» presenta profili di incompatibilità dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*) della Costituzione. Laddove attribuisce a fonti normative diverse dalla legge statale l'ambito del controllo preventivo di legittimità riconducibile, per vari aspetti, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale», «giustizia amministrativa» e «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato la norma si pone fuori dal sistema ordinamentale, quale definito dalla Carta costituzionale. Si invade la riserva di legge statale prevista dall'articolo 100 della Costituzione anche in relazione alla definizione delle attribuzioni della Corte dei conti e si pone in contrasto con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *l*), della Carta costituzionale;

va osservato che i controlli preventivi di legittimità nei confronti degli Enti territoriali, caratterizzati da un'impostazione di tipo gerarchico sono lesivi dell'autonomia di detti enti poiché l'attuale assetto ordinamentale preclude la reintroduzione del controllo preventivo che la disposizione all'esame intende invece riproporre. La previsione della facoltatività del controllo ad istanza dell'Ente interessato non rileva ai fini della natura dello stesso poiché, una volta attivato, uscirebbe dalla sfera di disponibilità dell'Ente per assumere il carattere suo proprio di controllo necessario e cogente, così reintroducendo surrettiziamente il controllo preventivo su atti abrogato con la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, ridisegnando l'assetto del governo territoriale;

si pongono, in altri termini, problemi di compatibilità della disposizione con il principio di riserva d'amministrazione di cui all'articolo 97 Costituzione oltre che con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione;

l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per la natura sua propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo, poiché verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata

ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale e invadere le competenze che la Costituzione all'articolo 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all'Amministrazione ed è incompatibile con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione e si porrebbe in contrasto anche con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *l*), della Costituzione,

impegna il Governo

al fine di garantire la piena operatività delle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, ad autorizzare il Ministero della giustizia a indire una nuova procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

2.0.1

VERINI, BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, MELONI, PARRINI, VALENTE

Improcedibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni concernenti il piano, programma o progetto, la sezione centrale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, a ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione del piano, programma o progetto, informandone contestualmente il Ministro competente. Le relative deliberazioni della sezione sono impugnabili dall'amministrazione interessata dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell'articolo

11, comma 6, lettera *f*), del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.»

2.0.2

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Improcedibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in

particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite

alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'inculpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza,

delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali;

s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera *c*), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento

alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *a), c), d), g), i), p) e r)*, del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE, SENSI (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nonché delega al Governo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.2

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: "Nel rispetto dell'indipendenza garantita dall'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, sia all'istituto che ai suoi componenti, e nel rispetto dell'autonomia finanziaria e organizzativa nonché dell'autogoverno in tema di personale,";

b) sostituire le parole: "un ulteriore incremento della sua efficienza" *con le seguenti:* "rafforzare il ruolo della Magistratura contabile nel garantire

il rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrazione, nella piena attuazione dell'articolo 97 della Costituzione".

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la parola da: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole da: "nonché in materia fino alla fine del comma, con le seguenti: "e competenza in materia di giurisdizione contabile";

al comma 2, sostituire le lettere da a) a q) con le seguenti:

«a) organizzare la Corte dei conti in sezioni giurisdizionali regionali, sezioni giurisdizionali di appello, sezioni riunite in sede giurisdizionale e sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ove le Sezioni Riunite, in unico collegio, garantiscano l'interpretazione nomofilattica per tutte le sezioni della Corte dei conti;

b) prevedere che il controllo concomitante su piani, programmi o progetti possa essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e gli eventuali avvisi tempestivamente formalizzati dalla Corte alla stazione appaltante siano sottratti al regime di pubblicità degli atti;

c) organizzare la Corte dei conti a livello territoriale per il primo grado, in sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) prevedere che le Sezioni Territoriali della Corte dei conti svolgano funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, assegnando a ciascuna Sezione Territoriale un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ove necessario e un numero di consiglieri non inferiore a tre e articolando le Sezioni Territoriali in collegi con provvedimento annuale del rispettivo Presidente, ove ogni magistrato assegnato alle sezioni svolga, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni;

e) articolare, su iniziativa del procuratore regionale o di altro magistrato assegnato all'ufficio, l'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, assegnando le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti al procuratore generale o ad altro

magistrato assegnato all'ufficio, riconoscendo al procuratore generale sia il coordinamento, sia la definizione di eventuali conflitti di competenza;

f) prevedere che il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resti confermato in complessive 636 unità, di cui un Presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Gli Eventuali esuberi in incarichi direttivi, semidirettivi, apicali o subapicali, risultanti dalla riorganizzazione della Corte, siano progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo o altre cause di cessazione dal servizio, nelle more dei quali i magistrati cessati da tali incarichi per effetto della riorganizzazione svolgano le proprie funzioni come parte dell'organico esistente presso la Corte;

g) stabilire l'invarianza della progressione giuridica ed economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate;

h) prevedere che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale sostengano un *test* psico-attitudinale elaborato, nel rispetto delle linee guida e degli *standard* internazionali di psicomimetria, da un collegio di tre esperti psicologi iscritti all'ordine, selezionati dal Consiglio di Presidenza, ove il *test* sia finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale dinanzi alla stessa commissione di corso, cui è rimessa la valutazione complessiva del candidato»;

sopprimere i commi da 3 a 7.

3.5

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "dodici" con le seguenti: "ventiquattro";

b) al comma 2:

1) alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: "in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente" con le seguenti: "in sezioni abilitate a

svolgere" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo criteri oggettivi e predeterminati";

2) alla lettera d), sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali" e sopprimere le parole da: ", prevedendo che queste ultime siano rette" fino alla fine della lettera;

3) alla lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) al numero 2), sopprimere le parole: "o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale";

c) al numero 3), sopprimere le parole da: "debba sottoscrivere" fino a: "misure cautelari e";

4) alla lettera f), sopprimere le parole: ", prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti";

5) sopprimere la lettera g);

6) alla lettera i), sopprimere il numero 2);

7) alla lettera p), dopo le parole: "prevedendo che esso sia svolto" inserire la seguente: "anche" e sopprimere le parole da: "e stabilendo un regime" fino alla fine della lettera;

c) al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "previa acquisizione del parere" inserire le seguenti: "delle sezioni riunite della Corte dei conti, che è reso nel termine di novanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, nonché;

2) sostituire le parole: "quarantacinque giorni" con le seguenti: "novanta giorni";

3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato recepimento delle osservazioni e condizioni inserite nel parere delle Commissioni, lo schema di decreto è nuovamente sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, dando specifico conto nel nuovo schema di decreto

legislativo delle ragioni del mancato recepimento delle indicazioni provenienti dalle Commissioni competenti.".

d) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sue sezioni regionali" e sostituire la parola: "sede" con la seguente: "sezione";

e) sopprimere il comma 7;

f) al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: "g)".

3.6

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le lettere a), c), d), e) f) g) i) e l);

b) al comma 6, sopprimere le parole: "Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c)",

c) al comma 8 sopprimere le parole: a), c), d), g), i).

3.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

- al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), i) e l);

- al comma 6, sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c);

- al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: a), c), d), g), i).

3.8

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi;"

3.9

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le parole "unitariamente" e "ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte";

alla lettera c), sostituire, ovunque prevista, le parole "territoriale" con "regionale";

sostituire le disposizioni di cui al punto 1 con le seguenti "ogni sede regionale si articola in una sezione abilitata a svolgere funzioni consultive, di controllo e referenti e una sezione giurisdizionale";

al punto 2, sostituire la parola: «territoriali», con la seguente: «territoriale» e le parole: «con priorità per», con le seguenti: «tenendo in considerazione»;

alla lettera d), sopprimere le parole "siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e" e sostituire la locuzione "territoriali" con "regionali";

alla lettera f), espungere la disposizione;

alla lettera e), sostituire la locuzione "territoriali" con "regionali" e sostituire le previsioni da "; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale: " sino a ". sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;", con le seguenti "prevedendo l'introduzione di strumenti operativi e indirizzi organizzativi, nel rispetto dell'indipendenza dei magistrati degli uffici requirenti, quali: il monitoraggio periodico dei flussi e delle pendenze dei procedimenti; la trasparenza nei piani organizzativi e nelle direttive di coordinamento; la promozione dell'uso di strumenti informatici per la gestione dei flussi procedurali, il monitoraggio, la raccolta di dati statistici e la comunicazione tra le procure; la gestione tempestiva dei procedimenti attraverso criteri di priorità basati su gravità del danno erariale, complessità delle indagini e impatti sulla finanza pubblica; l'identificazione e promozione di buone prassi organizzative, con attenzione alla razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche e allo snellimento dei procedimenti preprocessuali mediante protocolli investigativi e indagini standardizzate; l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, secondo criteri oggettivi per l'assegnazione e la co-assegnazione dei procedimenti; la gestione di potenziali conflitti e delle deleghe, con procedure chiare e trasparenti che garantiscano il rispetto dei ruoli e delle competenze; la valorizzazione della formazione continua e specializzata dei magistrati requirenti, con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati; la regolamentazione dei rapporti con la stampa e le altre istituzioni, per

assicurare una comunicazione istituzionale equilibrata, chiara e rispettosa della riservatezza delle indagini.";

alla lettera p), dopo le parole «prevedendo che esso sia svolto» inserire la seguente «anche».

3.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «unitariamente» e «ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte».

3.11

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Precluso

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la parola: "unitariamente";*
 - b) *sostituire la parola: "ripartite" con la seguente: "ordinate";*
 - c) *aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."*
-

3.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "unitariamente"

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sostituire la parola: "ripartita" con la seguente: "ordinata";

aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."

3.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), sopprimere le parole: ", nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.";

alla lettera c):

- numero 1): sostituire la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.";

- numero 2), sostituire le parole: "presidi territoriali" con le seguenti: "sezioni regionali";

alla lettera d):

- sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali";

- sostituire le parole da: "un vice procuratore" fino alla fine della lettera con le seguenti: "procuratori regionali, coordinati dal procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede. Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174";

alla lettera e), alinea:

- sostituire le parole: "delle procure territoriali" con le seguenti: "dei procuratori regionali" sostituire le parole: "sedi territoriali" *con le seguenti:* "sedi regionali";

- numero 2), sostituire le parole: "impartite dalla procura generale" con le seguenti: "adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali";

- sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) in caso di tipologie di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di misure cautelari siano vistati per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato»;

sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive, e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni in cui presta servizio o sia

assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale, prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti»;

sopprimere la lettera *g*);

sopprimere la lettera *l*);

alla lettera *o*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali";

lettera q), sopprimere le parole: "e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali";

al comma 3, al primo periodo, premettere il seguente "Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto di rimborso delle spese."

sostituire le parole da: ", di concerto fino alla fine del periodo, con le seguenti: ". Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni

riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739."

al comma 6, sostituire le parole: "la Corte e i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni e le procure della Corte."

3.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "in base a criteri oggettivi e predeterminati."

3.15

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 2 lettera b), sostituire le parole «nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare,» con le seguenti: «e prevedere»;

3.16

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti."

3.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 3.16

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti."

3.18

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera c);

b) al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: "nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c)," ;

2) sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali";

3) sopprimere le seguenti parole: ", con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.";

c) al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: "c)".

3.20

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorra, la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale»;

b) sostituire il punto 1) con il seguente: «1) ogni sede regionale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere funzioni consultive, di controllo e referenti e una sezione giurisdizionale;»;

c) al punto 2 sostituire le parole: «con priorità per» con le seguenti: «tenendo in considerazione».

3.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire, ovunque prevista, la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale»;

b) sostituire il punto 1) con il seguente: «1) Ogni sede regionale si articola in una sezione abilitata a svolgere funzioni consultive, di controllo e referenti e una sezione giurisdizionale»;

c) al punto 2) sostituire le parole: «con priorità per» con le seguenti: «tenendo in considerazione».

3.22

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) all' alinea, sostituire la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale»;*
- b) sostituire la parola: territoriale con la seguente: «regionale»;*
- c) al numero 1), sostituire le parole: «referenti e giurisdizionali, ripartita» con le seguenti: «e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate»;*
- d) aggiungere, in fine, le parole: «sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174»;*
- e) al numero 2), sostituire le parole: «i presidi territoriali della Corte sono dotati con le seguenti: le sezioni regionali della Corte sono dotate».*

3.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera c) alinea, sostituire la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale».

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

- a) al numero 1):*
 - sostituire la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale»;*
 - sostituire le parole: «referenti e giurisdizionali, ripartita» con le seguenti: «e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate»;*
 - aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174»;*
- b) al numero 2), sostituire le parole: «i presidi territoriali della Corte sono dotati» con le seguenti: «le sezioni regionali della Corte sono dotate».*

3.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «i presidi» con le seguenti: «le sezioni».

3.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «i presidi» con le seguenti: «gli uffici giudiziari».

3.26

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

3.19

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali".

3.27

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola «territoriali» con la seguente: «regionali»;

b) sopprimere le parole: «siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e».

3.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «territoriali» con la seguente: «regionali» e sopprimere le parole: «siano rette da un viceprocuratore

generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e».

3.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «territoriali» con la seguente: «regionali»;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

a) sostituire le parole da: «un viceprocuratore generale» fino a: «il coordinamento del» con le seguenti: «procuratori regionali, coordinati dal»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174».

3.30

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d):

1) sostituire la parola: «territoriali» con la seguente: «regionali»;

2) sostituire le parole da: «un viceprocuratore generale» fino a: «procuratore generale» con le seguenti: «procuratori regionali»;

3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174»;

b) alla lettera e):

1) all'alinea, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «territoriali» con la seguente: «regionali»;

2) al numero 1), sostituire la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale»;

3) al numero 2), sostituire la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale»;

4) al numero 3), sostituire, ovunque ricorra, la parola: «territoriale» con la seguente: «regionale».

3.31

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.32

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Id. em. 3.31

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.33

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.33

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure regionali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi regionali, prevedendo l'introduzione di strumenti operativi e indirizzi organizzativi, nel rispetto dell'indipendenza dei magistrati degli uffici requirenti, quali: il monitoraggio periodico dei flussi e delle pendenze dei procedimenti; la trasparenza nei piani organizzativi e nelle direttive di coordinamento; la promozione dell'uso di strumenti informatici per la gestione dei flussi procedurali, il monitoraggio, la raccolta di dati statistici e la comunicazione tra le procure; la gestione tempestiva dei procedimenti attraverso criteri di priorità basati su gravità del danno erariale, complessità delle indagini e impatti sulla finanza pubblica; l'identificazione e promozione di buone prassi organizzative, con attenzione alla razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche e allo snellimento dei procedimenti preprocessuali mediante protocolli investigativi e indagini standardizzate; l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, secondo criteri oggettivi per l'assegnazione e la co-assegnazione dei procedimenti; la gestione di potenziali conflitti e delle deleghe, con procedure chiare e trasparenti che garantiscano il rispetto dei ruoli e delle competenze; la valorizzazione della formazione continua e specializzata dei magistrati requirenti, con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati; la regolamentazione dei rapporti con la stampa e le altre istituzioni, per assicurare una

comunicazione istituzionale equilibrata, chiara e rispettosa della riservatezza delle indagini;".

G3.33 (già em. 3.33)

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1457, recante: «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale»;

premesso che:

l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, in vista di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa;

considerato che:

le disposizioni relative all'organizzazione della funzione requirente e ai poteri del Procuratore generale sembrano discostarsi significativamente dal modello costituzionale delle giurisdizioni speciali, inclusa la magistratura contabile, in cui si deve garantire l'autonomia e l'indipendenza delle funzioni,

impegna il Governo:

nell'ambito dei poteri di delega conferiti dal presente articolo, nonché, in linea generale, nell'attuazione delle leggi, anche di natura costituzionale, aventi ad oggetto la Magistratura, ad astenersi da qualsivoglia iniziativa volta anche solo ad indebolirne l'autonomia e l'indipendenza poste a garanzia delle libertà dei cittadini e a presidio contro eventuali ingerenze o compressioni del

potere esecutivo o delle maggioranze di Governo. Principi questi sanciti dalla Costituzione agli articoli 101, 104, 107 e 108.

3.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, lettera e), alinea, sostituire le parole: "delle procure territoriali" con le seguenti: "dei procuratori regionali",

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al medesimo alinea sostituire le parole: "sedi territoriali" con le seguenti: "sedi regionali";

al numero 1), sostituire le parole da: ", agli atti fino alla fine del numero, con le seguenti: istruttori, ai procedimenti istruttori svolti anche in sede regionale";

al numero 2), sostituire le parole: "impartite dalla procura generale" con le seguenti: "adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali";

al numero 3):

- dopo le parole: "in caso di" aggiungere le seguenti: "tipologie di";

- sostituire le parole da: "debba sottoscrivere" fino alla fine del numero, con le seguenti: "individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di misure cautelari siano vistati per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato;".

3.35

MUSOLINO

Respinto

Al comma 2, lettera e), punto 3), sostituire le parole «debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;» con le seguenti: «possa essere chiamato a sottoscrivere, dal procuratore territoriale, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e, su richiesta del medesimo, possa affiancare al magistrato

assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale».

3.36

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole da: "debba sottoscrivere" fino a: "misure cautelari e".

3.37

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), i) e l).

3.38

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

3.39

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, SENSI (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «rotazione temporale» inserire le seguenti: «della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive;»;

b) sostituire le parole da: «cui è assegnato» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «rotazione temporale» inserire le seguenti: «della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive,»;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: «cui è assegnato» con le seguenti: «in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale».

3.41

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti».

3.42

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Id. em. 3.41

Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti».

3.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIORGIS

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, sopprimere la lettera l).

3.44

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).

3.45

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO, GIORGIS

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere la lettera g);*
 - b) al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: "g)".*
-

3.48

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

3.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIORGIS

Id. em. 3.48

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

3.51

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO, GIORGIS

Respinto

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: "stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti" con le seguenti: "prevedendo a tal fine:

- 1) la programmazione e speditezza procedurale dei controlli in coerenza con il ciclo di bilancio;
 - 2) la promozione della digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, anche mediante la riduzione degli oneri documentali dei soggetti controllati;
 - 3) la concentrazione, l'effettività e la ragionevole durata dei controlli;
 - 4) l'imparzialità dei magistrati e dei collegi;
 - 5) la conformità ai principi e agli standard internazionali che fanno riferimento alla organizzazione e alle funzioni delle istituzioni superiori di controllo;".
-

3.52

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), aggiungere, in fine, le parole: «eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.»;

b) alla lettera q), sopprimere le parole: «e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali».

3.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIORGIS

Id. em. 3.52

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: «eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sopprimere le parole: «e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali».

3.54

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO, GIORGIS

Improcedibile

Al comma 2, lettera p) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che esso sia svolto» inserire la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione».

3.55

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Improcedibile

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «prevedendo che esso sia svolto» inserire la seguente: «anche».

3.56

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Improcedibile

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «che esso sia svolto» inserire la seguente: «anche».

3.57

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole da: "e stabilendo" fino alla fine della lettera.

3.58

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) razionalizzare le norme statali attinenti l'organizzazione della Corte dei conti e lo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali, provvedendo al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando le innovazioni e le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia;».

3.59

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIORGIS

Improcedibile

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:
«Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del

regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.».

3.60

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali».

3.61

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIORGIS

Id. em. 3.60

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali».

3.62

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

3.63

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera p), del presente articolo, la Corte dei conti assicura in via esclusiva l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su ogni piano, programma o progetto di interesse economico o sociale nazionale comunque denominato. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o irregolarità, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi, di procedimenti

disciplinari nonché ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

3.64

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

3.65

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Improcedibile

Al comma 3, al primo periodo premettere il seguente: «Per la stesura dello schema di decreto legislativo o degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.».

3.66

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Improcedibile

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: "Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del

regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché il parere della Conferenza unificata."

3.67

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "previa acquisizione del parere" inserire le seguenti: "delle Sezioni riunite della Corte dei conti e".

3.69

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

3.70

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Id. em. 3.69

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

3.71

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Id. em. 3.69

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano» *con le seguenti*: «, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

3.72

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono

resi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.».

3.73

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti.".

3.74

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Improcedibile

Sopprimere il comma 6.

3.75

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "la Corte e i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni e le procure della Corte".

3.76

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 3.75

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "la Corte e i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni e le procure della Corte".

3.77

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, BAZOLI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni."

3.78

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, GIORGIS

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "presidi territoriali" con le seguenti: "uffici giudiziari."

G3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Il Senato

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento conferisce una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, incidendo profondamente sull'assetto costituzionale dell'Istituto;

si pongono, in proposito, problemi di compatibilità della disposizione con il principio di riserva d'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione oltre che con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione;

il provvedimento in esame crea una evidente interferenza con la funzione consultiva attribuita *ex lege* ad altre magistrature, quali il Consiglio di Stato, ad altre istituzioni, quali l'Avvocatura dello Stato, ad autorità indipendenti, quali l'ANAC;

l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per la natura sua propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo, poiché verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale e invade le competenze che la Costituzione, all'articolo 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all'amministrazione ed è incompatibile con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione e si porrebbe in contrasto anche con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *l*), della Costituzione;

il provvedimento prevede inoltre una commistione tra funzioni di controllo e giurisdizionali attraverso l'organizzazione delle sezioni, in contrasto con la sentenza n. 470/1997 della Corte costituzionale, nella quale si è affermato che è necessario mantenere distinte le funzioni di controllo da quelle giurisdizionali, stante la diversità di obiettivi perseguiti e interessi tutelati;

si introduce altresì una riorganizzazione interna della Corte dei conti prevedendo che il Consiglio di presidenza della Corte adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi mediante i quali saranno organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite alla Corte ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione, questo in violazione della riserva di legge ai sensi dell'articolo

108 della Costituzione che tutela l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati non solo rispetto agli altri poteri ma anche all'interno delle stesse magistrature atteso che gli stessi si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107 della Costituzione),

impegna il Governo

in ottemperanza con quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 470/1997, ad evitare una commistione tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali, in quanto diversi sono gli obiettivi e gli interessi tutelati.

G3.100

LISEI, BERRINO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

al fine di garantire una maggiore professionalità agli apparati della pubblica amministrazione per dare maggiore impulso all'attività della Corte dei Conti, non solo come strumento per premiare le carriere di dirigenti generali già ampiamente gratificate, ma anche per valorizzare profili che hanno consolidata esperienza per attività con funzioni di polizia giudiziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere i requisiti di accesso per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte dei Conti, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, al fine di promuovere un ricambio generazionale e dare nuovo e maggiore impulso all'attività della Corte stessa.

G3.101

BERRINO, LISEI, RASTRELLI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e

altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 del medesimo disegno di legge, che delega il Governo a valorizzare l'assetto organizzativo della Corte in chiave di potenziamento delle dotazioni strumentali alle funzioni consultiva e sindacatoria;

si ritiene di dover rafforzare la presenza, nei ruoli della magistratura contabile, delle più elevate professionalità della pubblica amministrazione italiana, centrale e territoriale, attuando al meglio disposizioni di rango legislativo non ancora compiutamente sviluppate,

impegna il Governo

a determinare il contingente del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sulla base del ruolo organico della magistratura contabile di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, richiedendo, per lo stesso personale, il possesso del titolo di laurea specialistica in materie giuridiche o economiche, del dottorato di ricerca nelle medesime materie, di una qualificata e documentata esperienza professionale di almeno venti anni, di un'età anagrafica non inferiore ai quarantacinque anni compiuti alla data del giuramento quale magistrato contabile;

a definire il contingente del personale proveniente dalle altre magistrature, ovvero dalla dirigenza di prima fascia dello Stato, ivi inclusa quella delle forze armate, delle forze di polizia, della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, con esperienza professionale non inferiore a dieci anni e a prescindere dal dottorato di ricerca.

G3.102

BERRINO, LISEI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e

altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha natura costituzionale e svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto

è necessario assicurare uniformità interpretativa e coerenza applicativa nelle diverse funzioni esercitate dalla Corte dei conti, anche alla luce delle nuove competenze consultive previste dal disegno di legge;

è opportuno valorizzare la funzione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti, prevedendo che esse possano esercitarla in composizione unitaria e con valore vincolante su tutte le funzioni dell'Istituto, consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali rafforzando così l'omogeneità delle decisioni e la certezza del diritto nell'ambito della contabilità pubblica,

impegna il Governo

ad assicurare l'uniformità interpretativa della Corte dei conti attraverso la funzione nomofilattica delle sezioni riunite, composte in un unico collegio di tutti i presidenti delle sezioni, con decisioni vincolanti per tutte le sezioni che esplicano le funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali intestate all'Istituto.

G3.102 (testo 2)

BERRINO, LISEI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e

altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha natura costituzionale e svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto

è necessario assicurare uniformità interpretativa e coerenza applicativa nelle diverse funzioni esercitate dalla Corte dei conti, anche alla luce delle nuove competenze consultive previste dal disegno di legge;

è opportuno valorizzare la funzione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti, prevedendo che esse possano esercitarla in composizione unitaria e con valore vincolante su tutte le funzioni dell'Istituto, consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali rafforzando così l'omogeneità delle decisioni e la certezza del diritto nell'ambito della contabilità pubblica,

impegna il Governo:

ad assicurare l'uniformità interpretativa della Corte dei conti attraverso la funzione nomofilattica delle sezioni riunite, composte in un unico collegio di tutti i presidenti delle sezioni, con decisioni vincolanti per tutte le sezioni della Corte dei conti e derogabili solo in presenza di peculiari fattispecie a cui si riconnette un'adeguata motivazione discorde.

G3.103

BERRINO, LISEI, RASTRELLI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha natura costituzionale e svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto

ordinamentale dell'Istituto al fine di garantire una semplificazione dell'organizzazione interna della Corte dei conti, superando l'attuale distinzione formale tra sezioni centrali e territoriali, e basando la ripartizione delle competenze sui reali ambiti di operatività delle amministrazioni pubbliche di riferimento;

è auspicabile la costante rotazione dei magistrati contabili tra le diverse funzioni consultive, di controllo, giurisdizionali e referenti per di promuovere equilibrio, imparzialità e arricchimento professionale,

impegna il Governo

a garantire una complessiva semplificazione dell'organizzazione della Corte dei conti, assicurando la distinzione tra sezioni centrali e sezioni territoriali, nell'unitario svolgimento di tutte le funzioni affidate all'Istituto, solo in base agli ambiti di competenza delle amministrazioni, degli enti e degli altri organismi di diritto pubblico;

ad assicurare, in ciascuna sezione centrale o territoriale, la costante rotazione dei collegi, coinvolgendo sistematicamente ciascun magistrato in tutte le funzioni intestate all'Istituto, cioè consultive, di controllo, giurisdizionali e referenti.

G3.104

BERRINO, LISEI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

va considerata la natura costituzionale della Corte dei conti, che svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto;

vi è la necessità di rendere più snella e funzionale la struttura del personale di magistratura della Corte dei conti, anche alla luce della complessità

delle competenze attribuite all'Istituto e della necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni gerarchiche;

va considerata l'opportunità di semplificare le qualifiche interne, eliminando le posizioni oggi obsolete, come quelle di referendario e primo referendario, e di ridurre il numero di posizioni apicali e semi-apicali, al fine di razionalizzare le carriere, migliorare l'efficienza e contenere i costi organizzativi,

impegna il Governo

a semplificare il ruolo organico del personale di magistratura e la struttura delle relative carriere, superando qualifiche ormai obsolete come quelle dei referendari e primi referendari, nonché riducendo il numero delle posizioni di vertice, prevedendone una apicale, due sub-apicali, non più di quaranta direttive e non più di ottanta semi-direttive.

G3.104 (testo 2)

BERRINO, LISEI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

va considerata la natura costituzionale della Corte dei conti, che svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto;

vi è la necessità di rendere più snella e funzionale la struttura del personale di magistratura della Corte dei conti, anche alla luce della complessità delle competenze attribuite all'Istituto e della necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni gerarchiche;

va considerata l'opportunità di semplificare le qualifiche interne, eliminando le posizioni oggi obsolete, come quelle di referendario e primo referendario, e di ridurre il numero di posizioni apicali e semi-apicali, al fine di

razionalizzare le carriere, migliorare l'efficienza e contenere i costi organizzativi,

impegna il Governo:

a semplificare il ruolo organico del personale di magistratura e la struttura delle relative carriere, superando qualifiche come quelle dei referendari e primi referendari, nonché riducendo il numero delle posizioni di vertice, prevedendone una apicale, due sub-apicali, non più di quaranta direttive e non più di ottanta semi-direttive.

G3.105

BERRINO, LISEI, RASTRELLI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

va considerata la natura costituzionale della Corte dei conti, che svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto;

la necessità di garantire pienamente i principi di terzietà e imparzialità della funzione giurisdizionale contabile, va assicurata attraverso una chiara distinzione tra i magistrati addetti alle sezioni e quelli appartenenti alle procure, tanto a livello centrale quanto territoriale;

è necessario evitare commistioni funzionali e assicurare che anche la composizione del Consiglio di presidenza dell'Istituto rifletta questa distinzione;

è altresì opportuno assicurare, nei procedimenti di particolare complessità, una maggiore sinergia operativa e un più efficace coordinamento tra le procure territoriali e la procura generale, al fine di rafforzare l'azione requirente e promuovere l'efficacia complessiva della giustizia contabile,

impegna il Governo

a prevedere la separazione delle rispettive carriere tra i magistrati contabili assegnati alle sezioni e quelli requirenti assegnati alle procure, evitando

qualsiasi commistione di ruoli, sia in sede centrale sia nelle sedi territoriali, e adeguando in tale prospettiva la componente elettiva del Consiglio di presidenza;

ad assicurare, nei procedimenti più rilevanti o complessi, forme di più stretto coordinamento tra le procure territoriali e quella generale.

G3.106

BERRINO, LISEI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha natura costituzionale e svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto

uno degli obiettivi della riforma è quello di rafforzare le garanzie per la pubblica amministrazione in caso di danni erariali, anche attraverso l'introduzione di strumenti assicurativi per i dirigenti e i soggetti gestori di risorse pubbliche;

preso atto delle difficoltà di recupero effettivo delle somme accertate a titolo di responsabilità amministrativa, come evidenziato anche nella relazione illustrativa del disegno di legge, e della necessità di assicurare comunque un ristoro alle amministrazioni danneggiate;

si ritiene utile valutare il coinvolgimento del sistema pubblico assicurativo, in particolare della Consap, per definire meccanismi di copertura delle quote di danno che non possono essere soddisfatte dai responsabili

condannati, garantendo così la tutela del patrimonio pubblico senza deresponsabilizzare gli agenti,

impegna il Governo

a coinvolgere il sistema pubblico della Consap nella definizione di una idonea copertura assicurativa per la parte di danno erariale che non può essere ascritta ai responsabili condannati.

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, GIORGIS

Improcedibile

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento dell'organico della Corte dei conti)

1. Al fine di garantire la piena operatività in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di venti unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale nei limiti di euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione

dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo

III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

EMENDAMENTI

4.1

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

GIORGIS, BAZOLI, MELONI, PARRINI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al pubblico ufficiale responsabile» con le seguenti: «ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili».

4.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 4.2

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al pubblico ufficiale responsabile» con le seguenti: «ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili».

4.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo» con le seguenti: «1.000 fino a trenta mesi del proprio trattamento economico mensile».

4.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «150» con la seguente: «1.000».

4.0.1

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Improcedibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assunzione personale Corte dei conti)

1. La Corte dei conti è autorizzata a bandire e ad assumere tutte le unità di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente al bilancio autonomo della Corte dei conti pari, a decorrere dall'anno 2025, allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.».

4.0.2

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Improcedibile

Dopo l'**articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, di cui all'alle-gato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono inseriti i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Con funzione deflattiva del contenzioso di responsabilità e allo scopo di garantire un più immediato e certo incameramento di somme risarcitorie all'erario, il presunto responsabile, al quale sia stato notificato atto di invito a dedurre, al fine di definire la contestazione oggetto dell'atto di invito a dedurre in alternativa all'emissione dell'atto di citazione, può proporre al pubblico ministero, a pena di decadenza nelle deduzioni presentate ai sensi dell'articolo 72, comma 1, il pagamento in unica soluzione di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria fatta valere con l'invito a dedurre. Per soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di impiego il risarcimento proposto, per ogni fatto dannoso, non può comunque superare la somma pari a tre annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al richiedente nell'anno di inizio della condotta. Se il presunto responsabile riveste una carica onoraria, la somma proposta non può essere

superiore a tre annualità del trattamento economico spettante al dirigente apicale dell'amministrazione presso cui presta servizio.

2. Il pubblico ministero, qualora concordi con la richiesta, presenta istanza al presidente della sezione giurisdizionale per la fissazione dell'udienza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 67-ter.

3. La richiesta di definizione di cui al comma 1, presentata personalmente o da difensore munito di procura speciale, è inammissibile nei casi di dolo e di illecito arricchimento del danneggiante

4. Il pubblico ministero, qualora ritenga la richiesta inammissibile o non concordi con la somma proposta, esprime motivato avviso negativo dando comunicazione al richiedente ed emette l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 86.

5. In caso di presentazione della proposta di cui al comma 1 il termine per l'emissione dell'atto di citazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 67 e quello di cui al comma 5 dell'articolo 74 rimangono sospesi fino al deposito dell'ordinanza di cui al comma 5 dell'articolo 67-ter.

6. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre la sospensione di cui al comma 5 opera anche nei confronti di coloro che non hanno presentato la proposta di cui il comma 1. Del deposito dell'ordinanza il pubblico ministero dà comunicazione ai destinatari di invito a dedurre ai soli effetti della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il pubblico ministero, verificato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma, dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio nei confronti del presunto responsabile che abbia definito la controversia in alternativa all'emissione dell'atto di citazione.

8. In caso di rigetto dell'istanza o di mancato versamento della somma entro il termine perentorio previsto dall'articolo 67-ter, comma 6, il pubblico ministero procede alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.

9. Quando il convenuto nel giudizio di responsabilità, instaurato a seguito di mancato accordo con il pubblico ministero di cui al comma 4, presenta richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130, il collegio, con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 130, determina la somma dovuta in misura non superiore a quella prevista dal comma 1, nel caso in cui valuti che il dissenso del pubblico ministero sia stato ingiustificato.

«Art. 67-ter.

(Procedimento per la definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 67-bis, unitamente al fascicolo contenente l'invito a dedurre, le fonti di prova indicate a base della contestazione, le deduzioni presentate dal destinatario dell'invito a dedurre contenenti la

proposta di cui al comma 1 dell'articolo 67-*bis*, i documenti ad essa allegati e il proprio motivato consenso scritto.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dinanzi al giudice monocratico, previamente designato

3. Tra il giorno del deposito della richiesta e l'udienza non devono decorrere più di trenta giorni.

4. Il decreto è comunicato dalla segreteria della sezione giurisdizionale al pubblico ministero per la notifica al presunto responsabile.

5. All'udienza il giudice monocratico, sentite le parti presenti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide con ordinanza non reclamabile entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza del pubblico ministero.

6. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 67-*bis*, commi 1 e 3, pronuncia ordinanza di cui al comma 5 stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il pagamento in unica soluzione della somma concordata tra le parti e rimette gli atti al pubblico ministero per la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 67-*bis*.

7. Se la richiesta di definizione è inammissibile ai sensi dell'articolo 67-*bis*, commi 1 e 3, il giudice pronuncia ordinanza di cui al comma 5 con la quale rigetta la richiesta e rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di cui al comma 8 dell'articolo 67-*bis*.

8. L'ordinanza di cui al comma 5 è comunicata a cura della segreteria della sezione giurisdizionale al presunto responsabile di cui al comma 1

dell'articolo 67-*bis* e al pubblico ministero che provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 67-*bis*.».

9. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero,» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero» e le parole: «contestato in citazione» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) alle parole: «la richiesta di rito abbreviato» sono premesse le seguenti: «Se formulata in appello»;

2) le parole: «può essere formulata anche per la prima volta in appello,» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata»;

d) al comma 4, la parola: «doloso» è sostituita dalla seguente: «illecito»;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «alla richiesta, motivando» e le parole: «in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dalla entità del danno» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

g) il comma 11 è abrogato.»

4.0.3

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE, SENSI (*)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La richiesta di rito abbreviato di cui al comma 1 può essere presentata, previo e concorde parere del pubblico ministero, dopo la notifica dell'invito a dedurre nei modi e nei termini di cui all'articolo 67, alla sezione regionale che decide nelle forme prescritte dai commi 5 e 6, all'udienza preliminare all'uopo fissata. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore

a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, e definisce il giudizio con sentenza non impugnabile. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma, il collegio fissa un termine non superiore a centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ».

2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di

entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

EMENDAMENTI

5.1

DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

6.1

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

6.2

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, LOPREIATO

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno
di legge n. 1457 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 3.4, 3.13, 3.54, 3.55, 3.56, 3.59, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.74, 3.0.1, 4.0.1 e 4.0.2.

Il parere è non ostantivo sui restanti emendamenti.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Paroli sul
disegno di legge n. 1487**

Il disegno di legge che contiene norme sulle funzioni della Corte dei conti e sulla responsabilità amministrativa mira a modificare significativamente le regole sulla responsabilità degli amministratori pubblici.

Il suo scopo dichiarato è ridurre l'inerzia burocratica.

Si esclude la "colpa grave" per gli amministratori i cui atti siano conformi a un controllo preventivo o a un parere consultivo della Corte dei conti.

Se la Corte non si pronuncia entro i termini fissati per controlli o pareri, l'atto si intende approvato e l'amministratore è protetta dalla responsabilità.

Si estende il controllo preventivo obbligatorio agli appalti legati al PNRR e al Piano nazionale complementare (oltre una certa soglia). Per altri atti, Regioni ed Enti locali possono estenderlo volontariamente.

Viene affidata una delega al Governo con il compito di riorganizzare le funzioni consultive e di controllo della Corte dei conti.

Il disegno di legge nasce proprio dalla volontà di affrontare il fenomeno della cosiddetta "paura della firma", cioè la riluttanza dei funzionari pubblici ad assumersi responsabilità decisionali per timore di successive azioni di responsabilità amministrativa. Garantendo maggiore certezza del diritto ex-ante attraverso i controlli preventivi, si può: sbloccare l'azione amministrativa, soprattutto per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); bilanciare l'esigenza di tutelare l'erario con quella di non paralizzare l'attività degli amministratori pubblici.

Comprendiamo che vi siano voci critiche, ma le criticità vanno temperate con la necessità di fare ripartire la macchina amministrativa legata ai lavori pubblici.

L'intervento serve proprio a scongiurare che si fermino i cantieri, e si perdano importanti finanziamenti, che stanno dando impulso alla nostra economia.

Per tutte queste buone ragioni il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE	OGGETTO	RISULTATO						ESITO
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom. Disegno di legge n. 1457. Votazione questione pregiudiziale	150	149	001	049	099	075	RESP.
<u>2</u>	Nom. DDL n. 1457. Votazione finale	150	149	005	093	051	073	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	1	2
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M
Alfieri Alessandro	F	C
Aloisio Vincenza	F	C
Ambrogio Paola	C	F
Amidei Bartolomeo	C	F
Ancorotti Renato	M	M
Balboni Alberto	C	F
Barachini Alberto	M	F
Barcaiuolo Michele	C	F
Basso Lorenzo	F	C
Bazoli Alfredo	F	C
Bergesio Giorgio Maria	C	F
Bernini Anna Maria	C	F
Berrino Giovanni	C	F
Bevilacqua Dolores	F	C
Biancofiore Michaela	M	M
Bilotti Anna		
Bizzotto Mara	C	F
Boccia Francesco	F	C
Bongiorno Giulia	M	M
Borghese Mario Alejandro	M	M
Borghesi Stefano	C	F
Borghi Claudio	C	F
Borghi Enrico	C	A
Borgonzoni Lucia	C	F
Bucalo Carmela	C	F
Butti Alessio	M	M
Calandrini Nicola	C	F
Calderoli Roberto	C	F
Calenda Carlo	M	M
Campione Susanna Donatella	C	F
Camusso Susanna Lina Giulia	F	C
Cantalamessa Gianluca	C	F
Cantù Maria Cristina	C	F
Casini Pier Ferdinando	F	
Castelli Guido	M	M
Castellone Maria Domenica	F	C
Cataldi Roberto	F	C
Cattaneo Elena	A	C

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante	(s)=Subentrante	(N)=Presente non Votante	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante				
Nominativo						
Centinaio Gian Marco					1	2
Ciriani Luca					M	M
Cosenza Giulia					C	F
Craxi Stefania Gabriella Anast					C	F
Crisanti Andrea					F	C
Croatti Marco					F	C
Cucchi Ilaria						
Damante Concetta					F	C
Damiani Dario					M	M
De Carlo Luca					C	F
De Cristofaro Peppe					F	C
De Poli Antonio					C	F
De Priamo Andrea					C	F
De Rosa Raffaele					C	F
D'Elia Cecilia					F	C
Della Porta Costanzo					C	F
Delrio Graziano					F	C
Di Girolamo Gabriella					F	C
Dreosto Marco					C	F
Durigon Claudio					C	F
Durnwalder Meinhard					C	F
Fallucchi Anna Maria					C	F
Farolfi Marta					C	F
Fazzolari Giovambattista					M	M
Fazzone Claudio					C	
Fina Michele						C
Florida Aurora						
Florida Barbara						
Franceschelli Silvio					F	
Franceschini Dario					F	C
Fregolent Silvia					C	A
Furlan Annamaria					M	M
Galliani Adriano					M	M
Garavaglia Massimo					C	F
Garnero Santanchè Daniela					M	M
Gasparri Maurizio					C	F
Gaudiano Felicia					F	C
Gelmetti Matteo					C	F
Gelmini Mariastella					C	F
Germanà Antonino Salvatore					C	F
Giacobbe Francesco					M	M
Giorgis Andrea					F	C
Guidi Antonio					C	F
Guidolin Barbara						
Iannone Antonio					C	F
Irto Nicola					F	C
La Marca Francesca					M	M

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante	(s)=Subentrante	(N)=Presente non Votante	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante				
Nominativo						
La Pietra Patrizio Giacomo				C		F
La Russa Ignazio Benito Maria				P		P
Leonardi Elena				C		F
Licheri Ettore Antonio				F		C
Licheri Sabrina				F		C
Liris Guido Quintino				C		F
Lisei Marco				C		F
Lombardo Marco						
Lopreiato Ada				F		C
Lorefice Pietro				F		C
Lorenzin Beatrice				M		M
Losacco Alberto				M		M
Lotito Claudio				M		M
Maffoni Gianpietro				C		F
Magni Celestino				F		C
Maiorino Alessandra				F		C
Malan Lucio				C		F
Malpezzi Simona Flavia				F		C
Manca Daniele				F		C
Mancini Paola				C		F
Marcheschi Paolo				C		F
Martella Andrea				M		C
Marti Roberto				C		F
Marton Bruno				F		C
Matera Domenico				C		F
Mazzella Orfeo				F		C
Melchiorre Filippo				C		F
Meloni Marco				F		C
Menia Roberto				C		F
Mennuni Lavinia				C		F
Mielo Ester				C		F
Minasi Clotilde				C		F
Mirabelli Franco				M		M
Misiani Antonio				F		
Monti Mario				M		M
Morelli Alessandro				M		M
Murelli Elena				C		F
Musolino Dafne				C		A
Musumeci Sebastiano				C		F
Nastri Gaetano				C		F
Naturale Gisella						C
Nave Luigi				F		C
Nicita Antonio				M		M
Nocco Vita Maria				C		F
Occhiuto Mario				C		F
Orsomarso Fausto				C		F
Ostellari Andrea				M		M

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante	(s)=Subentrante	(N)=Presente non Votante		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo							
Paganella Andrea				C		F	
Paita Raffaella				C			
Paroli Adriano				C		F	
Parrini Dario				F		C	
Patton Pietro				M		M	
Patuanelli Stefano				F		C	
Pellegrino Cinzia				C		F	
Pera Marcello				M		M	
Petrenga Giovanna				C		F	
Petrucci Simona				C		F	
Piano Renzo							
Pirondini Luca				F		C	
Pirovano Daisy				C		F	
Pirro Elisa				F		C	
Pogliese Salvatore Domenico An				C		F	
Potenti Manfredi				C		F	
Pucciarelli Stefania				C		F	
Rando Vincenza				F		C	
Rapani Ernesto				M		M	
Rastrelli Sergio				M		M	
Rauti Isabella				C		F	
Renzi Matteo				C			
Rojc Tatiana				F		C	
Romeo Massimiliano				C		F	
Ronzulli Licia				C		F	
Rosa Gianni				C		F	
Rosso Roberto				C		F	
Rossomando Anna				F		C	
Rubbia Carlo				M		M	
Russo Raoul				C		F	
Sallemi Salvatore				C		F	
Salvini Matteo				M		F	
Salvitti Giorgio				C		F	
Satta Giovanni				C		F	
Sbrollini Daniela				C		A	
Scalfarotto Ivan				C		A	
Scarpinato Roberto Maria Ferdi							
Scurria Marco				C		F	
Segre Liliana				M		M	
Sensi Filippo				F		C	
Sigismondi Etelwardo				C		F	
Silvestro Francesco				M		M	
Silvestroni Marco				M		M	
Sironi Elena				F		C	
Sisler Sandro				C		F	
Sisto Francesco Paolo				C		F	
Spagnolli Luigi							

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante	(s)=Subentrante	(N)=Presente non Votante		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante					
Nominativo							
Spelgatti Nicoletta						1	2
Speranzon Raffaele						C	F
Spinelli Domenica						C	F
Stefani Erika						C	F
Tajani Cristina						F	C
Ternullo Daniela						M	M
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari						M	M
Testor Elena						C	F
Tosato Paolo						C	F
Trevisi Antonio Salvatore						C	F
Tubetti Francesca						C	F
Turco Mario							
Unterberger Juliane						M	M
Urso Adolfo						M	M
Valente Valeria						F	C
Verducci Francesco						F	C
Verini Walter						F	C
Versace Giuseppina						C	F
Zaffini Francesco						M	M
Zambito Ylenia							C
Zampa Sandra						F	C
Zanettin Pierantonio						C	F
Zangrillo Paolo						C	M
Zedda Antonella						C	F
Zullo Ignazio						C	F

Programma dei lavori del Senato

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato:

- Ddl n. 1182 - Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro (*dalla sede redigente*) (*ove concluso dalla Commissione*)
- Ddl n. 1683 e connesso - Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 316-B - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1431 e connesso - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Ddl costituzionale n. 1279-B - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dal Senato; approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati*) (*seconda deliberazione del Senato*) (*voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Ddl costituzionale n. 1670 - Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (*approvato in prima deliberazione dalla*

Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)

- Ddl n. 1531 - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Ddl nn. 236, 793, 1141 - Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1311 e connesso - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri» (*dalla sede redigente*)
- Ddl nn. 162, 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521, 1570, 1589 - Modifiche al testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1617 - Istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1120 - Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Ddl nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122, 1131 - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- Ddl nn. 1715, 90, 1716, 1717 - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*) (*ove concluso dalla Commissione*)
- Ddl n. 1737 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Doc. n. LXXXVI, n. 3 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2025
- Doc. n. LXXXVII, n. 2 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

- Ddl n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
- Ddl n. 1624 e connesso - Valorizzazione della risorsa mare (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 1451 - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Ddl n. 1661 - Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1662 - Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1669 - Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1735 - Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico (*approvato dalla Camera dei deputati*)
- Ddl n. 562-B - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (*approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1663 - Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 1695 - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena» (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)

- Ddl n. 1623 - Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 1552 e connessi - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- Ddl n. 1357 - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 413 e connesso - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 972 e connessi - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare (*dalla sede redigente*)
- Ddl costituzionale n. 1299 e connessi - Modifiche agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità (*prima deliberazione del Senato*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Doc. CCXL, n. 2 - Documento di finanza pubblica 2026 (*ove presentato in tempo utile dal Governo*)
- Ddl n. ... - Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 1635 - Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 484 - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (*dalla sede redigente*)
- Ddl costituzionale n. ... - Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale (*ove approvato dalla Camera dei deputati*)

(prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)

- Ddl n. 989 - Misure per il potenziamento della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale
- Ddl n. 1679 - Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del *made in Italy* e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore (*dalla sede redigente*)
- Ddl nn. 2, 21, 131, 918 - Norme in materia di attribuzione del cognome ai figli
- Ddl nn. 1190 e 1360 - Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi
- Ddl n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole
- Ddl n. 1730 - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 1505 - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche
- Ddl n. ... - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 1434 - Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento
- Ddl n. 1694 - Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)

- Ddl n. ... - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. 647 e connessi - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico
- Ddl n. ... - Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. ... - Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. ... - Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Ddl n. ... - Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza su enti cooperativi e mutualistici (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 1534 - Delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o a ordini professionali (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. ... - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 (*ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Ddl n. ... - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 (*ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. ... - Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. ... - Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (*ove approvato dalla Camera dei deputati*) (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Ddl n. 1295 - Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati (*dalla sede redigente*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Elezioni di organi collegiali

Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

**Calendario dei lavori dell'Assemblea
dal 7 gennaio al 1° ottobre 2026**

Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dal 7 gennaio al 1° ottobre 2026:

Merco-
ledì

7 Gennaio h. 16,30-22

Ratifiche di accordi internazionali

Giovedì 8	"	h. 10	Ddl n. 1718 - Decreto-legge n. 175/2025, Investimenti ed energia da fonti rinnovabili (<i>scade il 20 gennaio</i>)
			Ddl n. 1731 - Decreto-legge n. 180/2025, Continuità operativa stabilimenti ex ILVA (<i>scade il 30 gennaio</i>)
			Ddl n. 1182 - Ingresso e soggiorno dello straniero per motivi di lavoro (<i>dalla sede redigente</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)
			Sindacato ispettivo (giovedì 8)
			Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 8, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddl n. 1718 (Decreto-legge n. 175/2025, Investimenti ed energia da fonti rinnovabili) e n. 1731 (Decreto-legge n. 180/2025, Continuità operativa stabilimenti ex ILVA) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	13	Gennaio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	14	"	h. 10-22	Ddl n. 1683 e connesso - Revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	15	"	h. 10	Ddl n. 316-B - Contrasto del bracconaggio ittico (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 15)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 15, ore 15)

Gli emendamenti al ddl n. 1683 e connesso (Revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 8 gennaio.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

Martedì	20	Gennaio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	21	"	h. 10-22	Ddl n. 1431 e connesso - Cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	22	"	h. 10	Ddl costituzionale n. 1279-B - Modifiche Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (<i>approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dal Senato; approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati</i>) (<i>seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
				Ddl costituzionale n. 1670 - Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (<i>approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati</i>) (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 22)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 22, ore 15)

Gli emendamenti al ddl costituzionale n. 1670 (Modifica allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 15 gennaio.

Il calendario della settimana potrà essere integrato con la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

Martedì	27	Gennaio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	28	"	h. 10-22	Ddl n. 1531 - Giornata nazionale prevenzione melanoma (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	29	"	h. 10	Ddl nn. 236, 793, 1141 - Introduzione profilo dell'assistente per autonomia e comunicazione nel personale scolastico (<i>dalla sede redigente</i>)
				Ddl n. 1311 e connesso - Istituzione area marina protetta «Isola di Capri» (<i>dalla sede redigente</i>)
				Mozioni da definire
				Sindacato ispettivo (giovedì 29)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 29, ore 15)

* * *

La settimana dal 2 al 6 febbraio sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Martedì	10	Febbraio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	11	"	h. 10-22	Ddl nn. 162, 199, 611, 631, 828, 1242, 1257, 1481, 1521, 1570, 1589 - Riforma della RAI (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	12	"	h. 10	Ddl n. 1617 - Giornata memoria vittime tra i Vigili del fuoco (<i>dalla sede redigente</i>) Ddl n. 1120 - Partecipazione popolare ad azioni e quote società sportive (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
				Ddl nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122, 1131 - Rigenerazione urbana Ddl nn. 1715, 90, 1716, 1717 - Modifica del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 12) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 12, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti ai ddl nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122, 1131 (Rigenerazione urbana) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	17	Febbraio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	18	"	h. 10-22	Ddl n. 1737 - Legge di delegazione europea 2025 (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) e connessi doc. LXXXVI, n. 3 e doc. LXXXVII, n. 2 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
Giovedì	19	"	h. 10	Ddl n. 104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita Sindacato ispettivo (giovedì 19)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 19, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddl n. 1737 (Legge di delegazione europea 2025) e n. 104 (Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

* * *

La settimana dal 23 al 27 febbraio sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

* * *

Martedì	3	Marzo	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	4	"	h. 10-22	Ddl n. 1624 - Valorizzazione della risorsa mare (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	5	"	h. 10	Sindacato ispettivo (giovedì 5)

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (**giovedì 5, ore 15**)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. 1624 (ValORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	10	Marzo	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	11	"	h. 10-22	Ddl n. 1451 - Elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Giovedì	12	"	h. 10	Sindacato ispettivo (giovedì 12) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 12, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. 1451 (Elezioni del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* * *

Martedì	17	Marzo	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	18	"	h. 10-22	Ddl n. 1661 - Modifica intesa Unione Industria italiana (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	19	"	h. 10	Ddl n. 1662 - Modifica intesa Chiesa apostolica in Italia (<i>dalla sede redigente</i>) Ddl n. 1669 - Modifica intesa Chiese avventiste 7° giorno (<i>dalla sede redigente</i>) Ddl n. 1735 - Consenso informato in ambito scolastico (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) Ddl n. 562-B - Promozione e valorizzazione dei cammini d'Italia (<i>approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 19) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 19, ore 15)

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026.

La settimana dal 23 al 27 marzo sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

* * *

Martedì	31	Marzo	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	1°	Aprile	h. 10	Ratifiche di accordi internazionali Mozioni da definire

* * *

Mercoledì	8	Aprile	h. 10-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
				Ddl n. 1663 - Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	9	"	h. 10	Ddl n. 1695 - Valorizzazione sussidiaria dei beni culturali (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 9)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 9, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. 1663 (Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	14	Aprile	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	15	"	h. 10-22	Ddl n. 1623 - Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	16	"	h. 10	Ddl n. 1552 e connessi - Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio Sindacato ispettivo (giovedì 16)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 16, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddл n. 1623 (Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) e n. 1552 e connessi (Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	21	Aprile	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	22	"	h. 10-22	Ddl n. 1357 - Promozione salute nelle scuole e Giornata prevenzione e promozione salute (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	23	"	h. 10	Ddl n. 413 e connesso - Produzione e vendita del pane (<i>dalla sede redigente</i>)
				Ddl n. 972 e connessi - Riduzione dello spreco alimentare (<i>dalla sede redigente</i>)
				Ddl costituzionale n. 1299 e connessi - Modifiche della Costituzione sui diritti delle persone con disabilità (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				Doc. CCXL, n. 2 - Documento di finanza pubblica 2026 (<i>ove presentato in tempo utile dal Governo</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 23)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 23, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl costituzionale n. 1299 e connessi (Modifiche della Costituzione sui diritti delle persone con disabilità) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	28	Aprile	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	29	"	h. 10-22	Ddl n. ... - Sviluppo carriera dirigenziale e valutazione <i>performance</i> del personale delle pubbliche amministrazioni (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	30	"	h. 10	Ddl n. 1635 - Detenzione domiciliare detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (<i>dalla sede redigente</i>) Ddl n. 484 - Cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (<i>dalla sede redigente</i>) Sindacato ispettivo (giovedì 30)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 30, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. ... (Sviluppo carriera dirigenziale e valutazione *performance* del personale delle pubbliche amministrazioni) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario del mese di aprile potrà essere integrato con le Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.

* * *

La settimana dal 4 all'8 maggio sarà 4 ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Martedì	12	Maggio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	13	"	h. 10-22	Ddl costituzionale n. ... - Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	14	"	h. 10	Ddl n. 989 - Potenziamento medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale Ddl n. 1679 - Città madri del <i>made in Italy</i> (<i>dalla sede redigente</i>) Sindacato ispettivo (giovedì 14)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 14, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti al ddl costituzionale n. ... (Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale) e al ddl n. 989 (Potenziamento medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

* * *

Martedì	19	Maggio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	20	"	h. 10-22	Ddl nn. 2, 21, 131, 918 - Attribuzione del cognome ai figli
Giovedì	21	"	h. 10	Mozioni da definire Ddl nn. 1190 e 1360 - Banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi Sindacato ispettivo (giovedì 21) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 21, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddl nn. 2, 21, 131, 918 (Attribuzione del cognome ai figli) e nn. 1190 e 1360 (Banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

La settimana dal 25 al 29 maggio sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

* * *

Merco- ledì	3	Giugno	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non con- clusi
Giovedì	4	"	h. 10	Ddl n. 943 - Introduzione dell'educa- zione sentimentale e affettiva nelle scuole
				Ddl n. 1730 - Assistenza sanitaria per i cittadini iscritti nell'Anagrafe degli ita- liani residenti all'estero non residenti in UE o Paesi EFTA (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redi- gente</i>)
				Ddl n. 1505 - Disposizioni in materia di indagini informatiche
				Sindacato ispettivo (giovedì 4)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regola- mento (giovedì 4, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddл n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole) e n. 1505 (Disposizioni in materia di indagini informatiche) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	9	Giugno	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	10	"	h. 10-22	Ddl n. ... - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	11	"	h. 10	Sindacato ispettivo (giovedì 11) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 11, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. ... (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* * *

Martedì	16	Giugno	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	17	"	h. 10-22	Ratifiche di accordi internazionali
Giovedì	18	"	h. 10	Ddl n. 1434 - Tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento Ddl n. 1694 - Tutela dei minori in affidamento (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) Sindacato ispettivo (giovedì 18) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 18, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. 1434 (Tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026.

La settimana dal 22 al 26 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

* * *

Martedì	30	Giugno	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	1°	Luglio	h. 10-22	Ddl n. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	2	"	h. 10	Ddl n. 6 - Contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere (<i>dalla sede redigente</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 2)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 2, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. (Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	7	Luglio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	8	"	h. 10-22	Ddl n. 647 e connessi - Disturbi spettro autistico
Giovedì	9	"	h. 10	Ddl n. ... - Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				Mozioni da definire
				Sindacato ispettivo (giovedì 9)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 9, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddл n. 647 e connessi (Disturbi spettro autistico) e n. ... (Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

* * *

La settimana dal 13 al 17 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Martedì	21	Luglio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	22	"	h. 10-22	Ddl n. ... - Circoscrizioni giudiziarie (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	23	"	h. 10	Ddl n. ... - Destinazione proventi derivanti dalla vendita di prodotti (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 23)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 23, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. ... (Circoscrizioni giudiziarie) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* * *

Martedì	28	Luglio	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	29	"	h. 10-22	Ddl n. ... - Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza su enti cooperativi e mutualistici (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	30	"	h. 10	Ddl n. 1534 - Delega al Governo revisione criteri di determinazione compensi dei liberi professionisti (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				Sindacato ispettivo (giovedì 30)
				Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 30, ore 15)

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddl n. ... (Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza su enti cooperativi e mutualistici) e n. 1534 (Delega al Governo revisione criteri di determinazione compensi dei liberi professionisti) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	3	Agosto	h. 15	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Martedì	4	"	h. 9,30	Ddl nn. ... e ... - Rendiconto 2025 e Assestamento 2026 (<i>ove trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati</i>) (<i>votazioni finali con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	5	"	h. 9,30	
Giovedì	6	"	h. 9,30	
Venerdì	7	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	

Il termine di presentazione degli emendamenti ai ddl nn. ... e ... (Rendiconto 2025 e Assestamento 2026) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* * *

Durante la pausa estiva, le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori e, in ogni caso, a partire dalla settimana del 1° settembre.

* * *

Mercoledì	9	Settembre	h. 10-22	Ratifiche di accordi internazionali
Giovedì	10	"	h. 10	Eventuale seguito argomenti non conclusi Sindacato ispettivo (giovedì 10) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 10, ore 15)

Martedì	15	Settembre	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	16	"	h. 10-22	Ddl n. ... - Consolidamento e sviluppo del settore agricolo (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	17	"	h. 10	Mozioni da definire Sindacato ispettivo (giovedì 17) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 17, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. ... (Consolidamento e sviluppo del settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* * *

La settimana dal 21 al 25 settembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà per l'eventuale discussione di decreti-legge e di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Martedì	29	Settembre	h. 16,30-22	Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	30	"	h. 10-22	Ddl n. ... - Delega al Governo in materia di professioni sanitarie (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	1° Ottobre		h. 10	Ddl n. 1295 - Contrastò delitti informatici e trattamento illecito di dati (<i>dalla sede redigente</i>) Sindacato ispettivo (giovedì 1°) Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 1°, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al ddl n. ... (Delega al Governo in materia di professioni sanitarie) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del doc. CCXLIV, n. 2 (Documento programmatico di finanza pubblica 2026), ove presentato dal Governo.

Il calendario sarà integrato con la discussione dei decreti-legge presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei deputati, anche con altre sedute se necessario.

Il calendario potrà altresì essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, su disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, con deliberazioni su altri disegni di legge costituzionale e, ove presentati, con le discussioni dei disegni di legge di riforma della Legge di contabilità e finanza pubblica, della Legge europea 2025, della Legge di delegazione europea 2026, di Delega al Governo per l'attuazione del codice dell'edilizia e delle costruzioni, *governance* portuale, nonché dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sull'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e di politiche per i giovani. Ove richiesto dal prescritto numero di Senatori o dal Governo, il calendario potrà essere integrato con la discussione su atti di indirizzo relativi alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.

Il calendario potrà infine essere integrato con la discussione di altri disegni di legge o documenti conclusi dalle Commissioni, di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con Informative o Comunicazioni del Governo, con elezioni di organi collegiali, nonché con il Rendiconto 2025 e il Bilancio interno 2026 del Senato.

In caso di posizione della questione di fiducia - salve diverse intese fra i Gruppi - si svolgerà, di norma, una distinta discussione generale, prima di passare alle dichiarazioni di voto finali.

I testi delle mozioni da porre all'ordine del giorno dovranno essere indicati entro le ore 12 del giovedì precedente la settimana della discussione. Le mozioni da abbinare dovranno essere indicate entro le ore 17 del lunedì della settimana di discussione.

In relazione all'andamento dei lavori, la Presidenza si riserva di valutare il mantenimento o il rinvio delle sedute di sindacato ispettivo e di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

L'ordine di trattazione degli argomenti in calendario terrà conto dell'andamento dei lavori nelle Commissioni.

Il calendario dei lavori potrà subire modifiche in relazione a tornate elettorali o referendarie.

Infine, il calendario potrà essere integrato con i disegni di legge nn. 36 - Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali e 1674 - Impianti sportivi scolastici, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori in Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1718

(Decreto-legge n. 175/2025, Investimenti ed energia da fonti rinnovabili)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	18'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1731
(Decreto-legge n. 180/2025, Continuità operativa stabilimenti ex ILVA)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare ..	18'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione dei ddl nn. 1683 e connesso
(Revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulla Relazione
del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia**
(Gruppi 3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	13'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

* * *

**Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1737
(Legge di delegazione europea 2025)**
**e dei connessi doc. LXXXVI, n. 3 e doc. LXXXVII, n. 2 (Relazioni pro-
grammatica**
e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare ..	18'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

* * *

**Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1624
(Valorizzazione della risorsa mare)**
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	18'

Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
---------	-----

Gruppi 3 ore, di cui:

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

* * *

**Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1663
(Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	18'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

* * *

**Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1623
(Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'

Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	18'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. CCXL, n. 2**(Documento di finanza pubblica 2026)***(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	18'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Sviluppo carriera dirigenziale e valutazione performance
del personale delle pubbliche amministrazioni)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
---------	-----

Gruppi 3 ore, di cui:

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
---------	-----

Gruppi 3 ore, di cui:

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento

della professione di dottore commercialista e di esperto contabile)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Circoscrizioni giudiziarie)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie
e per la riforma della vigilanza su enti cooperativi e mutualistici)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei ddl nn. ... e ...
(Rendiconto 2025 e Assestamento 2026)
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'

Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:

Fratelli d'Italia	31'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	22'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	19'
MoVimento 5 Stelle	18'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	16'
Misto	11'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	11'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	11'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	11'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Consolidamento e sviluppo del settore agricolo)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. ...
(Delega al Governo in materia di professioni sanitarie)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	38'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	26'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	23'
MoVimento 5 Stelle	21'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	19'
Misto	14'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	14'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	14'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	13'

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. CCXLIV, n. 2
(Documento programmatico di finanza pubblica 2026)
(Gruppi 4 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Fratelli d'Italia	50'
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista	34'
Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione	30'
MoVimento 5 Stelle	29'
Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE	25'
Misto	18'
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare	18'
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe	18'
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)	17'

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Biancofiore, Bon-giorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Furlan, Galliani, Garavaglia, Iannone, La Marca, La Pietra, Lorenzin, Losacco, Lotito, Martella, Meloni, Mirabelli, Misiani, Monti, Morelli, Nastri, Nicita, Ostellari, Paganella, Patton, Pera, Rapani, Ra-strelli, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestro, Silvestroni, Sisto, Ternullo, Terzi Di Sant'Agata, Unterberger e Zaffini.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Giacobbe, per par-tecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Modifiche dell' articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali (1743)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 27/12/2025).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- al dottor Salvatore Riccio il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Daniela Porro il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio, aggiornata al 31 dicembre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente (*Doc. XXXIX*, n. 2).

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115,

la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. LVIII, n. 4*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (COM(2025) 773 definitivo), alla 3^a e alla 8^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;

- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza economica dell'UE (JOIN (2025) 977 definitivo), alla 5^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione sul Piano di lavoro del CPR per il periodo 2026-2029 (COM(2025) 772 definitivo), alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili (COM(2025) 1025 definitivo), alla 8^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla tabella di marcia per posti di lavoro di qualità (COM(2025) 944 definitivo), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa ad una causa in

cui la Repubblica italiana è parte, che è deferita, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a e alla 7^a Commissione permanente, competenti per materia:

sentenza della Corte (Ottava sezione) del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24 [Artollisi e Lescolanno], EW (C-340/24) e LO (C-442/24) contro Ministero dell'Istruzione e del Merito (C-340/24 e C-442/24), Ministero dell'Università e della Ricerca (C-340/24). Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Libera circolazione delle persone – Articolo 45 e 49 TFUE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante di sostegno in uno Stato membro – Cittadini di tale Stato membro che hanno ottenuto un titolo di formazione rilasciato da un istituto di istruzione superiore privato in un altro Stato membro – Titolo che non è legalmente riconosciuto e non dà accesso alla professione corrispondente in quest'ultimo Stato membro – Obbligo del primo Stato membro di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli di cui dispone l'interessato - Deroga. (*Doc. XIX*, n. 84).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 197 del 4 novembre 2025, depositata il successivo 23 dicembre 2025, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente (*Doc. VII*, n. 156) - alla 1^a, alla 2^a, alla 4^a e alla 10^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24 dicembre 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa Nazionale del Notariato, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 2^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 476*);

del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 477*);

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per Azioni (IPZS S.p.A.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 478*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 71/2025/G, concernente il "Fondo integrativo speciale per la ricerca".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (Atto n. 979).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Friuli Venezia-Giulia contenente osservazioni sulla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l’attuazione del sostegno dell’Unione alla politica agricola comune per i periodi dal 2028 al 2034” - (COM(2025) 560 final del 16 luglio 2025).

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 4^a e alla 9^a Commissione permanente (n. 41).

Interrogazioni

CRISANTI, RANDO, ROJC, ZAMPA - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 22 settembre 2025 l'università di Verona ha indetto una procedura selettiva per una posizione di professore ordinario di otorinolaringoiatria presso il dipartimento di scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno infantili (DISCOMI);

come si apprende dalla stampa, tale procedura, qualificata inizialmente come “procedura selettiva riservata a esterni”, al momento della pubblicazione, avvenuta in data 3 ottobre 2025, non è stata attuata come selezione riservata agli esterni bensì come procedura “ibrida” che esclude i professori ordinari già in servizio ma consente la partecipazione di candidati interni non ordinari;

la procedura si è conclusa con la partecipazione di un unico candidato, il già professore a contratto afferente al dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento dell’ateneo scaligero Riccardo Nocini, classe 1992, risultato poi vincitore;

il padre del dottor Nocini, il professor Pier Francesco Nocini, ha ricoperto il ruolo di rettore dell’università fino al 30 settembre 2025, ovvero fino a 3 giorni prima della pubblicazione della procedura selettiva e, dal 2015 al 2018, di direttore del dipartimento per il quale è stata indetta la stessa procedura, continuando a mantenere diversi incarichi e relazioni con tale dipartimento anche durante il suo rettorato;

la sorprendente carriera del dottor Riccardo Nocini, che ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 2017, la specializzazione in otorinolaringoiatria nel 2023, e un dottorato nel 2024, con un anno di anticipo, e che ha conquistato l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel 2023, ha suscitato un ampio dibattito nella comunità accademica italiana;

ulteriori polemiche sono state sollevate dal numero di pubblicazioni scientifiche attribuite al dottor Nocini, un totale di 242 nel periodo compreso dal 2018 al 2025, di cui 66 negli anni 2024 e 2025, periodo nel quale risultava professore a contratto dell’università di Verona e quindi pagato unicamente per erogare lezioni e senza alcun tipo di accesso ai laboratori dell’università e ai fondi di ricerca. A tali pubblicazioni devono essere sommati i 600 interventi chirurgici ai quali lo stesso Nocini nel suo *curriculum vitae* attesta di aver partecipato, di cui 250 “da primo operatore”, restituendo nei fatti un monte di dati che sorprendono per la loro unicità;

considerato che:

le associazioni “Liberi Specializzandi - Fattore 2a - ETS” e “Bandiuniversità”, che si occupano di tutela di ricercatori e specializzandi, hanno presentato un esposto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) su tale vicenda, chiedendo che la procedura selettiva della quale è risultato vincitore il dottor Riccardo Nocini sia sospesa;

l’ANAC ha dichiarato che il suddetto esposto “non è stato preso in considerazione” perché “non è stato utilizzato il canale web ma l’indirizzo mail” e che l’Autorità non entra nel merito delle procedure concorsuali “se non quando c’è un conflitto di interesse riguardo alla commissione giudicatrice”;

come si apprende dalla stampa, l’università di Verona, nonostante le dichiarazioni rilasciate dalla rettrice in carica, la dottoressa Chiara Leardini, che ha affermato di condividere il “disagio profondo che la nostra comunità universitaria sta vivendo”, può solo constatare, in questa fase, che l’*iter* procedurale della chiamata di un docente di otorinolaringoiatria, audiologia e foniatra da parte del dipartimento di scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno infantili risulta formalmente corretto dal punto di vista amministrativo;

tenuto conto che:

tale vicenda sembra poter configurare una violazione dell’art. 18, comma 1, lett. *b*), della legge del 30 dicembre 2010, n. 140, che, in combinato disposto con la lett. *c*), preclude la partecipazione ai contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo a coloro “che abbiano un grado di parentela o di affinità,

fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”;

la giurisprudenza amministrativa e costituzionale, nello specifico le sentenze del Consiglio di Stato n. 5059/2017 e n. 7714/2024, hanno chiarito che “un'interpretazione costituzionalmente orientata” della citata disposizione “in applicazione del principio di imparzialità dell'amministrazione san-cito dall'art. 97 Cost. e del principio di egualianza” impone di “interpretare la norma non in senso meramente formalistico, ma alla luce della ratio ispiratrice della disciplina normativa in esame - tesa ad arginare, per quanto possibile, il fenomeno del familismo universitario”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, con gli strumenti di propria competenza, verificare i requisiti di compatibilità tra la posizione del dottor Riccardo Nocini quando era professore a contratto e quella del padre Pier Francesco Nocini, dal momento che, come si apprende, il dottor Riccardo Nocini è risultato vincitore di un concorso di professore a contratto quando il padre ricopriva ancora la carica di rettore dell'università, nonché valutare le possibili iniziative finalizzate ad invalidare tutti i titoli acquisiti illegittimamente;

se risultino soddisfatti i requisiti non solo formali, ma anche sostanziali di compatibilità tra la posizione del dottor Riccardo Nocini e quella del padre Pier Francesco Nocini in qualità di rettore dell'università durante la fase di perfezionamento del concorso di professore ordinario, che include lo stanziamento dei fondi e la selezione della commissione giudicatrice, nonché in quanto responsabile legale di tutte le modifiche che ha subito il bando prima dell'espletamento della procedura selettiva;

se non intenda acquisire informazioni sui motivi che hanno consentito al dottor Nocini, in qualità di professore a contratto, di avere accesso a pazienti e laboratori dell'università di Verona e chiarire pertanto l'identità dei soggetti che hanno pagato i costi delle ricerche, considerando che il dottor Nocini non poteva essere titolare di fondi, in quanto professore a contratto;

se non ritenga opportuno verificare il contributo del dottor Nocini relativamente a tutte le pubblicazioni effettuate, verificando per ognuna quale sia stato il suo ruolo e la relativa fonte di finanziamento, nonché l'eventuale presenza di elementi di plagio nelle pubblicazioni scientifiche;

se non ritenga opportuno sollecitare interventi volti a disporre il controllo in relazione alle presenze del dottor Nocini presso l'azienda ospedaliera nella quale lavorava, e quindi l'effettiva presenza in sala operatoria e la descrizione dei diversi interventi operati nelle rispettive cartelle cliniche;

se non ritenga opportuno inviare ispettori presso l'università di Verona e, in via precauzionale, sospendere la nomina a professore ordinario del dottor Riccardo Nocini.

(3-02310)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NICITA - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il settore zootecnico, e in particolare l'ambito ovi-caprino, rappresenta uno dei pilastri dell'agricoltura siciliana, sia per la consistenza numerica delle aziende presenti sul territorio regionale, sia per il significativo contributo in termini di occupazione e opportunità lavorative, soprattutto per i giovani allevatori, oltre a svolgere un ruolo centrale nella tutela e difesa del territorio, nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e nella promozione turistica delle aree rurali;

nonostante tale rilevanza strategica, in Sicilia si registra negli ultimi mesi una marcata e repentina riduzione del prezzo del latte ovi-caprino, che è passato da valori superiori a 1,50 euro al litro, con punte fino a 1,60 euro registrate solo pochi mesi fa, agli attuali 1,00-1,10 euro al litro, livelli che risultano spesso inferiori ai costi medi di produzione;

tal tale andamento sta determinando gravi difficoltà economiche per le aziende zootecniche, già fortemente penalizzate dall'aumento dei costi energetici, dei mangimi e delle materie prime;

il protrarsi di prezzi non remunerativi rischia di provocare la chiusura di numerose aziende, con conseguente perdita di occupazione, abbandono delle aree interne e compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

secondo quanto segnalato dalle organizzazioni di categoria e dagli operatori del settore, le dinamiche di formazione del prezzo del latte sembrerebbero evidenziare la presenza di un mercato fortemente concentrato, con pochi soggetti acquirenti in grado di influenzare in modo determinante i prezzi, configurando potenziali assetti oligopolistici;

tali assetti potrebbero favorire fenomeni speculativi che appaiono andare oltre le ordinarie dinamiche di domanda e offerta, incidendo negativamente sulla libera concorrenza e sulla giusta remunerazione dei produttori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per contrastare la drastica riduzione del prezzo del latte ovi-caprino in Sicilia e per garantire una remunerazione equa agli allevatori;

se sia a conoscenza delle dinamiche di mercato descritte e se non ritenga opportuno promuovere verifiche e monitoraggi, anche attraverso un impulso all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare l'eventuale presenza di comportamenti anticoncorrenziali o speculativi;

quali strumenti di sostegno e tutela intenda attivare, anche in via straordinaria, per salvaguardare la continuità produttiva delle aziende zootecniche siciliane e prevenire la compromissione del patrimonio zootecnico regionale;

se non ritenga necessario avviare un tavolo di confronto con la Regione Siciliana, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti della filiera, finalizzato all'individuazione di soluzioni strutturali e durature per riequilibrare il mercato del latte ovi-caprino.

(4-02621)

TOSATO - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

Inwit S.p.A. ha presentato istanza al Comune di Monteforte d'Alpone (Verona) per la realizzazione di una stazione di telefonia mobile con tecnologia 5G, finanziata tramite PNRR;

il progetto prevede la realizzazione di una stazione dell'altezza di oltre 30 metri, nel mezzo delle colline vitate della frazione di Brognoligo, e a 150 metri dalla scuola primaria "Dino Coltro", frequentata da centinaia di bambini del territorio, nonché dal palazzetto sportivo utilizzato e frequentato da centinaia di giovani;

la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, ricordando che il paesaggio locale è dichiarato di notevole interesse pubblico, in quanto le colline formano un complesso panoramico da considerare un quadro naturale e presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, ha espresso un parere endoprocedimentale con prescrizioni vincolanti, prescrivendo, in particolare, un'altezza massima del manufatto di 18 metri;

la Soprintendenza speciale per il PNRR non ha espresso alcun parere nei termini previsti dalla legge, cosicché, per silenzio-assenso, l'installazione risulta autorizzata, nonostante il parere prescrittivo della Soprintendenza provinciale a tutela del paesaggio che, nel comune, risulta sottoposto a vincolo;

premesso altresì che:

la circostanza che l'intervento sia finanziato dal PNRR lo svincola dalle prescrizioni comunali aventi ad oggetto le distanze di questi manufatti dagli edifici scolastici;

l'opera comporterebbe, dunque, una manifesta ferita al contesto paesaggistico, e sarebbe inoltre collocata in prossimità di un edificio scolastico, frequentato quotidianamente da minori, personale docente e non, suscitando forte preoccupazione tra le famiglie e la cittadinanza;

il Comune ha raccolto circa un migliaio di firme dei cittadini, che sono state trasmesse nei mesi scorsi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai Ministeri della cultura, della salute e delle imprese e del *made in Italy*;

pur riconoscendo l'importanza strategica dello sviluppo delle reti di telecomunicazione nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione, gli interventi al riguardo devono avvenire nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio, della salute e della sicurezza pubblica;

decine di altri Comuni, in Veneto, ma anche in altre regioni, stanno cercando di opporsi, senza riuscirci, all'installazione di queste strutture in luoghi fortemente impattanti;

considerato che:

la Soprintendenza speciale per il PNRR esercita funzioni di tutela e vigilanza sugli interventi che incidono su beni paesaggistici e culturali;

la tutela dei luoghi sensibili, quali gli edifici scolastici, nonché la tutela del patrimonio paesaggistico rappresentano un interesse pubblico primario che deve essere adeguatamente garantito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e in particolare che l'installazione dell'infrastruttura per le telecomunicazioni a

Monteforte d'Alpone, di altezza superiore ai 30 metri, avverrebbe senza alcun parere espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR e senza alcun rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza provinciale;

se non ritenga opportuno verificare le ragioni per le quali la Soprintendenza speciale per il PNRR non abbia espresso nei termini di legge il dovere parere con riferimento all'installazione, verificando altresì la regolarità delle procedure autorizzative e l'impatto paesaggistico dell'intervento;

se non ritenga inoltre opportuno verificare le ragioni per le quali la Soprintendenza speciale per il PNRR non valuti di procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine consentito, atteso l'interesse pubblico a tutelare il paesaggio e l'ambiente, beni di rilevanza costituzionale;

quali iniziative intenda assumere per garantire un adeguato bilanciamento tra sviluppo delle infrastrutture digitali e tutela del paesaggio, in particolare nelle aree prossime agli edifici scolastici;

se non ritenga necessario rafforzare il coordinamento tra amministrazioni competenti, enti locali e operatori delle telecomunicazioni al fine di prevenire analoghe situazioni.

(4-02622)

MAGNI - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

in data 23 dicembre 2025, nel corso dell'assemblea dei lavoratori convocata da Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, sono stati indetti, con un consenso pressoché unanime, 4 giorni di sciopero alla Snaidero di Majano (Udine) per l'annunciata chiusura e l'esternalizzazione del reparto di verniciatura. Si tratta di una decisione assunta in prossimità dell'uscita dal contratto di solidarietà, che interessa tutti i 260 dipendenti della Snaidero e che scadrà ad inizio febbraio 2026;

la chiusura comporterebbe 28 esuberi tra gli addetti dell'azienda del legno-arredo;

in una nota dei vertici aziendali, si parlava di un confronto "costruttivo e responsabile", basato su dati oggettivi e su una visione industriale condivisa, ma la chiusura del reparto verniciatura non può non rappresentare una "linea rossa", soprattutto per le ricadute occupazionali immediate;

la compagine societaria (composta da Invitalia, Friulia e Amco al 49 per cento, DeA Capital tramite il fondo Idea Ccr al 48 per cento e dalla famiglia Snaidero al 2 per cento) ha annunciato, in parallelo alla riorganizzazione, un ulteriore aumento di capitale da circa 6 milioni di euro; DeA Capital ha già deliberato la propria quota di intervento, mentre per gli altri soci sono in corso le procedure necessarie al completamento delle delibere;

la situazione è particolarmente preoccupante, con l'aggravarsi di un lungo periodo di crisi che perdura dall'ingresso di DeA Capital come socio di maggioranza nel 2018 e ha visto un massiccio utilizzo di ammortizzatori sociali. Solo nell'ultimo anno, avrebbero avuto luogo 34 esuberi, la metà dei quali gestiti con accordi;

quella descritta è una scelta unilaterale, che non può non essere ritiata, come dichiarato dal segretario generale Fillea CGIL territoriale, in un

appello che i sindacati hanno rivolto sia al socio di maggioranza (con DeA Capital prossimo alla cessione a un altro fondo privato), sia ai soci pubblici, ossia Invitalia (agenzia nazionale per lo sviluppo controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze) e la finanziaria regionale Friulia;

sotto accusa per l'accaduto è l'assenza di investimenti, anche dopo l'iniezione di 15 milioni di euro di nuova liquidità da parte di Invitalia a fine 2023, a supporto di un piano industriale mai decollato. Il segretario generale Feneail UIL territoriale ha dichiarato: "Dal 2018 a oggi abbiamo visto avvicendarsi due amministratori delegati, ma mai un vero piano industriale: solo riposizionamenti di mercato che si sono rivelati infruttuosi e continue riduzioni di personale, con 100 uscite in sette anni";

dopo il primo giorno di sciopero, tuttavia, sembrerebbe essersi sbloccato lo stallo della vertenza alla Snaidero: la Regione Friuli-Venezia Giulia convocherà per il 9 gennaio 2026 un tavolo congiunto con la direzione aziendale di Snaidero S.p.A. e le organizzazioni sindacali per affrontare la crisi che interessa lo storico gruppo manifatturiero e le ricadute occupazionali annunciate,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo su quanto riferito, nonché sul ruolo di Invitalia rispetto al mantenimento dello stato occupazionale dei dipendenti e sulla strategia di rilancio dell'azienda;

se, in particolare, non ritengano di adottare iniziative urgenti, e in caso affermativo quali, a tutela della produzione dell'azienda e dell'occupazione dei dipendenti dello stabilimento di Majano.

(4-02623)

MAIORINO - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

presso il liceo classico "Giulio Cesare" di Roma si sono verificati, negli ultimi mesi, episodi di estrema gravità, culminati in una recente occupazione dell'istituto durante la quale ignoti hanno scritto minacce esplicite rivolte alla dirigente scolastica Paola Senesi e alle docenti, in particolare la frase "Senesi attenta!!" accanto, a quanto risulta, a un simbolo neofascista e a una seconda "lista stupri" contenente l'indicazione nominativa di due professoresse, che segue di pochi giorni una prima lista, aggravando ulteriormente la portata intimidatoria e sessista di tali atti;

tali scritte, lungi dall'essere semplici atti vandalici, appaiono come atti intimidatori diretti, volti a colpire figure istituzionali della scuola e a manifestare un clima di supremazia e impunità di gruppi organizzati che si sentono liberi di agire senza conseguenze;

come accennato, nel medesimo istituto era già emerso in precedenza un fatto di inaudita violenza simbolica e culturale, consistente nella diffusione di una "lista stupri" contenente nomi di 8 studentesse e di uno studente;

tali episodi configurano un contesto di grave lesione della dignità, della sicurezza e della libertà personale di studentesse e docenti, nonché un attacco diretto all'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e allo Stato di diritto;

nonostante la reiterazione e la progressione di tali fatti, l'ufficio scolastico regionale e il Ministero dell'istruzione e del merito non risultano aver

assunto, allo stato, iniziative pubbliche e incisive adeguate alla gravità della situazione;

la scuola dovrebbe rappresentare un presidio di legalità, rispetto e formazione civica, e non può trasformarsi in uno spazio in cui minacce, violenza simbolica, sessismo e pratiche intimidatorie vengono tollerate o minimizzate, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e della loro reiterazione presso il liceo classico Giulio Cesare di Roma;

quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire la sicurezza, la tutela e il sostegno alla dirigente scolastica, alle docenti e alle studentesse e agli studenti coinvolti;

se siano stati attivati o si intenda attivare procedimenti ispettivi nei confronti dell'istituto e degli uffici scolastici competenti, al fine di accertare eventuali responsabilità, omissioni o sottovalutazioni;

se ritenga accettabile che in una scuola pubblica si verifichino atti riconducibili a una cultura della violenza sessista e dell'intimidazione politica senza una risposta immediata e visibile dello Stato;

quali misure strutturali intenda adottare per prevenire il ripetersi di simili episodi, contrastare la presenza e l'azione di gruppi eversivi o violenti negli istituti scolastici e riaffermare l'autorità delle istituzioni scolastiche e democratiche;

se non ritenga necessario promuovere specifici interventi educativi e disciplinari contro la cultura della violenza di genere, delle minacce e dell'impunità, affinché la scuola torni a essere un luogo sicuro e libero per tutte e tutti.

(4-02624)

MALAN - Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

ha suscitato grande interesse e preoccupazione il caso di una famiglia composta da Nathan Trevallion, australiano, e Catherine Birmingham, inglese, e i loro tre figli: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 anni; la famiglia viveva in una casa rustica nei boschi di contrada Mondola, a Palmoli, in provincia di Chieti, adottando uno stile di vita alternativo, vegano e autosufficiente;

da quanto è emerso nei mezzi di informazione, le motivazioni della sospensione della cosiddetta responsabilità genitoriale da parte del tribunale competente sono spesso in contrasto con quanto riferito da altre fonti: non è chiaro se il ricovero in ospedale nel 2024 fosse dovuto a intossicazione o a una più banale indigestione; si è parlato di mancato adempimento agli obblighi scolastici, ma il Ministero competente ha certificato che le norme erano state rispettate; non è chiaro se le condizioni della casa fossero davvero del tutto inadeguate o meno; il presunto isolamento dei bambini è contraddetto da varie dichiarazioni rese ai giornalisti da persone esterne alla famiglia;

quello che è certo è che i bambini sono stati improvvisamente strappati alle loro abitudini, alla loro abitazione, al loro padre, e persino la madre, pur essendo obbligata a stare nella stessa struttura, risulta non poter stare con i

figli in modo continuativo; è molto verosimile che un tale drastico e improvviso cambiamento costituisca un trauma per i piccoli;

nell'ottobre 2024, i bambini sono stati ascoltati dal giudice; la figlia maggiore ha espresso preferenza per l'istruzione domestica e descritto una vita familiare serena con attività all'aperto, ma i giudici hanno notato limitate competenze linguistiche e sociali nella piccola, che all'epoca aveva 7 anni; ci si potrebbe chiedere quale bambino di 7 anni, figlio di genitori non di madre lingua italiana, saprebbe dimostrare spiccate competenze linguistiche e sociali davanti a un magistrato che ovviamente parla italiano;

i servizi sociali, dopo il collocamento in struttura, avrebbero osservato nei bambini: paura della doccia (che altri hanno descritto semplicemente come sorpresa), uso degli stessi vestiti per una settimana (cosa normalissima fino a pochi decenni fa e certamente non così rara anche oggi), disturbi del sonno (più che normali in bambini abituati al silenzio assoluto del bosco), imbarazzo con i coetanei, rifiuto iniziale di attività come colorare o leggere e altri comportamenti ben comprensibili per bambini strappati alle loro abitudini e alla loro famiglia;

risultano del tutto incomprensibili le motivazioni di alcune misure imposte alla famiglia: la rarità e la brevità delle visite del padre e in particolare il divieto di pranzare insieme il giorno di Natale, le limitazioni anche alla presenza della madre accanto ai bambini, atteso che non risultano accuse di alcun tipo di maltrattamento e tanto meno di incuria, data la costante presenza dei genitori;

i servizi sociali avrebbero anche stigmatizzato “l'isolamento ideologico” che ostacola lo sviluppo intellettuale e sociale dei minori; difficile comprendere che cosa si intenda per isolamento ideologico, se non che una tale definizione potrebbe applicarsi in tutti i casi in cui dei genitori prospettano ai figli idee e convincimenti senza esporli a una confutazione, una sorta di “*par condicio*” che potrebbe portare lontano;

negli scorsi giorni, dopo oltre un mese di permanenza dei piccoli nella struttura, si è appreso della disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare lo stato psichico dei genitori (profili di personalità, stili relazionali, capacità genitoriali) e psico-diagnostica sui minori (condizioni cognitive e affettive), con un incarico che sarà affidato solo nel nuovo anno e che richiederà nientemeno che 120 giorni, con termine nel maggio prossimo, dopo circa 5 mesi e mezzo di restrizione dei bambini; alla fine di questo periodo, che corrisponde a una fetta importante della vita dei gemelli di 6 anni e anche della bambina di 8, pare che la condizione dei minori sarà determinata assai più da quanto avvenuto negli ultimi 6 mesi che nel periodo trascorso con i genitori nel bosco;

ai genitori sarebbe anche addebitato un atteggiamento di diffidenza nei confronti di chi ha portato loro via i figli, il che fa pensare che si pretenda da loro un ossequio alle disposizioni prese, mentre appare assai comprensibile che un padre e una madre sottoposti a tali esperienze abbiano reazioni negative;

gli artt. 3, 29 e art. 30 della Costituzione sono volti a preservare, ove possibile, l'unità familiare; l'art. 9 della Convenzione di New York stabilisce il diritto del minore a non essere allontanato dalla propria famiglia, se non in

casi estremi di maltrattamenti e incuria; l'art. 8 della CEDU impone agli Stati di armarsi di un vero e proprio "arsenale", come lo definisce la Corte EDU, al fine di garantire l'unità familiare e la non ingerenza se non in modo proporzionato alla necessità; le linee guida dell'ordine nazionale degli assistenti sociali del 2016 riconoscono l'allontanamento operato *ex art.* 403 del codice civile come *extrema ratio*, da usare solo dopo aver posto in essere tutti i necessari interventi sociali onde prevenire ed evitare un provvedimento così grave, e che contestualmente all'allontanamento deve essere predisposto un progetto per il recupero della genitorialità;

l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato della legge 28 marzo 2001, n. 149, stabilisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia; che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; che a tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto; che le istituzioni sostengono, con idonei interventi, i nuclei familiari a rischio, al fine di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia; il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o intendano intraprendere in merito alla vicenda dei "bambini nel bosco" di Palmoli e più in generale per evitare imposizioni ideologiche a chi abbia stili di vita e convincimenti non conformi a quelli degli operatori dei servizi sociali o delle altre autorità competenti;

se ritengano che i provvedimenti presi in questo caso siano compatibili con molti altri casi di minori in stato di abbandono, usati per la mendicità, di bambine e ragazze cui non è consentito uscire di casa, casi in cui non ci sono interventi di questo tipo;

se non ritengano che tali modalità di intervento possano provocare traumi indelebili ai minori ed al loro nucleo familiare per quella che è stata da più esperti definita "alienazione familiare", oltre ad essere contrarie all'obbligo per lo Stato di promuovere il benessere dei cittadini.

(4-02625)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

in data 24 dicembre 2025 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha formalmente comunicato al sindaco di Riace (Reggio Calabria) il diniego del prescritto assenso governativo alla sottoscrizione di un accordo di gemellaggio tra il Comune di Riace e la città di Gaza in Palestina;

il diniego si fonda su un parere negativo espresso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo cui il gemellaggio recherebbe un presunto "grave pregiudizio alla politica estera italiana", in

ragione di asseriti legami tra le istituzioni locali di Gaza e l'organizzazione Hamas, soggetta a sanzioni da parte dell'Unione europea;

nel provvedimento si afferma che “sussistono rilevanti motivi ostativi, connessi al legame esistente tra consiglieri locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas”, senza tuttavia indicare elementi fattuali specifici, atti ufficiali, riscontri documentali o valutazioni giuridicamente circostanziate a supporto di tali affermazioni;

il gemellaggio proposto dal Comune di Riace è stato presentato pubblicamente come iniziativa di carattere umanitario, culturale e simbolico, volta a manifestare solidarietà e fraternità istituzionale verso una popolazione civile duramente colpita dal conflitto in corso nella striscia di Gaza, e non risulta in alcun modo riconducibile a finalità politiche, di sostegno a soggetti armati o di interferenza con la politica estera dello Stato;

considerato che è noto che il sindaco di Gaza, Yahya al-Sarraj, insieme ad altre personalità della società civile palestinese, ha recentemente sottoscritto una lettera indirizzata al Presidente degli Stati Uniti d'America, chiedendo un impegno della comunità internazionale per la pace e per la tutela dei civili, presa di posizione che numerosi osservatori internazionali hanno interpretato come una chiara presa di distanza da Hamas;

ritenuto che:

la decisione del Governo italiano appare dunque agli interroganti fondata su un'assimilazione generalizzata e indimostrata tra istituzioni civili locali e organizzazioni terroristiche, con il rischio di legittimare una forma di responsabilità collettiva incompatibile con i principi del diritto internazionale, del diritto costituzionale e dell'ordinamento europeo;

l'atto di diniego solleva inoltre, a parere degli interroganti, un rilevante problema di equilibrio tra autonomia degli enti locali e indirizzo di politica estera, ponendo un precedente che potrebbe comprimere in modo arbitrario iniziative di cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e diplomazia delle città, storicamente riconosciute e praticate anche dallo Stato italiano;

il provvedimento ha suscitato ampia preoccupazione e critiche nell'opinione pubblica e tra amministratori locali, in quanto percepito come una scelta politicamente unilateral, priva di adeguata istruttoria pubblica e fortemente condizionata dal contesto geopolitico e dalle relazioni con il Governo israeliano,

si chiede di sapere:

quali elementi concreti, documentati e verificabili abbiano condotto i Ministri in indirizzo a ritenere sussistenti legami tra le istituzioni locali della città di Gaza e l'organizzazione Hamas tali da giustificare il diniego al gemellaggio;

se non ritengano che l'assimilazione tra amministrazioni civili locali e organizzazioni terroristiche, in assenza di prove specifiche, configuri una forzatura giuridica e politica, lesiva dei principi di distinzione tra autorità civili e gruppi armati;

se non considerino che il diniego opposto al Comune di Riace rappresenti un precedente pericoloso idoneo a limitare l'autonomia degli enti locali

e a scoraggiare iniziative di cooperazione umanitaria e solidarietà internazionale;

quali siano i criteri generali adottati per valutare i gemellaggi internazionali degli enti locali e se tali criteri vengano applicati in modo uniforme o selettivo in base ai contesti geopolitici e alle alleanze internazionali;

se non ritengano opportuno riesaminare il provvedimento di diniego, anche alla luce delle prese di posizione pubbliche di rappresentanti istituzionali e della società civile palestinese che si sono esplicitamente espressi per la pace e contro ogni forma di violenza;

se non intendano riferire in modo puntuale sulle implicazioni politiche e diplomatiche di tale decisione, chiarendo in che modo essa sia coerente con i principi costituzionali di pace, cooperazione internazionale e promozione dei diritti umani sanciti dall'articolo 11 della Costituzione.

(4-02626)

ALOISIO, PIRONDINI, CATALDI, MAZZELLA, CROATTI, CASTELLONE, LOREFICE, DAMANTE, LICHERI Sabrina, PATUANELLI, NATURALE, GAUDIANO - *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.* - Premesso che:

come si evince dalla “documentazione per l’Assemblea” recante “Consiglio europeo Bruxelles, 18-19 dicembre 2025” in data 17 dicembre 2025 in vista dell’intervento della Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni presso il Senato della Repubblica, in materia di coesione la Commissione europea propone di stanziare circa 452,9 miliardi di euro. Sempre secondo quanto riportato nella documentazione, con riferimento all’importo minimo per le regioni meno sviluppate, l’Italia avrebbe circa 27 miliardi di euro a prezzi correnti, sostanzialmente come la Romania. La Polonia circa 47,2. Seguono, tra gli altri Paesi destinatari, Ungheria con circa 20,7 miliardi, Spagna con circa 16,2 miliardi e Grecia con 15,4 miliardi;

in esito al vertice UE del 10 novembre 2025, la presidente von der Leyen ha proposto di introdurre: un controllo regionale che assicuri il pieno coinvolgimento delle autorità regionali nella preparazione, attuazione e valutazione dei piani; un diritto esplicito delle autorità regionali di dialogare direttamente con la Commissione; una salvaguardia anche per le regioni in transizione e per quelle più sviluppate nel senso che se a queste regioni saranno assegnate risorse inferiori di oltre il 25 per cento rispetto a quelle dell’attuale quadro finanziario pluriennale, lo Stato membro dovrà fornire una giustificazione basata su criteri oggettivi, tra cui l’eventuale riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali e i cambiamenti nella dimensione della popolazione;

relativamente al meccanismo di allocazione dei fondi tra gli Stati membri, la Commissione ha proposto una metodologia basata su principi chiave quali: le disparità territoriali; il rischio di povertà; le esigenze agricole o le pressioni migratorie e di gestione delle frontiere;

relativamente al meccanismo per l’allocazione dei fondi tra gli Stati membri, all’Italia sarebbero complessivamente assegnati 86,6 miliardi di euro a prezzi correnti, il quarto importo più alto dopo Polonia (123,3), Francia (90,1) e Spagna (88,1). La Germania riceverebbe 68,4 miliardi di euro;

si evidenzia che già nel mese di ottobre 2019 il nostro Paese è stato richiamato dal direttore generale per la politica regionale della Commissione UE, Marc Lemaitre, che è arrivato a minacciare il taglio dei fondi strutturali, qualora dovesse persistere un uso sconsiderato della programmazione europea. Lemaitre, in occasione della “settimana europea delle città e delle regioni” di Bruxelles, ha dichiarato: “Non conosco nessun altro Paese che ha una situazione così debole. Gli sforzi europei fatti attraverso il bilancio comunitario sono stati neutralizzati dai tagli agli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Siamo certi che con un’attenzione adeguata dedicata a questo campo, potrebbero esserci molti investimenti pubblici in più al Sud”;

questo richiamo discende da un uso improprio della programmazione europea nel decennio precedente. Si cita, ad esempio, una documentazione in materia di fondi strutturali depositata dal dottor Marco Ascione di EURISPES al Senato presso le Commissioni riunite 5a e 14a nel 2020, che recava testualmente: “Nelle regioni svantaggiate dell’Europa centrale, che ricevono i fondi strutturali come quelle del Mezzogiorno, il tasso di investimenti è del 4%, mentre per il Sud Italia si era concordato per lo 0,43% (già enormemente di meno rispetto a tali regioni centroeuropee), ma si è realizzato solo lo 0,38%. Inoltre, i fondi per lo sviluppo e la coesione che la Ue aveva assegnato all’Italia per favorire la convergenza fra differenti aree del Paese - destinati per l’85% al Sud, ma poi spostati su altre voci di spesa - ammontavano (per la programmazione 2007-2013) a 63,3 miliardi. Di essi, più di un terzo, e cioè 22,3 miliardi, è stato spostato sul risanamento dei conti pubblici (per la crisi dei debiti sovrani), tramite una delibera CIPE. Dopo l’arginamento della crisi (nella programmazione 2014-2020), i fondi per lo sviluppo e la coesione ammontavano invece a 68,8 miliardi. Da essi sono stati decurtati 9,5 miliardi, utilizzati per altri provvedimenti legislativi. Complessivamente, i tagli approntati in tredici anni sono stati di 31,8 miliardi, dei quali l’85% (oltre 27 miliardi) tolti al Mezzogiorno”;

relativamente alle politiche di coesione, si espone una sostanziale preoccupazione circa la possibilità che possano emergere scostamenti nell’allocazione che perpetuino vecchie distorsioni, ritenendo necessario che la prossima programmazione pluriennale dell’Unione europea debba essere accompagnata da meccanismi di controllo davvero efficaci;

inoltre, si richiama la necessità di utilizzare, per il riparto infraregionale della dotazione di circa 86 miliardi di euro che si otterrà dall’Unione europea, gli stessi criteri proposti dalla Commissione per l’allocazione degli Stati membri, ovvero una metodologia basata su principi chiave quali: le disparità territoriali; il rischio di povertà; le esigenze agricole o le pressioni migratorie e di gestione delle frontiere. In questo modo, mutuando gli stessi criteri di Bruxelles, le regioni più povere sarebbero destinatarie di risorse maggiori, alla luce della fortissima sperequazione territoriale,

si chiede di sapere:

quali siano le metodologie attraverso cui si intenda garantire, nel riparto dei fondi di coesione, un controllo regionale che assicuri il pieno coinvolgimento delle autorità regionali nella preparazione, attuazione e valutazione dei piani, come proposto, in esito al vertice UE del 10 novembre scorso, dalla presidente von der Leyen;

relativamente alle metodologie di allocazione della dotazione di circa 86 miliardi di euro che si otterrà dall'Unione europea, se si condivida l'opportunità di utilizzare, per il riparto tra le regioni italiane, gli stessi criteri proposti dalla Commissione per l'allocazione degli Stati membri, ovvero un criterio basato su principi chiave quali: le disparità territoriali; il rischio di povertà; le esigenze agricole o le pressioni migratorie e di gestione delle frontiere;

considerando i pregressi riparti sperequati delle risorse UE, quali misure si intenda adottare per rafforzare le politiche di coesione, migliorare l'efficienza di spesa, e garantire che gli importi assegnati vengano effettivamente investiti per la convergenza economica nel rispetto dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

se si condivida l'opportunità di adottare misure compensative e correttive volte a sanare il pregresso riparto sperequato delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e quali iniziative si intenda adottare per ridurre il *gap* Nord-Sud;

se si condivida, inoltre, l'opportunità di istituire un comitato interministeriale che rechi l'obiettivo di vigilare sull'utilizzo dei criteri, delle metodologie e degli indicatori utilizzati dai ministeri in sede di riparto dei fondi, monitorando che il riparto avvenga in modo proporzionale rispetto alla quota percentuale della popolazione di riferimento.

(4-02627)

ALOISIO, PIRONDINI, CATALDI, MAZZELLA, CROATTI, CASTELLONE, LOREFICE, LICHERI Sabrina, PATUANELLI, NATURALE, GAUDIANO - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

al fine di accelerare l'attuazione della legge n. 86 del 2024, in materia di autonomia differenziata, tra il 18 e il 19 novembre 2025 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha firmato 4 accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Tali pre intese non producono effetti giuridici vincolanti, ma delineano una prima intesa politica, definendo gli obiettivi su cui Governo e Regioni dovranno negoziare per giungere, successivamente, alle intese definitive. I 4 accordi si incentrano su 4 ambiti comuni, relativi a materie per le quali non è necessaria la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). In tale cornice, il percorso negoziale resta *in itinere*, con sviluppi che dipenderanno dall'evoluzione della normativa nazionale, dai profili di compatibilità legislativa nonché dalla valutazione delle condizioni di sostenibilità finanziaria;

il primo ambito riguarda la gestione delle risorse destinate alla sanità ed è caratterizzato dall'intento di attribuire alle Regioni una maggiore discrezionalità nelle determinazioni che riguardano le tariffe per i rimborsi e per le prestazioni sanitarie, la programmazione degli interventi relativi agli immobili e alle tecnologie del sistema sanitario, l'organizzazione delle aziende sanitarie anche attraverso l'impiego di fondi sanitari integrativi, nonché la ripartizione delle risorse tra diverse voci di spesa, nel rispetto di un tetto complessivo e con la possibilità di superare taluni vincoli nazionali ove ciò si renda necessario;

il secondo ambito riguarda la protezione civile: le pre intese prevedono che il presidente della Regione possa assumere la qualifica di commissario delegato in occasione di emergenze di rilievo nazionale che interessino il territorio regionale. Per le emergenze di natura regionale, potrebbe emanare ordinanze in deroga alle norme statali attraverso un *iter* che coinvolge il Consiglio dei ministri. Inoltre, le Regioni potrebbero procedere all'assunzione di personale dedicato anche in deroga alla normativa statale, gestire direttamente la formazione degli operatori e applicare ai propri mezzi e conducenti le stesse norme previste per la protezione civile di livello nazionale;

il terzo punto attiene alle cosiddette professioni non ordinistiche, cioè attività professionali non assistite da un ordine o da un albo nazionale. Gli accordi riconoscono alle Regioni la facoltà di disciplinarle mediante l'adozione di elenchi regionali abilitanti all'esercizio professionale, conferendo alle Regioni poteri normativi utili a strutturare l'accesso e la pratica di tali attività nel contesto territoriale di propria competenza;

il quarto ambito concerne la previdenza complementare e integrativa, intesa come forme di risparmio previdenziale che si aggiungono alla pensione pubblica obbligatoria. Così, le pre intese autorizzano le Regioni a promuovere, disciplinare e finanziare forme di previdenza integrativa su base regionale, prevedendo anche la possibilità di stipulare convenzioni con fondi pensione preesistenti. Ad una Regione verrebbe, inoltre, attribuita la facoltà di negoziare contratti o accordi con i fondi pensione relativamente al personale dipendente della Regione, agli enti pubblici regionali, agli enti locali e al sistema sanitario regionale, con la finalità di articolare le forme di tutela previdenziale integrativa in rapporto alle peculiarità locali;

atteso che la Corte costituzionale ha già posto una serie di parametri e condizioni, si ritiene che la portata di tale evoluzione debba essere subordinata ad un contesto giuridico che dovrà essere molto attento alle tutele del diritto universale all'assistenza e di quelle garanzie che assicurano l'equità territoriale. Infatti, le pre intese, sebbene non vincolanti nel senso stretto della terminologia giuridica, delineano senza dubbio una cornice orientativa per le future trattative tra lo Stato centrale e le Regioni interessate;

sotto questo profilo, si evidenzia che le pre intese non giustificano una sufficiente motivazione a supporto della richiesta di maggiore autonomia, delineandosi anche un margine di incertezza circa la capacità reale delle Regioni di gestire autonomamente funzioni di rilievo strategico, senza compromettere i principi di equità e l'accesso universale ai servizi;

il pericolo concreto è che, laddove le prerogative di autonomia vengano accolte senza una chiara e documentata giustificazione, le scelte regionali possano rispondere non tanto ai fabbisogni dei cittadini, ma a logiche di contesto o di convenienza politica, con potenziali effetti distorsivi sull'erogazione dei servizi pubblici. In questa prospettiva, è auspicabile che tale valutazione includa una serie di elementi chiave: un'analisi approfondita delle ricadute finanziarie e dei fabbisogni di risorse per garantire la sostenibilità del sistema, una verifica accurata della capacità tecnico-organizzativa delle Regioni, nonché l'individuazione di meccanismi di controllo capaci di assicurare trasparenza e responsabilità;

in data 6 dicembre 2025 il sindacato UIL ha denunciato il rischio sotteso all'approvazione delle pre intese, secondo cui: "Le pre intese sull'autonomia differenziata, sottoscritte la scorsa settimana tra il governo e alcune regioni del Nord Italia, non devono far abbassare la guardia. I diritti sociali e pensionistici, come anche la salvaguardia del diritto alla salute, devono essere garantiti in ogni Regione del Paese, senza generare differenze tra i territori, altrimenti viene gravemente compromesso il principio di equità che è alla base della nostra Costituzione. Le disparità tra i territori nell'erogazione di servizi fondamentali potrebbero acuirsi in quelle regioni, come la Calabria, ma anche in territori periferici del centro e del Nord Italia, che presentano criticità socio-economiche più evidenti e maggiori deficit infrastrutturali e nei servizi. Tali disparità, inoltre, andrebbero a colpire maggiormente quella fascia di popolazione che presenta maggiori fragilità: pensionati e anziani (...). La corretta individuazione dei Lep, magari coinvolgendo le aule parlamentari, rappresenta, quindi, un passaggio chiave, altrimenti qualunque intesa o accordo sarebbe privo di significato e irricevibile. È evidente la fuga in avanti del Governo nella stipula delle pre-intese, anche se le stesse non producono effetti giuridici vincolanti",

si chiede di sapere:

quale sia il fondamento giuridico su cui sono state adottate le 4 pre intese e in che modo si intenda tutelare l'equità territoriale nel contesto delle competenze regionali, soprattutto per quanto riguarda sanità, protezione civile e previdenza complementare, evitando disparità;

quali meccanismi di controllo e monitoraggio si intenda attivare per assicurare la sostenibilità finanziaria delle nuove prerogative regionali, nonché la trasparenza nella gestione delle risorse, con particolare riguardo ai fondi sanitari integrativi e alle proiezioni di fabbisogno;

considerata la proposta di attribuire alle Regioni poteri in ambiti rilevanti, quali garanzie costituzionali e quali valutazioni di compatibilità siano state o saranno poste in essere per prevenire conflitti di competenze e garantire coerenza con l'ordinamento statale;

quali passi concreti verranno intrapresi per definire criteri chiari e identificabili relativamente alla definizione dei LEP, compreso il coinvolgimento delle parti sociali (lavoratori, sindacati, enti locali), prima di qualsiasi accordo definitivo, al fine di evitare un "intesa" priva di significato giuridico e di assicurare coerenza con la Costituzione.

(4-02628)